# INSTRVZIONE PASTORALE.

# INSTRUZIONE PASTORALE

Sopra il Sagramento della

# PENITENZA

FATTA

*Dall' Eminentiſs. e Reverendiſ. Sig.*

# CARDINALE DENHOFF,

VESCOVO DI CESENA,

A' benefizio del ſuo Gregge.

*Omnis Arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur. Matt. 7. 19.*

*Facite ergo fructum dignum Pœnitentiæ. Matt. 3. 8.*

IN CESENA,

Nella Stamp. Veſcovale del Ricceputi. 1696.

# LETTERA HORTATORIA

*Dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig.*

# CARD. DENHOFF

## VESCOVO DI CESENA

Scritta à i Curati, ed altri Confessori della sua Diocesi, in occasione dell' Instruzione Pastorale data à i medesimi, toccante il Sagramento della Penitenza.

*A' i Curati e Confessori della Nostra Diocesi.*

Iflettendo Noi frequentemente nel corso di nove anni della Nostra Cura Pastorale, da una parte all' obligo che i Christiani contraggono dal giorno del loro battesimo di menare, ad imitazione di Christo, vita santa, ed innocente; come ne fà fede l' Apostolo, scrivendo à i Galati c. 3. v. 27. *Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis*: ed à i Romani c. 6. v. 4. *Consepulti sumus cum illo per Baptismum in mortem; ut quomodo Christus*

*ſurrexit à mortuis per gloriam Patris, ita & nos in novitate vitæ ambulemus*. Come ancora v. 6. *Hoc ſcientes, quia vetus homo noſter ſimul crucifixus eſt, ut deſtruatur corpus peccati, & ultra non ſerviamus peccato*. E conſiderando dall'altro canto il picciol numero di quei che corriſpondono à così ſtretto legame, abbandonandoſi la più parte licenzioſamente ad ogni ſorte di peccati, e di laidezze, come ſe non foſſe chiamata alla ſantificazione; habbiamo di tale diſordine attribuita la cauſa, ora al difetto della buona educazione nelle Caſe paterne; ora all' eſſerſi perſa l' idea del vivere Chriſtiano, per non cercarſi più queſta nelle Sagre Scritture, dove ſi trova fedelmente delineata dallo Spirito Santo: nulladimeno, dopo un eſame più eſatto, ſiamo rimaſti perſuaſi, ch' il maggiore male provenga da i Confeſſori, ò ignoranti, ò negligenti; i quali non curandoſi d' eſiggere da i loro Penitenti, con Sa-

cer-

cerdotale fortezza, l'effettiva emendazione de' costumi, gli lasciano vivere frà i peccati col discredito della Religione Christiana; e coll' evidente pericolo di dannarsi.

Per oviare à così calamitosa condizione d'un popolo chiamato dalle tenebre del peccato all' ammirabile lume della grazia, non habbiamo trovato rimedio più efficace di quello d'istruirvi pienamente delle maniere di portarvi nel Tribunale della Penitenza; acciòche da una parte inspiriate à i peccatori una ferma fiducia nella misericordia di Dio, la quale egli copiosamente dispensa in questo Sagramento, e che dall'altra non permettiate che s' adormentino ne' loro peccati, sotto fallaci speranze d' un sicuro perdono.

Troverete nel principio di questa Instruzione, come sù l'essempio della sollecitudine, che hà mostrata in tutti i

 tem-

tempi la Chiesa, per preservare il Sagramento della Penitenza dalle profanazioni de' Confessori, e de' Penitenti, anco i Pastori devono affaticarsi per il medesimo fine; e ciò tanto maggiormente, quanto che sapendo il nemico della salute humana essere questo Sagramento l'unico rimedio per ritornare in grazia con Dio dopo il Battesimo; fà egli tutti i sforzi per renderlo in qualche modo inutile. V' avertiamo in secondo luogo, che non ostante habbia la Chiesa colle regole prescritteci nell'ultimo Concilio generale, dati manifesti attestati ch' ella ne conserva in tutti i tempi lo stesso spirito, si sono sparse per il mondo alcune opinioni contrarie alla sua mente, le quali, come tanti scogli nascosti intorno al Porto, conviene attentamente schivare: di questo numero sono quelle che non hanno caratteri insinuati nel decreto emanato dalla Sede Apostolica sotto a' 24. Settembre 1665.

con

con cui ne condanna alcune, perche erano lontane dalla ſemplicità evangelica; e difformi dalla dottrina de' Santi Padri; i quali certamente devono preferirſi agli Autori moderni, ovunque ſi tratta della legge Divina, non ſottopoſta all' incoſtanza de' tempi, nè alla preſcrizione degli homini, quando queſti Autori s' allontanano dal loro comune ſentimento; delquale troverete de' riſcontri nel Corpo Canonico, ed in diverſi autori manuali, che s' enunziano nell' Inſtruzione.

Vi ſpieghiamo in appreſſo quali ſiano le principali qualità d' un buon Confeſſore, e le riduciamo à otto; che ſono. 1. l' innocenza della vita. 2. la ſcienza. 3. la prudenza. 4. la pietà. 5. la carità. 6. la fortezza d'animo. 7. la ſegretezza. 8. il giudizio maturo, e naturalmente buono. Dopo havere ſpiegate le buone qualità del Confeſſore, tocchiamo i diffetti che commettono i Penitenti;

† 3 de'

de' quali alcuni precedono la Confessione, alcuni l' accompagnano, ed altri la seguitano. Quelli che la precedono, sono il 1. l'ommissione di un diligente essame della coscienza. Il 2. il tacere pensatamente qualche peccato mortale. Il 3. il differire la contrizione sino al tempo che sono avanti il Confessore: e cō occasione di tal diffetto v' insegniamo, che la contrizione hà d' havere due condizioni, per essere materia del Sagramento. 1. Che sia accompagnata di qualche atto d'amor di Dio sopra tutte le cose incompatibili colla sua amicizia. 2. Che sia sopranaturale, e quanto all' atto, e quanto all'oggetto. V' insinuiamo nell' istesso tempo, come dovete condurre i Peccatori penitenti per il timore all' amore, secondando in ciò le operazioni Divine: avertendovi, ch' il solo timore delle pene temporali, come anco il dolore proveniente da i danni temporanei ricevuti, sono insuffi-

cien-

cienti per la giuſtificazione; ancorche ſpeſſe volte Iddio ſi ſerva delle diſgrazie de' Peccatori nell' Economia della loro converſione; colla quale occaſione riferiamo alcuni contraſegni del dolore efficace, ed inefficace. Proſeguiamo poſcia i principiati diffetti de' Penitenti avanti la Confeſſione, e diciamo che il 4. sì è, il non cercare Confeſſori dotti, eſemplari, e dotati di Chriſtiana prudenza. Il 5. il mancamento del vero propoſito, ove ſi dichiara quale queſto debba eſſere. Il 6. il differire le Confeſſioni di molto tempo, ò imbarazzate d'incidenti faſtidioſi, a' tempi delle folle.

Frà i diffetti de' Penitenti nella Confeſſione, Il 1. è, il dire ciò che non vi s'aſpetta; e non dire ciò che v' appartiene. Il 2. non accompagnarla d' humiltà. Il 3. il racconto de' peccati ſenza ſentimenti di compunzione, mà come ſe foſſero fatti indifferenti. Il 4. Il mancamento di diſcrezione neceſſaria in

certi casi. Il 5. la mancanza della docilità. Dopo la Confessione se ne commettono due principali: il tralasciare l'adempimento delle penitenze ingionte, ed il vivere come prima, senza curarsi di emendare i costumi in attestato della vera contrizione.

Siegue la breve prattica di ben confessare, ed in appresso vengono gl'interrogatorii da farsi avanti che il Penitente principii la confessione; ò tutti ò in parte, secondo l'esigenza delle persone, ed altre circostanze; e fatti alcuni ricordi utili à i Confessori in riguardo alla confessione, si suggerisce loro un modo facile d'esaminare i Penitenti, i quali non sanno confessarsi, riducendo la più parte de' peccati à i dieci precetti del Decalogo; ove coll'occasione del secondo si fà la digressione necessaria per osservare alcuni gravi abusi intorno à i giuramenti. Indi si passa à parlare de' rimedii contro i peccati, e del

mo-

modo di maneggiarli utilmente; e dopo havere dimostrata la necessità assoluta delle penitenze medicinali, se ne riferiscono, e delle generali contro tutti i peccati, e delle particolari, e come specifiche per liberarsi da certi habiti peccaminosi. Frà i rimedii generali il 1. sì è l'orazione. Il 2. la lezione spirituale, e la meditazione. Il 3. gli atti delle virtù contrarie à i peccati. Il 4. la frequente confessione. Il 5. il digiuno. Il 6. l'elemosina. Il 7. le vigilie. L' 8. certe penitenze condizionali. I medicamenti specifici trovarete adattati alla natura de' peccati di diverse specie; ed in fine vi diamo il necessario ricordo, che simili penitenze devono durare, quanto dura il male contro il quale s'adoprano; il che comprova l'uso delle medicine corporali.

Spiegate le penitenze medicinali, si dichiara la natura delle sodisfattorie, e si riferisce in tale proposito il sentimen-

to

to del Concilio di Trento, con utili riflessioni sopra le parole del medesimo: rispondendo all' objezione che si può formare intorno all' imporre penitenze proporzionate. E come che i Confessori hanno bisogno d' essere istruiti con modo speciale in materia d' imporre le penitenze, vi diamo per tale effetto alcuni necessarii avertimenti, 1. Che non carichiate la memoria de' vostri Penitenti colla diversità delle penitenze. 2. Che limitiate il tempo delle medesime. 3. Che usiate della discretezza. 4. Ch' ajutiate anche voi i Peccatori à sodisfare la Giustizia Divina. 5. Che non vi lasciate rimuovere dal fare l' obligo vostro per le difficoltà improprie de' Penitenti. 6. Che non pensiate havere l' assoluto arbitrio sopra le penitenze. 7. Che vi ricordiate dovere essere le penitenze sodisfattorie di natura sua penali; ove di passaggio si risponde ad un altra objezione intorno alle peniten-

ten-

tenze proporzionate; e si suggerisce il modo prudente e caritatevole per indurre i Penitenti ad accettarle. L' 8. chè nel prendere la proporzione delle penitenze sodisfattorie, dovete anco riflettere alla grandezza della contrizione, ed alla virtù propria del Sagramento; diminuendo la prima à misura di essa, ed il secondo di sua natura il debito delle pene. Vi suggeriamo poscia le più vere opinioni circa il comutare le penitēze: circa lo stato in cui deve trovarsi il penitente per sodisfare à Dio colle penitenze imposte; il che ci hà dato motivo di trattare, se le penitenze si devono esiggere da i Penitenti prima ò dopo l' assoluzione; dove dopo havere premessa la necessaria distinzione, ci siamo fermati all' opinione comune de' Teologi di questo secolo; dal sentimento de' quali, e dalla dottrina di S. Bernardo inferiamo, che i Peccatori habituati devono incominciare à fare la peniten-

nitenza, prima di ricevere l'assoluzione. 1. Perche ciò esigge, da loro particolarmente, la divina giustizia. 2. La natura dell'habito peccaminoso. 3. Il rispetto dovuto alla grazia santificante. E dopo havere spiegato il Nostro sentimēto circa la questione, se il Penitente sodisfà coll' opere per altro da lui dovute, all'obligo della penitenza impostali, com' anco fermato, che le preci ingionte per penitenza devono recitarsi senza volontaria distrazione; osserviamo l'abuso di certi Confessori nel tempo di Giubileo, e dell' Indulgenze plenarie; col riferire la mente della Chiesa in materia dell' Indulgenze di questa sorte, palesataci nelle Constituzioni Apostoliche, e comprovata da i Cardinali Cajetano, Baronio, e Bellarmino; dal che apparisce ch'ella conserva sempre lo stesso spirito, nel dispensare questi pretiosi tesori.

Passiamo ad enumerare i casi ne' quali si

lì si hà da negare, ò da differire l'assoluzione, parte cavati dal Rituale Romano, parte da altre autorità incontrovertibili; e diciamo essere questi. 1. Quando i Penitenti non danno segni di vero dolore, ove v' indichiamo alcuni altri segni del vero dolore. 2. Quādo non depongono gli odii. 3. Quando non vogliono restituire la fama, ò la robba altrui. 4. Quādo non vogliono lasciare l' occasione prossima al peccato. 5. Quando non vogliono in qualche altro modo lasciare il peccato, nè emendare la vita; ove s' osserva, che il Sagramento della Penitenza non si puole amministrare con materia dubiosa fuori del pericolo della morte. 6. Quando i penitenti non vogliono riparare lo scandalo dato. 7. Quando hanno casi riservati. 8. Quando ignorano i principali misteri della Fede &c. 9. Quando non sanno, ò non adempiscono le obligazioni del loro stato, 10. Quando persisto-

ſtono à volere ſeguitare le opinioni ch' il Confeſſore intendẽte ſtima improbabili, ò leggiermente probabili. Alla fine riſpondiamo à 22. Obiezioni, che ſi poſſono formare contro la lodevole uſanza di negare ò di differire l' aſſoluzione ne' caſi ampiamente ſpiegati in queſta Noſtra Inſtruzione.

V' eſortiamo pertanto di leggerla ſpeſſo, havẽdo in eſſa raccolte dottrine proprie per ſollevare la voſtra applicazione in ſtudiare l' arte che molti Confeſſori eſercitando ignorano; perſuadendoſi leggiermente ſaperla, quando hanno letto uno ò due Autori che trattano de' Caſi di Coſcienza, ſenza curarſi nè di conoſcere la natura delle malatie dell' anime, nè di cercare e di applicare medicamenti atti à guarirle. Se le morti ſpirituali foſſero oggetto degli occhi, ſicome ſono le corporali, lo ſpettacolo lacrimevole di tante, che ſuccedono per cauſa de' Confeſ-

ſori,

ſori, ſarebbe mutare metodo à molti di loro nel curare gli amorbati dal peccato: mà nulla ſi vede; gl' indizii eſteriori della morte interiore ſi tengono per equivoci; ed admettendogli anco per certi, ſi ſuppone eſſere tanto facile di ricuperare la vita, quanto è di raccontare i ſuoi peccati al Confeſſore, il che è un inganno popolare: e però vi ſuggeriamo in queſta Opera maſſime ſicure per fare ritornare nella grazia di Dio le anime che l' hanno perduta, e per aſſodarle nella già ricuperata, à fine di non mettere in riſico la ſalute de' Penitenti, e di concigliare un gran credito appreſſo tutti alla grazia liberatrice di Gieſù Chriſto noſtro Redentore. Servitevene fedelmente, ricordevoli che dall' amminiſtrazione del Sagramento della Penitenza dipende principalmente anche la voſtra ſalute eterna; imperciòche, ſe procurerete in tutti i modi, che i peccatori facciano degni

frutti di penitenza , col mutare vita, e col dare à Dio sodisfazione congrua per i peccati commessi, haverete gran motivo di sperare nella misericordia di Dio; mà se al contrario, lasciere te venire i medesimi à i vostri piedi sempre cogl' istessi peccati, riducendo con ciò le Confessioni à sacrileghe formalità ; e darete fomento alle loro iniquità, con penitenze disproporzionate à i loro misfatti ; doverete temere assai dalla parte della Divina Giustizia, per la perdita di tante anime, che si sarebbero salvate; essendo pur vero, che molti Sacerdoti non sarebbero del numero de' presciti, se non fossero del numero de' Confessori. Dato in Cesena dal Palazzo nostro Episcopale, li 15. Agosto, giorno del trionfo della gran Madre di Dio ; Vergine senza macchia. 1696.

GIO.

# GIO: CASIMIRO

Del Titolo di S.Gio: avanti Porta latina della S. R. C. Prete

CARDINAL DENHOFF, per la misericordia di Dio, e la gratia della Sede Apostolica Vescovo di Cesena.

*A tutti i Curati, Vicarii, & altri Confessori, Secolari, e Regolari della nostra Diocesi, salute e Benedizione.*

A Chiesa Cattolica, assistita continuamente da Giesù Christo suo Capo e Signore, e specialmente condotta dallo Spirito Santo, hà hauuta in tutti i secoli particolare attenzione, che il Sagramento della Penitenza fosse santamente amministrato; prescrivendo à tal effetto regole atte à preservarlo dalle profanazioni, e de' Confessori ignoranti, ò negligenti;

La Chiesa specialmēte sollecita per il Sagramento della Penitenza in tutt' i tempi.

 e de'

e de' Penitenti, che con biasimevole trascoragine, trattano il gran negotio della loro salute eterna. Vero è, che ella hà lasciato da qualche tempo, al discreto arbitrio de' Confessori, il poter moderare le penitenze, per non essersi potuta conservare in questa parte l'antica disciplina nel suo intiero vigore, à causa della tepidezza de' Christiani de' nostri giorni, in molti de' quali era per raffredarsi la Carità, secondo la profezia di Giesù Christo: hà nulladimeno la medesima Chiesa mostrato nel Conc. di Trento tutto il zelo, per conservarne tanto quanto era necessario, acciò la penitenza de' Peccatori fosse fruttuosa, e la loro conversione sincera; essendosene spiegata in una maniera così chiara, che reca maraviglia, come certe Opinioni in simili materie habbiano potuto radicarsi nella mente d' alcuni Dottori, e trovare credenza appresso molti Confessori; già che bastava confrontarle colla Dottrina di questo Santo Concilio, per trovarvi delle contrarietà.

Molto sollecitì devono essere anche i Pastori.

Per sodisfare dunque alle parti, che à Noi s' aspettano, in procurare che nella

nostra Diocesi s' amministri, e si riceva questo Sagramento di misericordia, conformemente all' intenzione della Santa Chiesa, palesataci e ne' Concilii, e colle penne de' suoi Pastori, e Dottori più insigni; ci siamo risoluti darvi questa Instruzione, tutta appoggiata sopra i sentimenti contenuti nella Sagra Scrittura, ne' Ss. PP. nelle Decretali de' Sommi Pontefici, ne' Sagri Concilii, nelle opere delli Autori più cospicui; à fine che questi lumi raccolti insieme, vi servano di guida sicura frà la densa caligine di tante opinioni, che in hoggi offuscano la verità. Speriamo, che per l' Amor di Giesù Christo, di cui sete ministri, vè nè prevalerete; con che renderete il Sagramento preparato dalla Divina Bontà per la riconciliatione de' Peccatori, efficace à i medemi; e vi dimostrarete fedeli dispensatori de' misteri di Dio.

La Chiesa cõserva sempre l' istesso spirito.

Tenete per certo; che ancorche la Chiesa non sempre osservi l'istessa disciplina esteriore circa la Penitẽza, ne conserva ella nondimeno in tutti i tempi il medesimo Spirito. Prescrive bensì gli modi di combattere, & abbatere il peccato, ò gli

gli uni, or gli altri; mà di continuo insiste, che non se gli conceda nè tregua, nè pace, sapendo bene, come insegna S. Agostino; che niente può assicurare la nostra conversione, se non l'Amor di Dio, e l'odio del peccato; e che chi diventa amico dell'uno, è forza dichiarisi nemico dell'altro.

Il nemico della salute fà sforzi maggiori cõtro questo Sagramento.

Non ignorava il nemico della nostra salute, essere il Sagramento della Penitenza l'unico dopo il Battesimo rimedio, per distruggere in noi il peccato, e farci ritornare nell' amicizia con Dio; e però niun altro de' Sagramenti hà impugnato in tante maniere differenti, come questo; fisso nel suo malvaggio dissegno di renderlo inutile in qualche modo.

I buoni Cattolici non hanno da temere dalle dottrine erronee degli heretici, colle quali hanno cercato, ò di dimminuire, ò di levare affatto l'efficacia à questo Sagramento; perche la fede gli preserva da questi pericoli; vi sono certi scogli nascosti circa il medemo, e perciò non da tutti conosciuti, de' quali sollecitamente guardar si devono; e la carità esigge da' Pastori, che si scuoprino; à fine che quel-

lì, i quali, fatto il novo naufraggio, s'appigliano à questa seconda Tavola per giongere felicemente al Porto, non urtino in essi miseramente, e non si perdino.

Questi scogli sono certe opinioni, proprie per adormentare i Peccatori, e per rendergli insensibili al male che portano nel seno: da tali scogli, pochi si guardano, perciòche essendo simili opinioni insegnate da' Dottori Cattolici, e non per anco disapprovate dalla Chiesa, pare à molti che possansi seguitare ad occhi chiusi; come se la condanna di varie proposizioni della morale, fatta in diversi tempi dalla Sede Apostolica sù 'l motivo dell' insusistenza de' loro fondamenti, e dell' inganno in cui tenevano le animè, non fosse ad homini prudenti avertimento bastevole, per caminare cauti nel discernimento delle altre; esaminandole seriamente, con intenzione pura di abbracciare quelle che più s' accostano alla verità, e di rigettare come sospette le favorevoli alla cupidità.

Regola per conoscere le opinioni pericolose.

Servirà per regola di tal discernimento, ciò che in questo proposito hà pronunziato Aless. VII. di fel. mem. dichiarando,

 che

che le opinioni pericolose sono quelle, le quali derivano da' ragionamenti lontani dalla semplicità Evangelica, e dalla Dottrina de' Ss. PP. slargando in danno delle Anime la strada della salute, dichiarata stretta dalla suprema verità, che è Iddio. *In rebus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepsit alienus omninò ab Evangelica simplicitate, Sanctorumq; Patrum Doctrina; & quem si prò recta regula fideles in praxi sequerentur, ingens eruptura esset Christiana vitæ corruptela. Quare ne ullo unquam tempore viam salutis, quam suprema veritas Deus, cujus verba in æternum permanent, arctam esse definivit, in animarum perniciem dilatari, seù veriùs perverti contingeret &c.*

* In Decr. super 28. prop. 24. Septemb. 1665.

Habbiate dunque per massima certa ed indubitata, fondata sopra l'oracolo del Vicario di Christo, che tutte le opinioni, le quali hanno qualcheduno de' sudetti caratteri, non sono atte à regolare le coscienze de' fedeli; imperòche, si come la Fede Christiana è appoggiata alla Sacra Scrittura, & alla Tradizione Ecclesiastica; così anche la Morale non riconosce altri ap-

poggi: nè vi lasciate venir in mente d'haver la Chiesa abbandonata questa alle sottigliezze dell'ingegno humano; di cui S. Gregorio disse. *Sapè sibi de se mens ipsa mentitur, sitque ut aliud in imis intentio supprimat, aliud tractantis animo superficies cogitationis ostendat.*

Past. p. 1. c. 9.

Avertimento nel leggere gli Autori.

Delle leggi meramente humane, come sottoposte alle vicissitudini de' tempi, i migliori espositori sono i Dottori contemporanei; mà della Legge divina, come incommutabile, ed invariabile, i veri interpreti sono gli antichi; ò perche più vicini à i tempi Apostolici, hanno saputo meglio i sentimenti de' Santi Apostoli; ò perche erano più riverenti della Tradizione Ecclesiastica, anche in materie morali: nè si deve in ciò mettere la loro dottrina commune à paragone colle opinioni delli Autori moderni, quando se ne allontanano.

Servitevi pertanto del lume della Tradizione Ecclesiastica, per discernere la verità; nè vi fermate alle sole apparenze di questa; cercandone delli addolcimenti per dare sodisfazione agl' huomini; poiche me-

ritareste in pena di questo vostro sregolato desiderio, la sottrazione de' lumi celesti; giusta à quel celebre detto di S. Agostino: * *spargens pęnales cœcitates super illicitas cupiditates*.

*l. 1. Conf. c. 18.

Supposto ciò che habbiamo detto sopra, che non meno la norma del credere, che del vivere Christiano, sia la Tradizione Ecclesiastica, come l' impariamo anche da un Sommo Pontefice. *Sit lex communis Ecclesiæ, Evangelium, Apostoli, Prophetæ, Canones Spiritu Dei constituti, & totius Mundi reverentia consecrati, & Decreta Sedis Apostolicæ ab his non discordantia*. Resta sapere in quali libri troveranno i Confessori questa tradizione; già che non à tutti è permesso il leggere i voluminosi Tomi de' Sagri Canoni, e dei Santi Padri. Essi ne troveranno una ricca compilazione nel corpo Canonico; ove vedranno infiniti casi di coscienza rissoluti conforme alla santità della morale Christiana. Frà i Teologi più antichi S. Tomaso, S. Bonaventura, S. Raimondo, S. Antonino, Angelo de Clavasio, Silvestro Prieras, e Martino Navarro hãno

Silv. 2.

Dove i Confessori troverãno la tradizione circa la penitẽza.

professata somma riverenza alla veneranda antichità; e di questa dimonstransi nelle loro opere fedeli discepoli. Frà gli moderni i Cardinali Toleto, e de Lugo hanno scritto degnamente sopra la penitenza, e daranno le loro opere appartenenti à questa materia, bei lumi ai Confessori.

Certe qualità necessarie nel Confessore.

Prima d'ogni cosa, fá mestieri di sapere quali siano le qualità del Confessore. Fà egli nel sagro Tribunale della Penitenza le parti di Giudice, di Padre, di Medico, e di Ministro; Uffizii, che domandano vita illibata, scienza, prudenza, pietà, carità, fortezza d'animo, segretezza inviolabile, maturità, e bontà di giudizio: dal che si vede, essere più difficile di quello communemente si crede, il trovare un buon Confessore, e Direttore d'anime: perciò il gran Padre spirituale Avila voleva che se ne cercasse uno frá mille, e S. Francesco di Sales, uno frá dieci mila, per esprimere con energia la scarsezza delle guide atte à condurre gli huomini nella strada della salute eterna, il che deve servire d'auvertimento a i fedeli per cercarne i migliori.

La

La 1. Vita innocēte.

1. La vita innocente, ed illibata meritamente si ricerca nel Confessore frà i primi requisiti. Perche se è Giudice, deve vivere di maniera che non se gli possano rimproverare da i rei i delitti, che in essi condanna: ciò dice il C. *Qui vult. dist. 6. de Pœnitentia*. *Sacerdos cui omnis offertur peccator, ante quem statuitur omnis languor, in nullo eorum sit judicandus; quæ in alio judicare est promptus*. Se è Padre, deve dare buon esempio, il quale vale più d'ogni esortazione, secondo quella sentenza di S. Gregorio. *Illa vox libentiùs auditorum corda penetrat, quam dicentis vita commendat; quia dùm quod loquendo imperat, ostendendo adiuvat ut fiat*. Se è Medico, conviene che stia sano, acciò non se gli dica *Medice cura te ipsum*. Se è Ministro del Sagramento, e dispensatore de' misteri della nostra Redenzione; tale qualità richiede la santità di vita; dovendosi trattare le cose sante, santamente. *Sancta sanctè*. Non pretendiamo già, che i Confessori siano impeccabili; sapendo che non ponno guardarsi da tutti i peccati veniali. * *In multis enim offen-*

Pastor. p. 2. c. 3.

* Iac. 3. 2.

*offendimus omnes*; esiggiamo ben sì da i medemi, che siano essenti da' peccati gravi, procurando di vivere sempre nella grazia di Dio: che s'avanzino giornalmente nella pietà; nell'esercizio delle buone opere; in tutte le virtù; e particolarmente nell'ardente zelo della salute dell'anime; per esser buon odore di Giesù Christo in ogni luogo; per accreditare appresso il popolo il loro ministero: per essere istromenti nelle mani di Dio capaci à convertire le anime: essendo certissimo, che una delle principali cause, per le quali molti Penitenti ritengono costumi rilasciati, si è, perche una buona parte de' Confessori mena vita disordinata; onde non facendo questi conto de' proprii peccati, non ne fanno nè meno di quei degli altri: da quì nasce ordinariamente quella massima, commoda all'istessi simili Confessori, che basti confessarsi dopo che s'è caduto nel peccato, per ottenere l'assoluzione, benche nella vita non si scorga alcuna emendazione; e come che la loro mente sempre più s'accieca frà le folte tenebre del peccato,

cato, pigliano essi le medeme tenebre per la luce, riputando le più stravaganti opinioni, ripieghi ingegnosi e sufficienti per patrocinare la causa de' Peccatori.

La 2. La Scienza.

Le qualità accennate del Confessore di Giudice, Medico, e Ministro del Sagramento domandano senza dubbio la scienza. L'esigge da lui come da Giudice il citato C. *Qui vult* ove si legge. *Caveat spiritualis Judex, ut sicut non commisit crimen nequitia, ita non careat munere scientia. Oportet enim ut sciat cognoscere, quidquid debet judicare; judiciaria enim potestas hoc expostulat, ut quod debeat judicare discernat.* La necessità della scienza ne' Medici spirituali dimostra egregiamente S. Gregorio.* *Quis cogitationum vulnera occultiora esse nesciat vulneribus viscerum? & tamen sape qui nequaquàm spiritualia pracepta cognoverunt, cordis se Medicos profiteri non metuunt, dum qui pigmentorum vim nesciunt, videri Medici carnis erubescunt.* Come Ministri del Sagramento e Guide dell' anime, ne hanno bisogno di molto; per non profanare il Sangue di Giesù Christo, i di cui meri-

* Pastor p. 1. c. 1.

ti

ti ſono contenuti nel Sagramento, amministrandolo ad indegni; e per non condurre le anime, eſſendo eſſi privi di lume, a' precipizii, giuſta quelle parole del Redentore: * *Cœcus ſi cœco ducatum præſtet, ambo in foveam cadunt.*

* *Matth. 15. 14.*

Deſidrareſſimo grandemente, che i noſtri Confeſſori foſſero eminenti in ſcienza, mà non potendo ciò ſperare di tutti, ci contenteremo, quando l' habbiano mediocre; già che un gran Papa ſe ne contenta nell' iſteſſi Paſtori, quando altre ottime qualità gli rendono degni di tal Miniſtero. *Dopo haver egli ciò dichiarato, ſpiega quali ſiano queſte due ſcienze, e dice. *Scientiam reputamus eminentem, quæ ſubtiles quæſtiones diſcutere, & definire novit, & in promptu reſponſiones habet. Ille habet mediocrem, qui ſcit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia neſciat reſpondere: & qui in libris veritatem eorum quæ ſcire tenetur ſcit quærere, etſi in promptu omnia non habeat.*

* *Innoc. III.*

Queſta ſcienza mediocre nel Confeſſore ſi può ridurre metodicamente à i ſeguenti capi. Che ſappia 1. Diſcernere, alme-

almeno con regole generali, il peccato mortale dal veniale, ne' casi più ordinarii. 2. Le circostanze, le quali mutano la specie, ò l'aggravano notabilmente. 3. I casi riservati al Papa, ed al Vescovo. 4. Quei che hanno qualche censura riservata annessa. 5. Quei ch' obligano alla restituzione. 6. I peccati più obvii in ciascheduna condizione, ò professione. 7. Le disposizioni esenzialmente necessarie ne' Penitenti, per essere capaci dell'assoluzione. 8. I casi ne' quali si devono ripetere le Confessioni passate. 9. Alcuni buoni consigli da darsi à i peccatori, per fare loro lasciare i peccati; in che consiste il maggior frutto delle Confessioni. 10. I Canoni penitenziali raccolti con diligenza da S. Carlo, per potere imporre penitenze alquanto proporzionate alla grandezza de' peccati. Tali notizie non si possono havere, se non s' è letto qualche buon Autore, che tratti tutte le materie appartenenti alla Teologia morale, e se queste non si possedono competentemente; perche, essendo appoggiate sopra le leggi positive, cioè Canoni, Bolle, e decre-

decreti; è impoſſibile che ſi poſſano indovinare per perſpicace che ſia l ingegno. Nè ſarà fuori di propoſito d' ammonire quì i noſtri Cōfeſſori, di non interrompere mai lo ſtudio d' un arte tanto difficile; ricordandoſi di ciò che S. Tereſa hà laſciato ſcritto, * e nella ſua vita, e nelle ſue opere, eſſere d' un eſtremo pericolo laſciarſi guidare da' Confeſſori ineſperti, e non ſufficientemente iſtruiti: da quei particolarmente, i quali preſumono ſapere più che non ſanno; perche affidati in ſe ſteſſi, non conſultano altri, ed in tal modo, rimanendo i falli che commettono nel confeſſare ſenza rimedio, dannano e ſe, ed i Penitenti.

* *In vita ſua c. 5. Et in via perfectio c. 5. 5*

La prudenza ſingolare, è il terzo requiſito nel confeſſare. Queſta nondimeno deve eſſere prudenza di ſpirito, e non di carne, la quale dà la morte.* *Prudentia carnis mors eſt*; ed è tale quella, che inclina ad operare per altri fini che per Dio, e per la ſalute dell' anime: come ſarebbe, ſeguitare nell' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza, la prattica di certi Confeſſori indulgenti, e tranſandanti;

La 3. La Prudenza.

* *Rom. 8. 6.*

ti; menare buone le uſanze depravate del Mondo, per non contriſtare i Peccatori, e le Peccatrici; e per non havere da contraſtare con eſſi: diſſimulare i peccati; ed iſcuſare le indiſpoſizioni, anche eſſenziali, de' Penitenti, per non perdere la loro grazia; anzi per renderſeli più benevoli: valerſi delle opinioni più larghe, per havere concorſo maggiore; e per aquiſtare credito appreſſo il volgo d' un huomo che francamente decide, e quaſi ſempre à favor della cupidità. La Prudenza dello ſpirito al contrario, inclina ad imitare i meglio iſtruiti, ed i più ſperimentati direttori delle anime, i quali ſono tutti attenti à procurare la loro ſalute, ed à ſradicare in eſſe le prave maſſime, ch' il commercio col ſecolo haveva loro inſinuate. Nè ſi curano di contriſtare, quando è ſpediente, i Peccatori, e le Peccatrici, perche ſanno dovere ciò operare la loro ſalute.

Queſta prudenza ſpirituale fá preferire la grazia, e l' amicizia di Dio, à quella di tutte le Creature; onde fá diventare i buoni Confeſſori nemici implacabi-

cabili del peccato, e persecutori di esso; finche habbia sloggiato da i cuori de' Peccatori. Fà loro sciegliere nell'amministrare il Sagramento della Penitenza opinioni le più ragionevoli, e le più rassomiglianti al vero. A tal fine domandano essi à Dio frequentemente il lume: purificano il cuore da ogni timore, e speranza mondane: si conservano sollecitamente nell'amicizia di Dio: preferiscono alle altre opinioni, le più conformi alla Dottrina dell'Evangelo, e de' SS. Padri, fedeli interpreti di esso. Ed evitano con gran diligenza le estreme; cioè le rilasciate, e le rigide; ritrovandosi per lo più il vero, si come la virtù, in mezzo. * Vi sono molte altre cose, ove la prudenza di spirito è necessaria, come nel dare i buoni consigli, nell'assegnare le penitenze, nell'indagare i peccati più nascosti, mà di questi punti si tratterà ne' suoi luoghi. Quì basti accennare ciò ch' il Concilio Lateranense 4. hà espresso in compendio in tale proposito. * *Sacerdos*, dice egli, *sit discretus, & cautus, ut more periti Medici superinfundat vinum, & oleum vulneribus sauciati*;

* *Cabass. de Iur. Can. ad Lector.*

* *can. 21.*

*ciati; diligenter inquirens, & peccatoris circumstantias, & peccati; quibus prudenter intelligat, quale illi consilium debeat exhibere, & cujusmodi remediũ adhibere; diversis experimentis utendo, ad sanandum Ægrotum.*

La 4. La Pietà.

La pietà, la quale secondo l'Apostolo è utile à tutto. * *Pietas ad omnia utilis est*, è necessaria per ben amministrare questo Sagramento: per lo che esortiamo col medesimo ogn' uno di voi, * *exerce te ipsum ad pietatem.* Tale esercizio consiste particolarmente nella meditazione delle cose Divine, e delle verità eterne; si nell' orazione, come nella lezione de' Libri spirituali; dove havendo ricevuti e lumi, ed impulsi à cercare unicamente Iddio, con facilità potrete fare passare i medemi nelli animi de' vostri Penitenti. Sopra tutto leggete ogni giorno il nuovo Testamento, ove troverete instruzioni piene di sugo per la vita spirituale; ed in compendio tutta la legge di Dio: la quale, secondo l'avertimento del Profeta, l'huomo da bene deve meditare giorno, e notte. * *In lege ejus meditabitur die, ac nocte.*

* 1. *Timot.* 4.

* *Ibid.*

* *Ps.* 1.

La 5. La Carità.

La carità de' Confessori conviene che

sia

ſia grande, ad imitazione di quella di S. Paolo, la dicui ampiezza volendo egli eſprimere, ſcrivendo a' Corintii dice, ch'il ſuo cuore s'era dilatato; * *Cor noſtrum dilatatum eſt*. Se i Confeſſori foſſero ripieni di queſta virtù, ò quanti frutti ne riceverebbero i Popoli! Mà è così rara in hoggi la vera carità frà i Miniſtri del Sagramento della Penitenza, che appena ſe ne ſcorge l' ombra nella più parte. Alcuni di eſſi ſtimano carità dare l' aſſoluzione à chiunque la domanda; ſenza riflettere punto, ſe queſta ſia per dare vita, ò morte, ſecondo la diverſità delle diſpoſizioni de' Penitenti. Altri credono eſercizio di carità, l' imporre penitenze leggiere, ſproporzionate affatto ed à i peccati commeſſi, ed à i biſogni preſenti del Peccatore. Altri à non ſcuoprire à i Peccatori il loro cattivo ſtato, ſotto vani preteſti di non metterli in mala fede; anche ove l' ignoranza è colpevole; ò non ſi deve preſumere. Simili carità raſſomigliano à quella d'un medico, il quale ò daſſe la medicina, per altro ottima, alla requiſizione dell' infermo, ſen

* 2. Cor. 6. 11.

za considerare se in quelle circostanze lo possa sanare, ò fare morire; ò che gli prescrivesse onzioni, e pozioni dolci, quando egli hà bisogno de' tagli, e delle bevande amare; ò per fine, non gli volesse scuoprire il suo grave pericolo, per dare sesto à i suoi affari, col titolo di non conturbarlo. La vera Carità Christiana cerca tutti i mezzi sovavi e forti, dolci, ed amari, con i quali possa ajutare i peccatori ad uscire dal miserabile stato del peccato. E come che la carità secondo l' Apostolo, è paziente, è benigna.* *Charitas patiens est, benigna est*, ella inclina i Confessori che l' hanno, ad una gran pazienza, e benignità verso i Penitenti. Queste due virtù principalmente si richiedono nel confessare persone rustiche ed idiote, come anche i peccatori invecchiati, ed habituati; e però procurate sentire tutti questi con somma patienza; non mostrando con alcun segno, che vi siano molesti. Parlate loro benignamente, per non sgomentarli, nè disanimarli dal far bene la loro Confessione. Se li potete assolvere, fatelo, dopo

* 1. Cor. 13. 4.

ha-

haver dato loro ricordi utili allo ſtato preſente de' medeſimi : ſe non potete, ò perche non ſono diſpoſti, ò perche hanno caſi riſervati, radoppiate allora in voi i ſentimenti di benignità ; rimoſtrate loro con viſo ſereno, e con viſcere paterne, diſpiacervi grandemente, non poterli conſolare queſta volta, col rimandarli aſſoluti. Promettete loro nell' iſteſſo tempo, d' impegnarvi di tutto il voſtro cuore per metterli in ſtato di ricevere l' aſſoluzione quanto prima, ſe ne ſono incapaci ; ed inſtradateli à chi hà facoltà de' peccati riſervati, ſe ſi tratta di queſti : facendo ad eſſi rifletere la gravezza di tali peccati, per la quale non tutti i Confeſſori aſſolvono, ed incoraggendoli ad andare à trovare i Confeſſori à tale effetto approvati, da' quali ſaranno ricevuti con amorevolezza, e con tutta la carità. Fate loro intendere, che non mancherete pregare Iddio per loro, e che farete anche voi qualche penitenza à loro diſcarico, acciò che Iddio dia loro la grazia della vera converſione. Biſogna parimenti che i Confeſſori uſino carità à

i peccatori nell' imporre le Penitenze; cioè non n'esiggano tanta quanta potrebbero secondo il rigore de' Canoni; perche, come dice S. Carlo nell' istruzione de' Confessori, richiede da loro tale moderazione anche la prudenza. *Pro imponenda Pœnitentia*, dice il Santo, *prudens debet esse Confessor; nec ita levem adhibeat, ut clavium potestas inde contemnatur, & ipse peccatorum alienorum evadat particeps; nec ita etiam gravem aut diuturnam, ut Pœnitentes ei obsequi recusent, aut acceptam ex integro non exequantur*: Mà delle delle penitenze tratteremo ampiamente più basso.

La 6. La Fortezza d' animo

*Eccli 7.6.

La fortezza d'animo è virtù propria del Giudice, giusta al detto dello Spirito Santo; *Noli quærere fieri Judex nisi virtute valeas irrumpere iniquitates*. Questa fortezza consiste principalmente; nell. ammonire, ove v' è il bisogno, senza alcun rispetto Nell' adoperare rimedii salutevoli al Penitente, ancorche amari. Nell' obligare alle restituzioni della robba, e della fama; alla compensazione de' danni fatti: alla remozione delle cose che lo co-

lo coſtituiſcono nell' occaſione proſſima, ancorche queſte al Peccatore foſſero utili, ò neceſſarie, quanto ſono all' huomo l' occhio, la mano, ed il piede, ſecondo la dottrina di Gieſù Chriſto. E nell' imporre le Penitenze convenienti; e conformi alla mente della Chieſa. Il diffetto di tale vigoroſa condotta ne' Confeſſori procede dal deſiderio che hanno di piacere agli huomini, il quale ſe ſi poteſſe ſradicare da i cuori de' Miniſtri della Chieſa; il Mondo, ſecondo S. Gio: Chriſoſtomo, ſarebbe purgato da' vizii. * *Tolle*, dice queſto S. Dottore, *hoc vitium à Clero, ne velint hominibus placere, & omnia vitia reſecantur*.

* *Hom.43. Op. imp. in Matth.*

La 7. La Segretezza.

Della ſegretezza inviolabile del ſigillo della Confeſſione, ogn' uno è perſuaſo, perche i Caſiſti ne trattano ampiamente, nè ſi ſono rilaſciati in queſta materia. Gioverà nondimeno dare quì alcuni avertimenti più neceſſarii in tale propoſito. 1. Eſſere ad ogni Confeſſore eſſenziale, per riſpetto al ſegreto, la ſobrietà; imperciòche chi hà la mente turbata dal vino, non eſſendo Padrone di ſe

ſteſſo, facilmente può rivelare quello hà ſentito nella Confeſſione; e però chi haveſſe tal vizio, è tenuto ſtrettamente d' aſtenerſi dall' immoderato bevere, ò dal Confeſſare. 2. Doverſi aſtenere i Confeſſori, e particolarmente i Parochi, dal dire delle ingiurie in publico alle Perſone; acciò non diano à penſare a i Circoſtanti, havere ſaputa la materia dell' ingiuria nella Confeſſione. 3. Devono parimenti aſtenerſi dal parlare troppo, anche in generale, delle Confeſſioni ſentite, perche * *in multiloquio non deerit peccatum*. 4. Tenere in ſegreto non ſolo i peccati ſentiti in Confeſſione, mà anche tutto ciò, che rivelato rende la Confeſſione odioſa: come ſarebbe quello, che ſaputo cagiona roſſore al penitente, danno in robba, ò in fama, à lui ò à ſuoi Congionti &c. 5. Quando il Confeſſore sà qualche delitto in Confeſſione, e lo sà parimenti d'altronde; conviene che ſeguiti la Dottrina di S. Tomaſo; il quale dice — * *Opinio eſt communior, quod illud quod homo alias ſcit, ſivè antè Confeſſionem, ſivè poſt, non tenetur celare quantum ad id*

*quod*

* *Prov.* 10. 19.

* *In* 4. *Sent. diſt.* 21. *q.* 3. *art.* 3. *in c.*

*quod ſcit ut homo: poteſt enim dicere, ſcio illud, quia vidi. Tenetur tamen celare illud in quantum ſcit ut Deus: non enim poteſt dicere, ego hoc audivi in Confeſsione. Tamen propter ſcandalum vitandum, debet abſtinere nè de hoc loquatur, niſi immineat neceſsitas.*

L'ultimo requiſito d'un buon Confeſſore, è la maturità, e la bontà del giudizio, acciò poſſa giudicare bene di tutto. La maturità s'aquiſta cogli anni; mà la bontà del giudizio s'hà dall' Autore della natura: e però formando ordinariamente ogn'uno bon concetto del ſuo, eſortiamo i Sacerdoti novelli, à non fidarſi in ciò di ſe ſteſſi. Conſultino con perſone dotte, da bene, e prudenti, alle quali eſſi ſiano noti. Si ſottomettino intieramente al loro parere, non tanto ſopra la capacità del ſapere di quello inſegnano i Dottori in materia della Penitenza e de' Caſi; mentre perciò baſta d'haver qualche poco d'ingegno, e di memoria; come ſopra la diſpoſizione naturale à ben giudicare delle coſe: qualità, al mancamento della quale il tempo non ſuppliſce,

L'8. qualità il Giudizio buono, e maturo.

ſce, e pure dal diffetto di eſſa proviene la maggior parte delle traſcoratezze, che ſi commettono nell' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza; le quali rimanendo ſegrete, diventano irremediabili; colla perdita di molte anime.

I Penitenti commetto no molti diffetti intorno al Sagramēto della Penitenza.

Dopo havervi parlato delle qualità che ſi richiedono ne' buoni Confeſſori, è tempo di ſpiegarvi le diſpoſizioni de' Penitenti, già che giovarebbe poco, che quelli foſſero abili, ſe queſti non foſſero eſenti da' diffetti, i quali per lo più rendono la penitenza infruttuoſa. Alcuni di queſti diffetti precedono la Confeſſione, altri l'accompagnano, ed altri la ſieguono.

Alcuni di queſti precedono, altri accompagnano, altri ſieguono la Confeſſione.

Quelli che precedono la Confeſſione ſono. Il 1. Tralaſciare di fare diligente eſame della ſua coſcienza, per ſcuoprire in eſſa il numero de' peccati mortali (da' quali Iddio guardi ogn'uno) colle circoſtanze che mutano ſpecie, ò che aggravano la medeſima notabilmente. La traſcoratezza della perquiſizione ragionevole di ciò che habbiamo detto, rende l' omiſſione d' alcuni peccati mortali,

Il 1. Che precede è l' omiſſioni d' un diligente eſame.

i qua-

i quali nell'atto di Confeſſarſi non vengono in mente, ugualmente colpevole, come ſe foſſero volontariamente tacciuti: poiche ſi preſume volere una coſa, quando non s' adoprano mezzi neceſſarii per ſchivarla: così diciamo, che un tale ſia cauſa della morte d'un altro, ſe non gli hà ſomminiſtrati gli alimenti, ſenza i quali non poteva vivere. Preſentandoſi dunque a i voſtri piedi Penitenti, de' quali giudicate che ò non hanno fatto detto eſame, ò l' hanno fatto negligentemente, eſortandoli caritatevolmente alla dovuta preparazione, iſtruiteli come la devono fare, ed eſibite loro la voſtra prontezza in ſentire la loro Confeſſione, ſubito che v' aviſeranno d' haver ſodisfatto à queſta loro parte.

Il 2. diffetto de' Penitenti, è di tacere alle volte ſpontaneamente qualche peccato mortale. Procede tale taciturnità 1. Dalla poca fede de' Penitenti, i quali non apprehendono abbaſtanza la gravezza del ſacrilegio, e del miſero ſtato, in cui mette le anime che lo commettono. 2. Dalla mancanza d'iſtruzioni in que-

Il 2. Il tacere pensatamente qualche peccato mortale.

questo punto. 3. Dal non sapere i Confessori fare il loro uffizio in quel sagro Tribunale. 4. Per fine, perche i Penitenti non hanno tutta la confidenza in quel Paroco, ò in quel Confessore. Se viene dalla mancanza della fede de' Penitenti, rappresentate ad essi l' enormità del sacrilegio, che in tale caso si commette. Fate loro rifletere alla stravagante pazzia d' un huomo, il quale, havendo nelle mani un medicamento efficacissimo per ricuperare la salute perduta, volesse corromperlo col mescolarvi del veleno, e darsi morte. Che se è terribile la morte del corpo, più assai è quella dell' anima, sostanza assai più nobile. Mettete loro avanti gli occhi il pericolo grande, che sourasta loro di potere morire ogni momento nel peccato; e dannarsi eternamente. Se fosse mancamento d'istruzioni; istruiteli: che il solo peccare è vergognoso, mà che il confessare il peccato è glorioso; perche sì come la comissione di esso ci fá suoi schiavi, secondo quelle parole dell'Apostolo. * *Nescitis, quoniàm cui exhibetis vos servos ad obedien-*

* Rom. 6. 16.

*diendum, servi estis ejus cui obeditis, sivè peccati ad mortem, sivè obeditionis ad justitiam*; così la Confessione del medemo ci fá trionfare di esso; stante che con questa, fatta debitamente; lo vinciamo, e distruggiamo affatto. Che il Confessore è stato istituito da Dio, huomo, e non Angelo; acciòche sapesse compatire le miserie, e le infermità humane, dalle quali anche esso è circondato; il che deve animare i peccatori ad aprire le loro coscienze candidamente. Che il segreto della Confessione è inviolabile, sotto pena di fuoco eterno e temporale; la quale cosa mette fuori d' ogni pericolo il detto in Confessione. Se il diffetto deriva dal non sapere il Confessore il suo mestiere, l' impari da i più sperimentati; e sappia le regole più communi per ricavare tutti i peccati da i Penitenti; di queste nè toccaremo alcune, trattando della Confessione; per ora ci contentiamo d' avisare i nostri Confessori, che devono onninamente fare delle interrogazioni à tempo debito a' loro Penitenti, ogni qual volta che s' accorgono che i

medemi non si spiegano sufficientemente, ò non scoprono tutto schiettamente: esigge questa parte dal Confessore S. Tomaso, il quale così ne parla. *Dicendum, quod Sacerdos debet perscrutari conscientiam peccatoris in Confessione, quasi medicus vulnus, & quasi Judex causam, quia frequentèr quæ præ confusione confitens taceret, interrogatus revelat*. Et il Can. *Qui vult. De Pœnit. dist. 6.* dà l'isteso avertimento al Confessore. *Diligens igitur Inquisitor, & subtilis Investigator, sapienter, & quasi astutè interroget à peccatore, quod forsitan ignoret, vel verecundià velit occultare*. Se per fine mancano i Penitenti contro l'integrità della Confessione per non havere confidenza a i Parochi, ed altri Confessori, procurino gli uni, e gli altri di conciliarsela in tutti i modi. Trattandoli, come habbiamo detto, con grande benignità, affabilità, e carità; vivino in maniera che la loro conversazione irreprensibile concilii à i medesimi stima, e rispetto appresso tutti: ed evitino i minimi sospetti di non sapere tenere segreto; e perciò si ricordino di quell' avertimento

* *In 4. Sent. dist. 19. in exposit. textus.*

che

che dà S. Tomaso à i Confessori. * *Exhibeat se Sacerdos*, dice il Santo, *multa maturitate, ne verbosus, aut loquax sit; ne propter hoc videatur ut suspectus in Confessione; nec sedeat in conviviis, in multitudine frequenter loquentium, ne aliquod verbum exeat ex ore suo, quod noceat ipsi de revelatione Confessionis. Et si audiat verbum injuriosum à Parochianis suis, non reddat eis vicem pro vice, ne propter hoc insinuetnr revelasse Confessionis peccatum.*

* *Opusc. 19. alias 65. art. 3. in C.*

Il 3. il differire la contrizione fino al tempo della confessione.

Il terzo diffetto de' Penitenti avanti la Confessione, è il differire la contrizione à quei momenti, quando si trovano à i piedi del Confessore: stante che è più difficile di quello communemente si crede, il convertirsi sinceramente à Dio, dopo che si è vissuto un tempo notabile ne' peccati mortali, e particolarmente in qualche habito pravo: essendo necessario, che trè cose vi concorrino. 1. La sincera detestazione di tutti i peccati mortali, la quale stacchi in modo la volontà invischiata in essi, che non nè voglia più nissuno. 2. Un proponimento effi-

cace di evitarli in avenire, la quale efficacità indica l'obligo di provedere, e preparare mezzi opportuni à questo fine. 3. La disposizione à dare sodisfazione conveniente à Dio offeso, colla penitenza proporzionata à i peccati. Dal che si vede, che è come impossibile, senza quelle grazie miracolose, che operano instantanee conversioni, come nel buon ladrone, che i peccatori rei di colpe mortali, possano havere tutti gli accennati sentimenti in quelle strettezze di tempo. Hanno bene conosciuta questa verità i i Santi Padri, da' quali viene chiamata la penitenza – *laboriosus baptismus* – onde il Conc. di Trento, nel luogo * in cui riferisce le accennate parole, afferma che non potiamo ritornare alla novità, ed all' integrità della vita spirituale nel Sagramento della penitenza, senza molte nostre lagrime, e stenti; la quale espressione dichiara l' obligo di quei che hanno persa questa vita, col perdere la grazia santificante, di dovere fare diversi atti di penitenza per disporsi à ricevere da Dio gli ultimi ajuti necessarii per conver-

* *sess.* 14. *c.* 2.

ver-

vertirsi à lui di tutto il cuore, esiggẽdo ciò la Divina Giustizia, come ivi attesta il medemo Concilio. Per diffetto di tale previa disposizione, per mezzo de' continuati atti di Penitenza, secondo il bisogno de' Penitenti, s'avera ciò che dice S. Ambrogio, trovarsi più facilmente persone, che hanno conservata l'innocenza battesimale, che Penitenti i quali habbiano fatta congrua penitenza: * *Faciliùs inveni*, dice egli, *qui innocentiam servaverunt, quàm qui congruè egerunt Pœnitentiam*.

*l. 2. de Pœnit. c. 10

La prima cõdizione della Contrizione, che contẽga qualche atto d'amor di Dio

La Contrizione che si ricerca ne i Penitenti, deve havere due condizioni. La prima che sia accompagnata di qualche atto d'amore di Dio, essendo ciò (ponderando bene tutte le ragioni) il più probabile; e questo amore deve preponderare ad ogni altro amore gravemente disordinato verso le creature: di modo che il Peccatore coll' amor appretiativo ami Iddio sopra tutte quelle cose, che l'hanno costituito reo del peccato mortale, ò che lo possono costituire. Che questo amore debba essere di tale sorte, lo dimostra la necessità assoluta di cacciare dal

cuore il mentovato amore delle Creature, nel quale propriamente consiste il peccato mortale; e questo amore non si può sloggiare, se non per mezzo d'un'opposto, che è l'amor di Dio, il quale perciò deve essere predominante: altrimenti non vincerebbe l'amore peccaminoso delle creature. Nè serve il dire, che ogn'atto d'amore di Dio sopra tutte le cose, basti per giustificare, e però sempre sarebbe giustificato il peccatore avanti l'assoluzione; perche tale prerogativa non si concede che all'amore di Dio perfetto, e non all'imperfetto, quale qui domandiamo; la quale perfezione non la riceve dal solo motivo, mà dall'intensione dell'atto, come l'affermano gli antichi Teologi comunemente, i quali spiegando la differenza frà la contrizione imperfetta; e la perfetta; comparano la prima al giorno che comincia, e la seconda al giorno chiaro; il che prova, che essi le stimavano tutte due della medema specie, differenti solo nel più e meno. Riconosce anche il Cattechismo, dato in luce per decreto del Conc. di Trento, la necessità di questa intensione

ne nella contrizione, acciò sia capace di scancellare i peccati mortali fuori del Sagramento della Penitenza; volendo che per tal effetto si conduca ad un grado eminente: *Vt enim hoc concedamus*, dice il Cattechismo, *Contritione peccata deleri*; *quis ignoret eam adeò vehementem, acrem, & intensam esse oportere, ut doloris acerbitas, cum scelerum magnitudine aequari possit. At quoniam pauci ad hunc gradum pervenirent &c.*
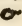
S. Tomaso afferma espressamente, essere dell'essenza della Penitenza, di odiare il peccato in quanto è offesa di Dio, ciò è per l'amor di Dio: * *Peccatum*, dice il Dottor Angelico, *non potest sine vera Poenitentia remitti, ad quam pertinet deserere peccatum, in quantum est contra Deum*: e facendo la conclusione universale, deve questa havere luogo tanto fuori che dentro il Sagramento; poiche, anco nel Sagramento vi vole vera Penitenza, che è come materia di esso. Ed in fatti, Giesù Christo, nell'istituire questo Sagramento, non hà alterato nella sostanza ciò che in tutti i tempi à dietrò costituiva la ve-

*p. 3 q. 86. art. 3. in corp.*

ra Penitenza, della di cui essenza, come è noto, era l'amor di Dio sopra tutte le cose incompatibili coll' amicizia di Dio; solo per sua infinita Bontà hà proveduto, che il Sagramento supplisse all' imperfezione di tal atto, à fine di agevolare la conversione de' Peccatori; coll' aggiungervi di più il precetto della Confessione: Onde sì come vediamo, che nel Sagramento del Matrimonio, non hà fatto altro che inalzare il contratto civile, che avanti l' Evangelo compiva il Matrimonio, alla dignità di Sagramento; così ancora hà sublimata la Penitenza ad una consimile prerogatiua; senza distruggerne l' essenza.

Nè il Sagro Concilio di Trento hà dichiarato il contrario, come evidentemenciò costa dall' Istoria del medesimo, composta dal Cardinal Pallavicino; ove descrive il seguito nelle Congregazioni preparatorie, precedenti alla sessione 14. Anzi, parlando il Concilio al cap. 4. di questa sess. *de Pœnitentia*, nella forma che siegue. *Illam vero contritionem imperfectam, quæ attritio dicitur; quoniam vel ex*

*turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ, & pœnarum metu communiter concipitur*, c' insegna che la contrizione imperfetta, necessaria nel Sagramento della Penitenza, si chiamava da i Teologi insino al decimosesto secolo attrizione; alla quale meritamente conviene tale denominazione, poiche le cose imperfettamente contrite, sono attrite, come dice S. Tomaso:* onde includẽdo tale attrizione, secõdo la mẽte del Concilio, qualche grado di dilezione, con savia circonspezione ne spiega la natura, col dire; ch' ella nasce ordinariamente dal motivo delle pene, ò della laidezza del peccato; nè niega, come vorrebbe l' opinione opposta, ch' ella non riceva successivamente qualche motivo dell' amor di Dio; anzi l' espressione, *ex pœnarum metu &c. COMMUNITER concipitur*, pare che non lasci luogo di dubitare dell' accennata mente del Concilio; già che l' attrizione che non contiene niun grado d' amore, sempre comincia dal motivo delle pene, &c. mà la contrizione imperfetta, della quale parla nell' allegato luogo il Concilio,

*Morinus de Pœnit. l. 8. c. 2. & c. 4.*

* *Suppl. q. 1. art. 2. ad 2.*

potendo alle volte prendere l' origine da un leggiero moto d'amore, à cui ſucceda qualche altro motivo ſopranaturale, per il quale non ceſſi d' eſſere attrizione; con ragione ſi ſono ſerviti i Padri di quel venerando congreſſo della parola *COMMVNITER*, cioè ordinariamente. Si deve dunque procurare da i Confeſſori, che i Penitenti habbiano la contrizione imperfetta, nè ſi contentino della ſola attrizione ſervile, per altro ottima, ed utile; particolarmente à i Peccatori che fanno poco caſo de' peccati mortali, i quali non còsì facilmente ſi muovono nel principio dall' amore, da eſſi poco conoſciuto, del quale nondimeno ſono capaci. Dovete ancora uſare queſtà diligenza con i Penitenti; perche eſſendo l' opinione ch' eſigge qualche grado di dilezione più tuta per riſpetto al Sagramento, che non eſpone ad alcun pericolo, queſta deve metterſi in prattica, conforme al precetto implicito della S. M. d' Innocenzo XI. nella cenſura della prima propoſizione delle da lui dannate.

La ſeconda condizione della contri-

zione ſagramentale è, che ſia ſoprana-turale, cioè che habbia per motivo qualche verità revelata da Dio, e ſpecialmente la ſua bontà infinita, per la quale egli merita e vuole eſſere amato ſopra tutte le creature; e che provenga dal moto dello Spirito Santo, il quale chiamaſi grazia eccitante; non baſtando per la contrizione motivi humani buoni, nè i ſoli sforzi naturali. E benche ſia difficile il diſcernere certamente ne i Penitenti gl' impulſi divini dalli humani, nulladimeno puole eſſere utile per tal effetto à i Confeſſori il ſapere alcuni contraſegni de i moventi tanto differenti, per non laſciarſi ingannare in materia cotanto importante. S. Paolo ci atteſta, che Eſaù dopo havere venduta la ſua primogenitura al fratello Giacob, ſi pentì di quel ſacrilego trafico, e ricercò con lagrime farne penitenza; e non gli riuſcì. *Non invenit pœnitentiæ locum, quamquàm cum lacrymis inquiſiviſſet eam.* S. Tomaſo ſpiegando queſto luogo, dice eſſere ſtata vana la ſua penitenza, perche non hà pianto il peccato della

La 2. Condizione della Côtrizione, che ſia ſopranaturale.

*ad Hab. 12*

vendita, mà il danno della perdita. * *Non quia vendiderit primogenita, sed quia perdiderit: unde non dolebat de peccato venditionis, sed de damno perditionis*. Dal che il S. Dottore cava la seguente conclusione. *Interdum aliquis pœnitet, non propter amorem justitiæ, sed propter timorem pœnæ; vel damni temporalis*: da queste parole si possono cavare due conseguenze; la prima, che è dubiosa quella penitenza, la quale si ferma nel motivo della pena, senza passare all'amore della giustizia, ò sia santità: ciò afferma espressamente anche S. Agostino. *Quid est magnum* dice egli *timere malum? Magnum est nõ facere malum, magnũ est amare bonum. Nã, & Latro timet malum, & ubi non potest non facit, & tamen latro est. Deus enim Cor interrogat, non manum. Lupus venit ad ovile oviũ, quærit invadere, quærit jugulare, quærit devorare; vigilant pastores, latrant canes, nihil potest, non aufert, non occidit; sed tamen lupus venit, lupus redit. Numquid quia ovem non tulit, ideò lupus venit, & ovis redit? Lupus venit fremens, lupus redit tremens; lupus est tamen, &*

*fre-*

* sup. epist. ad Hab. c. 12. lect. 3.

* Serm. 178. alias 19. de Verbis Ap. c. 9.

*fremens, & tremens: interroga ergo te quisquis vis judicare; & vide si tunc non facis malè, quando potes facere, & ab homine non puniri; tunc times Deum. Nemo est ibi, nisi tu & ille cui facis malum, & Deus qui ambos videt. Vide, ibi time, parum est, quod dico vide, ibi time malum; ibi ama bonum. Nam etiamsi* TIMORE GEHENNÆ *non facis malum, nondùm es perfectus. Audeo dicere, si* TIMORE GEHENNÆ *non facis malum, est quidem in te fides, quia credis futurum Dei esse judicium; gaudeo fidei tuæ; sed adhuc timeo malitiæ tuæ. Quid est quod dixi? Quia si timore* GEHENNÆ *non facis malum, non* AMORE JUSTITIÆ *facis bonum*. S. Tomaso s' uniforma alla dottrina di S. Agostino affermando, non haver Antioco conseguita la remissione de' peccati; perche solo temeva la pena, e nulla amava la giustizia. * *Antiochus veniam consecutus fuisset, si verè pœnituisset, sed non habuit veram pœnitentiam; quia non ex* AMORE JUSTITIÆ *de peccatis commissis dolebat, sed* TIMORE POENÆ, *quam expectabat,*

* *In 4. sent. dist. 20 q. 1. a. 1. quest. 1. in resp. ad 1.*

*vel*

*vel dolore pœna, quam sustinebat.* Ecco le due sorti di pene ch' egli temeva, l' eterna, *quam expectabat*, temporale, *quam sustinebat*.

Come i Confessori devono condurre i Penitenti per il timore all'amore.

Se dunque vedrete ne' Peccatori sentimenti di penitenza cagionati dalla sola considerazione delle pene dell' Inferno, date loro buon animo, assicurandoli essere di tali sentimenti Autore lo Spirito Santo, che con questi primi tocchi, proporzionati alla loro vita scorsa senza alcun timore de' giudizii di Dio, li stimola vivamente alla penitenza colla rimembranza di essi. Mà non vi contentate di ciò, conduceteli più avanti; rivocando loro in memoria tutti i benefizii communi, e particolari, ricevuti da Dio, per i quali devono corrispondere con gratitudine al loro Benefattore, astenendosi d' offenderlo in avenire. E passando oltre, rappresentate à i medemi la bontà infinita del medemo Dio, per la quale egli deve essere ubidito senza contradizione, ed amato senza misura; benche non havesse ne' beni à darci, nè castighi per punirci. Nè pensate già, che

lo

lo Spirito Santo, il quale è amore ſoſtanziale, eche picchia à i cuori de' peccatori per introdurvi l'amore, ſia più parco à communicare ad eſſi il dono dell'amore, che quello del timore; eſſendo l'uno e l'altro puro dono ſuo; già che nè amare Iddio, nè temere i ſupplicii eterni naturalmente è diſpoſizione propria al Sagramento.

Il ſolo timore delle pene temporali rende la Penitenza nulla.

Se il ſolo timore delle pene dell'altra vita rende la Penitenza incerta, il ſolo timore delle pene preſenti la rende affatto nulla; per eſſere non ſolo l'atto, mà anche l' oggetto di queſto timore meramente naturale. E però, ſe quell' homicida hà il dolore, perche è inquiſito dalla giuſtizia, ò quella donna ſcandaloſa, perche le ſouraſta l' eſilio, ò la fruſta; ogn' uno conoſce che non hanno dolore proporzionato al Sagramento.

Il dolore cagionato dal danno temporale rende la Penitenza infruttuoſa.

S' inferiſce in oltre dalle parole riferite ſopra di S. Tomaſo, che il dolore per il danno temporale, che il peccato hà cagionato, e non per altro, rende ſimilmente infruttuoſa la penitenza. Ciò ſi ſcorge, 1. Dal vedere il penitente pieno

no di confusione, per essere palese al mondo il suo peccato 2. Dal sentirlo tutto sconsolato di qualche perdita temporale, effetto del suo peccato, mostrando per altro poco sentimento di Dio, e dell'offesa sua: 3. Quando cerca con ansietà consigli dal Confessore per riparare alla confusione havuta, ò alla perdita fatta, e che non ne domanda per evitare i peccati: 4. Quando si sappia, ch' egli non si curava del suo peccato mentre era occulto, ò che non lo daneggiava temporalmente, e solo dopo ne mostra qualche pentimento: E' vero, che Iddio si può servire anco de' danni temporali nell' Economia della conversione de' Peccatori; anzi giornalmente si serve per tal effetto, non solo della perdita de' beni e della sanità, mà di tutte le altre disgrazie che loro succedono; secondando in tal modo cogl' effetti della sua Providenza esterna, le operazioni dell' interna; nondimeno in quel caso fá in essi maggior impressione la perdita di Dio, che quella delle Creature, segno distintivo de' moti della grazia, da quei

Iddio si serve de' danni temporali nell' economia della conversione.

del-

della natura.

Un eccellente contrafegno del dolore fopranaturale sì è, quando fi vede che il Peccatore moftra un animo generofo à rompere i legami del peccato per affrancarfene; imperòche, effendo la grazia della converfione operativa; fe non fe ne vede il principale effetto, che confifte nell' accennata riffoluzione, chiamata communemente propofito fermo, bifogna conchiudere, ò che il peccatore non habbia ancora tale grazia, la quale egli perciò deve domandare inftantiffimamente à Dio; ò che egli non vi corrifponda: perloche nell' uno, e l' altro cafo non hà ancora fufficiente dolore. Così parimenti, fe il Penitente apprende le verità ch' il Confeffore gl' infinua, e moftra docilità in quello fe gli dice, buon fegno: mà fe in tutto il tempo della Confeffione difputa col Confeffore; fe ogni verità li pare rigore, ogni penitenza impofta fecondo le regole della Chiefa gli è infopportabile; cofa fi può penfare fe non, che la grazia di Dio non opera ancora efficacemente in quell' anima,

Eccellẽte contrafegno d' un dolor fopranaturale.

ma, e che fá meſtieri diſporla meglio prima di aſſolverla?

Vno de i ſegni di dolor ineſficace.

E' ancora un ſegno di dolore ineſficace, quando ſi vede il Peccatore tutto turbato da' penſieri del pericolo della ſua dannazione, in cui l' hanno poſto i ſuoi peccati; ſenza che ſi ſcorga fortificato ed animato ad uſcirne. Si vedono perciò alcuni piangere, ſoſpirare, havere deſiderii vaghi di convertirſi; mà tutte queſte coſe non durano, ſe non quanto dura il diſturbo nel loro animo: paſſato queſto, paſſano anche quell' apparenze di dolore. Il dolore efficace penetra inſino nella volontà, la quale lo conſerva independentemente da i tumulti della parte ſenſitiva dell' anima.

Il 4. diffetto avanti la Confeſſione.

Il quarto diffetto che commettono i Penitenti avanti la Confeſſione sì è, il non cercare Confeſſori dotti, eſemplari, e dotati di prudenza Chriſtiana; mà al contrario Confeſſori di poca habilità, e deboli, i quali non eſiggono mai da' loro Penitenti la correzione de' peccati abituali, e la remozione delle occaſioni proſſime prima di aſſolvergli; non gli obligano alle reſti-

restituzioni, se non ne' casi rarissimi; non prescrivono loro penitenze medicinali, raccomandate dal Concilio di Trento: non si curano d' indagare le cause, e le circostanze necessarie alla piena cognizione de' peccati. In somma s'indrizzano ad essi i Peccatori, perche non solo non danno loro alcuna molestia; mà di più gli ajutano colle dottrine storte à scusare i loro misfatti; conche li lasciano dolcemente riposare nel mortifero letargo delle loro iniquità. Sappiano però simili Confessori, e Penitenti, ch' il Confessore non è che Giudice delegato del supremo Giudice Giesù Christo; e che conseguentemente egli non può arbitrare nel Tribunale contro la mente del delegante, palesataci nelle Sagre Scritture, e nelle regole prescritte dalla Chiesa, per la legitima amministrazione di questo Sagramento; imperòche come dice S. Gregorio il grande, *Tunc vera est absolutio Præsidentis, cùm æterni arbitrium sequitur Judicis*. Altrimenti, quel povero peccatore, quando crederà havere havuta l'assolutoria in buona forma, s'accorgerà tardi, all' ora della morte, mo-

*Hom. 26. in Evang.*

men-

mento formidabile del Giudizio particolare, rimanere tuttavia reo di lesa Divina Maestà, in pena d'haver cercato Confessori che dissimulano i vizii, ed adulano i peccatori. *Magistros prurientes auribus*; provenendo ciò dal fondo corrotto del suo Cuore, il quale cercava fomenti, e non medicamenti, alle proprie cupidigie; potendosi ad essi applicare quello racconta Isaia de' Peccatori del suo tempo. *Qui dicunt videntibus* così si chiamavano nella legge antica i Profeti Interpreti della volontà di Dio, *nolite videre, & aspicientibus, nolite aspicere nobis ea quæ recta sunt, loquimini nobis placentia, videte nobis errores*. E però non douranno maravigliarsi, se quando si stimeranno sicuri, all'ora si sentiranno perseguitati dalla Giustizia Divina. *Cum dixerint pax, & securitas, tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti, & non effugient*.

2. *Ad Timoth*. 4. 3.

c. 30. 10.

1. *Thessal*. 5. 3.

Sappiano di più i Peccatori, ed i Confessori conniventi, e trascurati, ch' il Confessore è un medico spirituale delle anime, perloche deve egli imitare l'operare

rare de' buoni medici, i quali non risparmiano, nè le amarezze delle medicine, nè il dolore de' tagli e delle adustioni, quando la salute de' loro amalati lo richiede. S. Cipriano c'insegna questa verità con parole degne d' essere quì riferite. *Imperitus est*, dice egli, *Medicus, qui tumentes vulnerum sinus manu parcente contrectat, & in altis recessibus viscerum mortale virus inclusum, dum servat exagerat. Aperiendum vulnus est, & secandum, & putredinibus amputatis, medela fortiore curandum. Vociferetur, & clamet licet, & conqueratur æger impatiens per dolorem; gratias aget postmodùm, cum senserit sanitatem.*

* *De Lapsis*

Habbiamo già toccato sopra, che la Contrizione rinchiude in se necessariamente un sincero proponimento di non commettere più i peccati, quelli in particolare de' quali uno si confessa, perche non può chiamarsi pentito, chi hà ancora le volontà di commettere ciò che cagiona il suo pentimento: nulladimeno pigliandosi gran sbagli in questa materia, e da' Penitenti, e dall' istessi Confessori,

ſarà bene di ſpiegarlo più ampiamente.

Il 5. difetto avãti la Confeſſione.

Il 5. dunque diffetto de' Penitenti avanti la Confeſſione, è il mancamento d'un vero propoſito d'aſtenerſi in auvenire dal commettere generalmente tutti i peccati mortali, e ſpecialmente quelli de' quali ſente all'hora il Peccatore la ſua coſcienza rea.

Ricordo importante per formare il propoſito di non peccare.

Si perſuadono molti, che à quelli i quali vivono ſenza gran cura delle loro coſcienze, baſti per formare tale propoſito, riguardare i loro peccati nell' idea generale dell' offeſa di Dio; il che non è vero; poſciache i peccati conſiderati in aſtratto non hanno alcun' attrattiva; perloche conſiderandogli i Peccatori in tale maniera, non poſſono riconoſcere la diſpoſizione del cuore in riſguardo loro;è dunque neceſſario che gli rimirino in particolare, ſe non vogliono ingannarſi à bel ſtudio: allora conoſceranno che coſa dice il cuore, e s' accerteranno, ſe queſto vuole laſciare da vero quella paſſione, che in eſſo predomina; quella occaſione proſſima che lo ſvia; quella ſua cupidità che li fá preferire le opinioni rilaſcia-

te alle dottrine più uniformi à i ſentimenti de' Ss. Padri, Dottori della Chieſa: e quando il Penitente provi in queſto eſame de' contraſti interni, che l'impediſchino di riſolverſi à rimediare alli accennati diſordini in individuo, credaſi ch'egli non hà ancora ſe nò mere velleità di laſciare i peccati: cioè che vorrebbe ſepararſene, ſe non biſognaſſe privarſi del diletto che ne prova, ò delle commodità che ne ritrae; di che non baſtandogli l'animo, in fatti non gli abbandona.

Il propo-nimẽto di non pecca-re, richiu-de quello d'oſſerva-re la legge di Dio.

Il peccato conſiſte in due coſe, nell' averſione del cuore dal Creatore; e nella converſione del medemo cuore alla creatura: perloche anche la penitenza deve al contrario conſiſtere nell' averſione dalla creatura, e nella converſione à Dio: il primo ſi fá, col deteſtare i peccati in particolare; ed il ſecondo, col volere efficacemente oſſervare la legge di Dio, che vieta ſimili peccati: ſe dunque il peccatore non ſi ſente per anco aſſai forte per concepire tali ſentimenti, non ſi fidi del ſuo proponimento vago, mà ricorra alle lagrime, alle buone opere,

all' orazione; ricordandosi che Iddiò, come c' insegna il Sagro Concilio di Trento, non comanda cose impossibili, anzi i suoi comandamenti sono tanti avertimenti per noi, acciò facciamo quello potiamo colla sua grazia ordinaria; e che domandiamo agiuti maggiori dove non potiamo; sicuri d' haverli acciò possiamo.

* *Concil. Trid. sess. 6. can. 11. de Iustific.*

* *Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet, & facere quod possis, & petere quod non possis, & adjuvat ut possis.*

6. diffetto avanti la Confessione di certi Penitenti.

Il 6. diffetto avanti la Confessione, particolare à i penitenti abituati, e che rare volte si confessano, sì è, che questi perlo più vengono ne' tempi ne' quali i Confessori sono occupati à sentire molti; come la settimana santa, e nelle principali solennità dell' anno. Questo è un abuso manifesto, essendo impossibile che allora possa il Confessore sodisfare alle sue parti, se non si ristringe à poche confessioni con lo scommodo delli altri; perche oltre che simili Peccatori portano conti longhi; li portano tanto imbarazzati, ed intrigati; che, ò bisogna

esig-

esiggere da essi Confessioni generali di tutta la vita, ò perlo meno d' uno spazio considerabile della medema. E perciò i Curati ammoniranno il popolo, che s' emendi di tale diffetto; e particolarmente, che non differisca la Confessione annua, che è di precetto, sino verso Pasqua; anzi la faccia nel principio della Quaresima, all' or che è principiato il tempo della penitenza; conforme si usava anticamente: *non in fine, ut abusus irrepsit, sed initio hujus temporis* (Quadragesimæ), *ut olim rectè institutum fuerat*, come nota il Cardinal Bellarmino sopra il Concilio di Trento; * perciò S.* Carlo voleva, che ciò s' osservasse nella Diocesi di Milano, da quei particolarmente che di rado si confessano; perche i giorni vicini à Pasqua, essendo occupati da' divini Offizii, e dalla folla de' Communicanti, sono più proprii per le brevi riconciliazioni, che per le longhe Confessioni: se dunque i Confessori trovano in quelle strettezze persone che habbiano bisogno di molto tempo, ò per l' esatta dichiarazione de' loro peccati, ò

** c. 5. sess. 14. de refor. in fine.*

** In Instruct. de Sac. Pœnit. & in Instruct. Confess.*

perche devono ripetere le Confeſſioni nulle; li rimettino ad un tempo più commodo; ò diano loro tutto il neceſſario per fare una buona Confeſſione; non eſſendo lecito di tralaſciare alcuna coſa appartenente all' integrità della medema, ſotto preteſto di dare commodità agli altri, che ſono obligati à confeſſarſi, e communicarſi in quel tempo; premendo più il precetto divino dell' integrità ſudetta, che i precetti della Chieſa circa la Confeſſione annua, e la Communione Paſcale. Queſto avertimento ſerve in particolare per i Parochi delle Ville, i quali ſoli, ò con un Cappellano confeſſano, perloche è facile che ſi trovino ſpeſſo in ſimili caſi.

I difetti de' Penitenti nella Confeſſione ſono varii, toccheremo qui i più principali.

Il primo diffetto de' Penitenti nella Confeſſione.

Il primo ſi è, il dire nella Confeſſione ciò che ad eſſa non s'aſpetta, e non dire quello v'appartiene. Commettono tale diffetto quei che fanno delle Hiſtorie longhe de' torti ricevuti da altri, de' diſturbi che hanno in Caſa; delle riſſe, ò domeſtiche, ò eſtranee; invilupando frà tanto



i fat-

i fatti delle loro azioni peccaminose in modo, che difficilmente il Confessore li può capire. Questo diffetto è più commune frà le Donne, e frà le persone rustiche, ed idiote; le quali conviene che il Confessore in ciò compatisca, e nell' istesso tempo caritatevolmente istruisca come devono confessarsi; acciòche la Confessione sia semplice e sincera, e tale sarà, quando tralascieranno l' inutile, e spiegheranno schiettamente il necessario.

Il 2. difetto nella Confessione.

Il 2. difetto. Quando la Confessione non è humile, cioè quando in vece di accusarsi, il Penitente scusa i suoi peccati, attribuendone la causa alla tentazione vehemente, al compagno che lo provocava con parole troppo ingiuriose, alla fatalità delle congionture; conche non solo non riceve il perdono, mà aggrava maggiormente la sua coscienza; * *Illud*, diceva S. Bernardo, parlando di simili Confessioni, ***non confessio est, sed defensio, nec placat, sed provocat:***

* *serm. 16. in Cantica.*

Il 3. diffetto nella Confessione.

Il 3. diffetto si è, il dire i suoi peccati in forma d' un racconto, senza sentimenti di compunzione, più per scarico della

memoria, che della coſcienza. Queſto diffetto è communiſſimo frà i Penitenti, e proviene parte dalla loro ignoranza, e parte dalla traſcuraggine de' Confeſſori; molti de' quali ſi contentano di ſentire i peccati ſenza cercar altro; in vece di differire l'aſſoluzione à ſimili Peccatori indifferenti verſo i loro peccati, ed eſortarli à piangere qualche tempo i medemi, prima di portarli al Tribunale; procurando per mezzo dell'Orazione, e delle opere buone d'ottenere da Dio lo ſpirito della vera compunzione. Notò tutto ciò Hugone da S. Vittore; il quale dice. * *Quidam ſine aliquo timoris vel amoris Dei attractu, pro ſola conſuetudine explenda ad dicenda peccata ſua ſe ingerunt, exiſtimantes ſe propter ſolam verborum prolationem, à debito peccatorum abſolvi; quibus rectè dicitur, prius flendum eſt poſt confitendum.*

* *De Sacram. l. 2. part. 14. c. 1. in fine.*

Il 4. diffetto nella Confeſſione.

Il 4. diffetto, è la mancanza della diſcrezione; volendo queſta, che non ſi ſcoprano perſone complici, quando altrimenti poſſa ſufficientemente ſpiegarſi il proprio peccato. E' tutta dottrina de'

Santi Padri, e degli antichi Casisti, il primo de' quali così parla.* *Confessio debet esse propria, ut se ipsum tantùm accuset, & non alium; alias si crimen alterius diceret, non esset erroris illius corrector, sed proditor, vel detractor. Fallit hoc, ubi circumstantia facti talis est, quod alias non posset confiteri peccatum; ut si cognovit matrem, vel filiam, vel simile; & tunc non est dicendus proditor, quia non dicit ut alium prodat, vel gravet, sed ut se liberet, quod aliàs facere non posset.* L'istesso c'insegna S. Tomaso, * con S. Bonaventura:* e S. Antonino aggiunge di più, che il penitente può manifestare al Confessore la persona complice per qualche altro buon fine. * *Cùm bonà intentione, non ut prodat, vel se excuset, sed ut Pœnitentiarius oret pro ea, vel cum secreta admonitione corrigat.* Questa regola, di dovere scuoprire il complice, non potendosi spiegare in altro modo il proprio peccato, non camina in due casi: 1. Quando si può havere commodamente un Confessore, à cui sia ignota la persona complice; perche si deve fare la Confessione à questo, e non

* S. Raym. lib. 3. §. 24.

* Opusc. 12. ad Fr. Gerardum q. 6.

* In 4. sent. dist. 21. q. 3. p. 2. a. 1.

* p. 3. tit. 14. c. 19. §. 11.

ad altro che la conosce; e 2. Quando un Sacerdote non potesse nel confessarsi dichiarare il proprio peccato senza dare à conoscere il peccato, ed il Penitente di cui egli hà sentita la Confessione; dovendo in simil caso ò cercare un Confessore, che non conosca quel Penitente, ò differire la Confessione; e non potendo per qualche urgente necessità, ommettere quella volta quel peccato; essendo di maggiore obligo il sigillo, che l'integrità materiale della Confessione.*

* Cabass. l. 3. c. 11. n. 3.

Il 5. diffetto nella Confessione.

Il 5. diffetto de' Penitenti nella Confessione, è la mancanza della docilità; la quale opera che pochi Confessori sodisfaccino alle loro parti, perche pochi hanno quella fortezza d'animo che esigge il loro ministero. Devono dunque esortarsi i peccatori à sottomettersi intieramente à i comandamenti, consigli, e direzione de' Confessori; altrimenti s' inferirà ch' essi meno si curano della salute eterna, che della temporale; già che niun huomo savio contradice al Medico corporale nelle sue operazioni; anzi dipende in tutto da' suoi pareri, ed ubidisce alle sue ordinazioni;

ado-

adoprando i remedii si curativi, come preservativi; mà di questo diffetto si parlerà più ampiamente in appresso.

I diffetti che da' Penitenti si comettono doppo la Confessione si riducono à due principali; l'uno è il tralasciare le Penitenze ingionte: l'altro, il fare la vita come prima; forse sù la speranza di havere sempre l'assoluzione: mà appartenendo questi diffetti al corpo della Confessione, all'assoluzione, ed alla sodisfazione; se ne parlerà opportunamente, trattando di queste trè cose: ora spiegheremo in poche parole il metodo di ben confessare, il quale essendo facile ed insieme fruttuoso, speriamo che ve ne prevalerete fedelmente.

Due diffetti dopo la Confessione.

Venendo dunque à i vostri piedi i Peccatori; insinuate loro, se non sono persone per altro ben istruite, ritrovarsi essi avanti al Tribunale di Giesù Christo, di cui voi sete indegni ministri: Tribunale tutto di misericordia, purche vogliano pentirsi sinceramente de' loro peccati, risolvere generosamente di non commetterli più, e deporre i medemi nel più profondo

La prattica di ben confessare.

ſondo ſegreto che ſia in queſto Mondo: con tale diſcorſo darete loro la confidenza in Dio per la remiſſione de' peccati, ed in voi per ſcuoprirui ſinceramente tutti i ſeni delle loro coſcienze.

Finito queſto preambulo, fate loro dire: *Benedic mihi Pater, quia peccavi*, e voi riſpondete, *Dominus ſit in corde tuo, & in labiis tuis, ut ritè confitearis peccata tua, in nomine Patris &c.* la quale Orazione detta da un publico miniſtro della Chieſa à nome ſuo, non può eſſere che efficace appreſſo Iddio; poſcia dicano eſſi il *Confiteor* ſin alle parole *mea culpa* eſcluſivamente, e non ſapendolo, ajutateli à dirlo: indi farete loro gl'interrogatorii che diremo, e non trovando alcun oſtacolo à potere cominciare le loro Confeſſioni, li laſcierete dire i loro peccati, non interrompendo, ſe non ove ſarà il biſogno di conoſcere il numero, e le neceſſarie circoſtanze de' loro peccati; riſervando le dovute ammonizioni, e l' applicazione de' remedii, alla fine della Confeſſione, per non confondere la memoria, e la mente de' voſtri Penitenti; perche allora finito

che

che haveranno il *Confiteor*, dalle parole, *mea culpa*, e voi detto, *Misereatur*, & *Indulgentiam*, rimostrarete loro con ogni suavità, e carità; la grandezza della bontà Divina, la quale gli hà aspettati alla penitenza. Che da qui in auvenire non devono più abusarsi di essa. Che la morte è certa, e la vita incertissima; per lo che s'espongono à un evidentissimo pericolo di dañarsi, se continuano à peccare. Che non v'è bene più godibile della buona coscienza, perche per mezzo di essa si possiede, e si gode Iddio l'unico bene, e l'Autore d'ogni bene. Che non v'è in conseguenza maggiore male che possa succedere all'huomo che di perdere un tanto bene; e ciò aviene per ogni pecccato mortale. Che la nostra natura, è ben depravata, e debole, mà che la grazia di Dio ci fortifica à fare il bene, ed à fuggire il male; nè ci manca mai, purche le siamo fedeli. Che pensino bene cosa sia havere un Dio per nemico, senza di cui non siamo capaci di procurarci il minimo bene. Con simili brevi considerazioni, come con tanti pressantissimi stimoli eccitarete

i Penitenti alla deteſtazione , ed al dolore de' loro peccati; e ſerviranno anco per ajutarli à produrre l'atto di contrizione, che farete fare loro allora , in diffetto di quello doverebbero haver fatto innanzi, come habbiamo detto ſopra . Poſcia dite loro quello ſtimarete proprio, per i biſogni delle loro Anime ; preſcrivendo ad eſſi varii rimedii contro i peccati , e particolarmente i predominanti; e tali rimedii ſi chiamano penitenze medicinali . Aſſegnate loro di più la penitenza ſodisfattoria proporzionata à i peccati canfeſſati , ed alla condizione delle perſone; d'ambedue queſte penitenze parlaremo più baſſo. E per fine trovandoli capaci dell' aſſoluzione ; nè havendo voi alcun motivo per differirla; date loro l'aſſoluzione , ſecondo la formola preſcritta nel Rituale Romano. Aggiongendo l'orazione *Paſsio D. N. Jeſu Chriſti &c.* , la quale non ſi deve omettere mai, ſenza urgente neceſſità, perche ſerve ad inalzare le opere ſodisfattorie ſpontanee ad una ſodisfazione maggiore, e più efficace per la virtù del Sagramento; come l'inſegna S.

To-

Tomaso, il quale così ne parla. * *Quæ* (satisfactionis opera Pœnitens) *præter injunctionem expressam facit, accipiunt majorem vim expiationis culpæ præteritæ, ex illa generali Injunctione, quà Sacerdos dicit*: Quidquid boni feceris, sit tibi in remissionem peccatorum. Et indi conconchiude. *Et quantùm ad hoc, talis satisfactio est sacramentalis, in quantum virtute clavium est culpæ commissæ expiativa.*

* *Quod lib. 3. q. 13. ar. 1*

Ciò sia detto per farvi vedere in compendio, e come in un'occhiata, tutto quello rinchiude in se il Sagramento della penitenza, tanto per parte del Confessore, come del Penitente: parleremo ora d'ogn'una delle accennate azioni; per maggior istruzione vostra.

Interrogatorii da farsi à i Penitenti innāzi à sentire la loro cōfessione.

Gl'Interrogatorii che habbiamo detto doversi fare dopo il *Confiteor*, ed avanti la Confessione, sono molti; i quali giusta la diversità delle persone, e de' tempi, si devono fare ò tutti, ò in parte, secondo il dettame della prudenza: si deve dunque domandare al Penitente; 1. Quando questo non fosse conosciuto, di che Diocesi sia, perche se fosse venuto da un'altra Diocesi,

per havere l' assoluzione di qualche caso riservato al suo Vescovo, in fraude della riservazione, il che si giudica dall' essersi egli trasferito à posta per tal effetto; il Confessore lo deve rimandare, senza passare più oltre; poiche non hà facoltà d'assolverlo da simil caso, non riservato nella Diocesi nella quale egli confessa; come ciò è stato espressamente dichiarato dalla Sede Apostolica * 2. Da quanto tempo s'è confessato? tale interrogazione servirà, e per ritrovare più facilmente il numero de' peccati; e per ammonire dopo la Confessione il Penitente quanto sia nocivo all'anima il differire troppo à confessarsi; quando egli si ritrovi in tale diffetto. 3. Se hà adempite le penitenze imposteli da i passati Confessori: se vi havesse mancato la prima volta, vi farete dare la parola, che le adempirà quanto prima, mà se ciò fosse succeduto più volte; li direte che vada à fare le sue penitenze, e poi torni à confessarsi: imperciòche queste repetite negligenze indicano che quel tale non habbia havuta ferma volontà di sodisfare Iddio offeso, il che nondimeno

* *In Const. superna Clem. X. §. 7.*

è dell'

è dell'essenza della Contrizione, ò perfetta, ò imperfetta; non meno che la volontà costante di non offenderlo più. 4. Quanto tempo hà impiegato per rivocare in memoria i suoi peccati? Dal che giudicarete, se hà sufficientemente esaminata la sua coscienza. Quanto tempo, per domandare à Dio la grazia della Penitenza, e per eccitarsi al dolore sopranaturale di tutti i suoi peccati, mortali in particolare? Se vedrete, che il Penitente è venuto senza preparazione, li domandarete, se per il passato faceva così? E confessandolo, l'ammonirete caritatevolmente dell'obligo che hà di ripetere le Confessioni fatte, nelle quali non esaminando la sua coscienza, ò esaminandola leggierissimamente egli si è esposto ad un pericolo manifesto, e prossimo, di non dichiarare tutt'i peccati mortali: e non eccitandosi alla contrizione, se non in quei pochi momenti della Confessione, si è messo in qualche risico di non haverla allora; nondimeno in questo secondo caso non è spediente di dare scrupoli à i Penitenti circa le loro passate Con-

fessioni; potendosi supporre ragionevolmente che i Confessori di quei tempi haveranno avertito alla sufficienza della contrizione, per la quale, in tutta questa lettera intendiamo anche l'imperfetta, detta altrimenti Attrizione, conforme alla mente del Sagro Concil. di Trento. Trovandosi li sopradetti diffetti d'esame e di contrizione nelle persone non istruite, insegnate loro la maniera di fare l'uno, e l'altra; e tanto à questi, come alli altri, assegnate un tempo congruo per prepararsi, acciò siate moralmente sicuri della loro disposizione. 5. Se havete motivi di credere, che il Penitente non sappia le cose necessarie per conseguire la salute eterna, scuoprite in primo luogo, se tale ignoranza sia colpevole, ò nò: in secondo luogo, se è circa le cose necessarie da sapersi *necessitate medii*, ò solo *necessitate præcepti*: della prima sorte sono i misteri della Santissima Trinità, e dell'Incarnazione, compresavi la Passione, e la morte di Nostro Sig. Giesù Christo, per liberarci dall'Inferno, e darci la vita eterna; e questi non devono igno-

rarsi;

rarsi; sotto pena della dannazione; nè in ciò s' admette alcuna scusa, tale essendo la natura della necessità di mezzo; come vediamo nel Battesimo: onde ritrovando i Penitenti con tale ignoranza, ò li rimanderete, finche siano istruiti, ò trovandosi essi in qualche urgenza del Sagramento, gli istruirete meglio che potrete, e farete loro fare atti di fede sopra ciascheduno degli accennati misteri; non essendo in altro modo capaci dell' assoluzione. Della seconda sorte di necessità, cioè di precetto, sono *il Pater*, *l' Ave Maria*, *il Credo*, il Decalogo, ed i Comandamenti della Chiesa, registrati nelle dottrine catechistiche. Se l' ignoranza di queste cose è colpevole, perche i Penitenti non si sono fatti istruire da i loro Curati, ò d' altri: rimostrarete loro l' obligo di ciò, e gli amonirete, che si confessino di queste negligenze, riputate per gravi ove i Parochi amoniscono i popoli essere tenuti di farsi istruire; spiegando quanto tempo sono stati in ciò negligenti; e quando non vi fossero motivi assai pressanti per assol-

verli, meglio ſará il differire l' aſſoluzione, ſin che habbiano imparate le ſudette coſe. 6. Se il Penitente hà dichiarati tutti i ſuoi peccati mortali nelle Confeſſioni precedenti? ſe non l' haveſſe fatto, ſi domanda perche? ſe per vergogna, ò per diffetto della congrua preparazione, come habbiamo toccato; perche nell' uno e l' altro caſo biſogna che ripeta le medeme Confeſſioni, e nel caſo dell' omiſſione per vergogna, vi vuole in oltre, che s' accuſi di tante communioni ſacrileghe, quante ne hà fatte in tale ſtato. 7. Che età habbia il Penitēte? il che ſerve per conoſcere il numero de' peccati nelle Confeſſioni generali, e ſe uno è obligato al digiuno, ò nò. 8. Di che condizione è il Penitente, ſe ſia Medico, Speziale, Mercante, Artiſta, Amogliato, Sacerdote, Religioſo; dovendoſi poi fare nella Confeſſione interrogatorii proprii alla profeſſione di ciaſchedun di loro, oltre à i communi à tutti; perche ogni ſtato porta ſeco obligazioni particolari; la traſgreſſione delle quali coſtituiſce peccati ſpecifici, e queſti deve ſapere il

Con-

Confessore, se non si vuole rendere avanti Dio reo de' peccati d'altri, perche *medicina non curat quod ignorat*. 9. Se il Penitente fosse del numero di quei che appena si confessano una volta l'anno, havendo communemente simili persone peccati gravissimi, potrà il Confessore chiedere, se quel tale hà censure, ò casi riservati; à fine che non essendo proveduto delle facoltà per simili peccati, risparmi al Penitente la fatica, e la vergogna di dire gli altri, e con ciò l' irriti meno, rimandandolo sùl bel principio. 10. Si deve domandare, se i Confessori passati hanno dichiarata al Penitente qualche obligazione; come sarebbe della restituzione della fama, ò della robba: della reconciliazione col prossimo: dello slontanamento dall' occasione prossima al peccato; perche, quando il Penitente non havesse sodisfatto à simili obligazioni, ò per un tempo notabile, ò dopo essersi di nuovo confessato due ò trè volte, si deve rimandare, acciò prima sodisfaccia.

Riconosciuto che haverete pienamente lo stato presente del vostro Penitente;

Ricordi a' Confessori nel cōfessare.

 ani-

animatelo con motivi indicati sopra, à dichiarare intieramente i suoi peccati; e se non vi sia preciso bisogno di questionarlo nel tempo della Confessione; ò per intendere bene il fatto, ò per sapere le circostanze che mutano ò aggravano notabilmente la specie, che egli forse non spiega; non l'interrompete, per non confonderlo: anzi essendo bisogno d'interrogarlo, fatelo con la faccia serena, senza mostrare minima ammirazione, sentendo eziandio peccati enormissimi; per non fargli eli ritornare indietro; nè date alcun segno, ò col volto, ò col gesto, dal quale i Circostanti sospettino che il Penitente s'accusa di cose che vi danno fastidio.

Altri ricordi à i medemi.

Dopo che il Penitente hà finito di dire quello haveva, se dubitate che non habbia fatta la Confessione intiera, ò perche è poco istruito, ò perche è rozzo, e conseguētemēte bisognoso d'ajuto per ritrovare tutti i suoi peccati; ò perche non s'accusa quasi di niun peccato proprio alla sua condizione, benche per altro viva in essa come il commune; dovete in questi casi fare degl'in-

terrogatorii, conforme al dettame della prudenza, la quale vuole che niuno sia interrogato à dirittura, se non de' peccati noti à tutti, à fine non impari la malizia, che ignorava. Nelle materie lubriche non si dimandi fuori di quello precisamente è necessario per riconoscere le qualità del peccato; altrimenti il Confessore metterà in pericolo e se, ed il Penitente, come S. Tomaso l' osserva. * *Potest*, dice egli, *contingere, ut Confessor talia quærens*, parla delle circostanze non necessarie, *& sibi, & confitenti noceat, & sic quandoque deficiant in suo scrutinio iniquitates scrutantes*. Vuole ancora la prudenza, che alle persone notabilmente aggravate dall' infermità si domandi poco, che s'imponga loro di rifare la medema Confessione più esattamente, quando saranno guarite.

* *In 4. sent. dist. 19. in exposit. Textus.*

La maniera d'ajutare in Confessione i Penitenti, che non sanno ritrovare tutti i peccati mortali, è di esaminarli secondo l'ordine del Decalogo, perche à questo si riducono facilmente tutte le colpe.

Modo facile per esaminare i Penitenti, che non sãno confessarsi.

Al primo precetto del Decalogo, che

comanda d'adorare un ſolo Iddio, ſi riducono i peccati contro la fede, la ſperanza, la carità, virtù che hanno per unico oggetto, Iddio; e contro la Religione, la quale s'occupa circa il vero culto di Dio.

Al ſecondo, che proibiſce di non giurare in vano, appartengono tutti i giuramenti, ò contro la veritá, ò contro la giuſtizia, ò ſenza neceſſità; perche in tutti queſti trè caſi il giuramento è illecito. Con tale occaſione eſortiamo i Conſeſſori à fare ogni diligenza per eſtirpare lo ſpergiuro, vizio aſſai commune ne' popoli; forſe per diffetto d'iſtruzione: ſi giura il falſo ormai quaſi ſenza ſcrupolo; particolarmente da i Rei, e da' Teſtimonii, che s'eſaminano contro il fiſco; correndo un erronea opinione, che ciò ſi poſſa fare, perche non ſi fá torto à niſſuno, e ſi fá carità à quel povero diſgraziato. Dourete dunque rappreſentare à queſti tali in primo luogo: che ſi fá una grandiſſima ingiuria à Dio, il quale chiamato in teſtimonio del falſo, mediante il giuramento, viene ſtimato da chi ſpergiura capace d'atteſtare la falſità: che

Grandi abuſi in materia de' giuramenti.

hor-

horrendo sacrilegio! In secondo luogo, quello spergiura fá torto alla giustizia, contro la quale falsamente depone, essendo causa, che i superiori non possano amministrarla, in danno del Publico; il quale deve essere preferito à i particolari in tutti i casi; Mà qualcheduno dirà, almeno sarà lecito giurare il falso, per salvare la propria vita? sarebbe l'istesso ch'affermare essere lecito levare la vita ad un' huomo, per salvarla ad un giumento; la fede c'insegna che la vita dell' anima è senza comparazione più nobile di quella del corpo, però che la vita dell' anima è lo Spirito Santo che in essa habita, il quale si perde con ogni peccato mortale, cioè con ogni trasgressione del precetto in materia grave, come è apunto questa de' giuramenti; nella quale i Teologi communemente non riconoscono la parvità, se si giura il falso; poiche essendo la verità indivisibile, sempre si verifica, che Iddio verità incommutabile si adduce per testimonio del falso. Nè i Giudici darebbero giuramento à i rei di delitti capitali, se credessero essere loro lecito

cito di giurare falso, imperciòche non servendo à fare confessare la verità, diventarebbe una formalità inutile, e viziosa; li danno nondimeno, perche sanno che, secondo la legge di Christo, à un Christiano deve essere più caro Iddio, che la propria vita; e che egli più tosto voglia perdere questa, che il suo unico ed eterno bene; conforme à quelle parole di S. Agostino * *Ibi eligat potius Deo dilecto emori, quàm irato vivere*. Mà dice quel temerario spergiuro, se è peccato, me ne confessarò, e frà tanto hò salvata la mia vita; e se gli deve replicare, che non basta confessarsi de' peccati, per ottenerne il perdono, vi vuole un vero dolore sopranaturale d'haver' offeso Iddio, e dipendendo ciò dalla grazia efficace, dono gratuito, come se la può così facilmente compromettere uno che pensatamente hà havuto l'ardire d'oltraggiare Iddio, insultando in qualche modo alla sua misericordia? Ciò sia detto per i bisogni di questa Nostra Diocesi: soggiongiamo à questo, che non solo si commette lo spergiuro, giurando il falso, mà anche giuran-

* Tract. 51. in Ioan.

rando il vero, e non osservando il promesso.

Al terzo precetto, chc comanda d' osservare le Feste, si riducono i peccati provenienti dall' opere servili, vietate in quel giorno, dal mercantare &c. e se senza urgente causa fosse stato ommesso l' udire la santa Messa.

Al quarto, che comanda honorare i Genitori, si riducono tutti i peccati commessi contro di loro, per mancanza d' amore, di rispetto, d' ubbidienza à loro dovuta; ò d' assistenza, e di servizio ne' loro bisogni: quì parimenti appartengono i peccati de' parenti verso i figlioli; a' quali devono la buona educazione, il buon esempio, ed il trattenimento honesto. Similmente i peccati di tutti i Superiori, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, riguardo à i loro sudditi, e viceversa: nel qual luogo si possono fare à Penitenti delli interrogatorii sopra l' osservanza dei precetti generali della Chiesa. De' Mariti, e delle Moglie, i quali si devono reciprocamente amore, honore, compatimento, e fedeltà: ed insomma, i peccati di tutti i stati, già che tutti so-

ti sono composti de' superiori, e degl'inferiori.

Al quinto, che proibisce l'uccidere, si riducono i peccati contrarii alla carità. Frà questi l'inimicizia essendo il primo, ed il più principale; domandarete, quanto tempo hà durato l'odio contro il prossimo? quale n'è stata la causa? e quali gli effetti? il saperne la longhezza del tempo, serve per ritrovare il numero de' peccati, posciache essendo il precetto di non odiare il prossimo, precetto negativo, obliga sempre, e per sempre: dal che viene, che chi hà conservata l'inimicizia nel cuore un anno, sarà reo di più peccati, che quello l'hà guardata solo un mese; per havere in quello spazio di tempo più longo replicati più volte, con interrozioni notabili, gli atti peccaminosi. Sapere la causa dell'inimicizia, giova per dare contro d'essa i rimedii convenienti, e per iscoprire, se questa sia occasione prossima dell'odio, come sogliono essere le liti, e le controversie; perche in simili casi, se non vi fosse speranza positiva ch' il Penitente s' astenesse in avenire dall'odio, bisognereb-

be

be differire l'assoluzione; finche fosse composta quella differenza, ò lite. Gli effetti che produce l'odio sono molti; onde per non confondersi nell' esame, sarà espediente di ridurli à certi capi; ed essendo i sensi, come tanti ministri ed essecutori del cuore sdegnato; cominciate da questi, domandando *sopra il tatto*, se il Penitente non habbia battuto, ò fatto battere quello che dice essere suo nemico; ò se gli habbia fatto altro male, brugiata la Casa, amazzato un suo animale &c. ne' quali tutti casi entra l'obligo di risarcire il danno *ad æqualitatem*. *Sopra la lingua*, se n' habbia parlato indebitamente, ò dettogli delle ingiurie; nel 1. caso, egli è obligato sempre alla riparazione della fama, e nel 2. solo se l' hà ingiuriato avanti gli altri. *Sopra le orecchie*, se hà havuto compiacimento nel sentire dir male del suo aversario, ò data ansa, à chi sparlava di lui, di dirne d'avantaggio? *Sopra gli occhi*, se n' habbia schivata la presenza, la conversazione, perche ogn' uno è tenuto agli atti che communemente s' usano frà le persone di quella condi-

zio-

zione, ò ſorte: per eſempio ſe ſono parenti, ò vicini, ſi devono vedere, e parlare più ſpeſſo di quello ſarebbero, ſe non foſſero nè parenti, nè vicini; perche ordinariamente queſti pratticano d'avantaggio inſieme. Alla fine s'eſamina *la volontà*: e ſi domanda ſe quel tale hà preſo compiacimento nel male accaduto all' Averſario: ſe glie l'hà deſiderato, quante volte? Gli altri peccati contro la carità ſi poſſono vedere ne i Sommiſti; come il negare l'elemoſina à i biſognoſi &c. non permettendo à Noi la brevità dell' opera di dichiararli.

Al ſeſto che vieta la laſcivia, ſi riducono tutti i peccati appartenenti à queſto vizio, le di cui differenti ſpecie v'inſegneranno i Sommiſti. Quanto à Noi, havendovi avertiti ſopra, eſſere pericoloſo ed à i Confeſſori ed à i Penitenti, il fare queſtioni in ſimile materia non neceſſarie, nè per riconoſcere la ſpecie, nè per iſcoprirne qualche notabile malizia, come ſarebbe nell' inceſto la conſanguinità, in primo grado; d'una ſola coſa ora v' ammoniamo; ed è di ſtare attenti; che i

voſtri Penitenti s' accuſino de' peccati diſoneſti commeſſi con penſieri; e con deſiderii; ſapendoſi per ſperienza, che frà la plebe, e nelle Ville, pochi ſe ne accuſano; anzi quando i Confeſſori intendenti, n' eſiggono la contezza; moſtrano quei Penitenti arrivare alle loro orecchie, coſa non più ſentita, dal che ſi vede che molti Confeſſori traſcurano queſta neceſſaria diligenza.

Al ſettimo, che prohibiſce l'inferire il danno al proſſimo ne' beni di fortuna, appartengono tutti i peccati contrarii alla giuſtizia, la quale vuole che ogn' uno habbia quello ſe gli aſpetta. Tale materia è vaſtiſſima, ed una delle più difficili à deciderſi, perche la cupidigia attenta à i ſuoi vantaggi, hà trovati così ſpecioſi preteſti à prò ſuo, che hà meſſi alle volte in imbarazzo i più accreditati Teologi; perloche fá biſogno che i Confeſſori ſtudiino di continuo i trattati *de Jure*, & *Juſtitia*; per poter ſodisfare alle loro parti nel Tribunale della Penitenza. E ſi ricordino per maggior ſtimolo, che ſe per ignoranza colpevole

ordi-

ordineranno la reſtituzione à i Penitenti á torto, ò diſobligheranno i medemi indebitamente dal farla; ſaranno tenuti á i danni ò de' Penitenti, ò á quelli á i quali queſti devono. Pertanto, dubitando del caſo, differiſchino la riſoluzione del medemo ad un altra Confeſſione, dopo haver preſá la parola dal Penitente di ſtarvi; e frá tanto ſtudiino, ò conſultino i Teologi.

All' ottavo, che vieta dire falſo teſtimonio, ſi riducono quei peccati della lingua, con i quali in qualsìſia modo ſi fá torto al proſſimo: e benche queſto precetto divino eſpreſſamente non proibiſca ſe non la menzogna che porta pregiudizio ad altri, ò nella riputazione, ò ne i beni della fortuna, nulladimeno sì come il ſeſto precetto ſotto l' adulterio contiene tutte le altre ſpecie di luſuria, così l' ottavo ſotto il falſo teſtimonio comprende i peccati della lingua che hãno relazione col falſo teſtimonio; come le mormorazioni, e le contumelie. Guardatevi di trattare queſti due peccati da pari, poiche quelli che contumeliando

il

il Proſſimo, gli haño attribuito falſamente qualche vizio, ò diffetto, fanno al medemo maggiore ingiuria: onde gli doverete obligare à fare le dovute ſcuſe alli ingiuriati, ò in publico, ò in ſegreto, ſecondo le circoſtanze della contumelia; baſtando per riparare il danno della mormorazione, che ſi ritrattino del detto inanzi alle ſteſſe perſone, che l' hanno ſentita, con modi preſcritti da' buoni Autori. Vi è un altra peſte delle converſazioni, che procurarete d' eſtirpare ne' ſagri Confeſſionarii, e ſono i motteggiamenti piccanti, con i quali ſi mettono le perſone in burla, ed in ridicolo, è tale ſorte d' ingiuria ſtima S. Tomaſo più grave ancora di quella proviene dalla contumelia, perche contiene in ſe maggior diſprezzo. *Et hæc derisio*, dice egli, *eſt peccatum mortale, & graviùs quam contumelia: quia contumeliosus videtur accipere malum alterius serioſè, illuſor autem in ludum; & ità videtur major eſſe contemptus, & dehonoratio.* Aggionge poi non eſſerne frà tutti i ſcherzi ſatirici più maligni di quei che ſi fanno ſopra la virtù, e le perſone che

*Secunda ſecunda q. 75. art. 2. in c.*

*Id. ib.* la professano, eccone la ragione: *Quia honor est virtutis præmium, & hac derisio valdè nociva est, quia per hoc homines à bene agendo impediuntur.*

Al nono, e decimo precetto del Decalogo si potrebbero ridurre tutti i peccati de i pensieri, e de i desiderii, mà per non ripigliare di nuovo le medeme materie, sarà ispediente, che i Confessori s' informino di questa sorte de' peccati, quando esaminano i peccati delle opere.

Scoperto che haverete lo stato della coscienza de' vostri Penitenti, ed assicurativi moralmente dell' integrità della loro Confessione; detto il *Misereatur*, & *Indulgentiam*, per disporli con queste preghiere, ed al pentimento sincero de' loro peccati, ed à ricevere con somissione i ricordi, i rimedii, e le penitenze che stimarete per loro più opportune; comminciarete à dare à i medemi i stimoli accennati di sopra, proprii per ritrarli dal peccato; esagerando assai l'azzardo in cui mettono la loro anima d' essere eternamente infelice; e le difficoltà che si trovano à staccare efficacemente la volontà

da'

da' peccati, quando con moltiplicarne gli atti, se ne sono fatti habiti: perche allora passano come in natura; arrivando i Peccatori habituati à tale acciecamento di mente, al dire di S. Agostino, che i peccati leggieri non gli stimano peccati, ed i più gravi gli tengono per leggierissimi; dal che viene, che nè meno nella morte ne fanno la dovuta penitenza.

Modo che devono tenere i Confessori nel maneggiare i rimedii contro i peccati.

I rimedii contro i peccati, possono essere dati in due maniere, ò per modo di consiglio, ò per modo di precetto. Se il Penitente s'appiglia da per se à i mezzi convenienti per levarsi dallo stato del peccato, e per convertirsi veramente à Dio; contentatevi d' ajutarlo nella sua impresa con soli consigli; mà se in lui non trovate questo fervore, anzi al contrario della tepidezza, la quale vi fá dubitare ch' egli non voglia fare spontaneamente le sue parti; allora gl'imporrete per modo di penitenza i mezzi che giudicarete opportuni per il suo male; e simile penitenza propriamente non è sodisfattoria, mà medicinale; perche non si dà per maniera di castigo, mà per maniera di

medicamento, ò preservativo, ò curativo.

Penitenze medicinali assolutamēte necessarie ne' Peccatori mal habituati.

Queste penitenze medicinali sono assolutamente necessarie ne' Peccatori mal habituati, e sono uno de' maggiori vantaggi ch' essi ricevono dalle Confessioni: perche servirebbe di poco l'esame esatto del numero, delle specie, e delle circostanze de' peccati, se da i Confessori non si prescrivessero rimedii efficaci per liberarsene; sarebbe l'istesso, se il Medico, dopo essersi affaticato assai per conoscere la natura, e la causa della malatia del suo Paziente, col haver anche consultati Autori più rinomati, indi fattili molti interrogatorii, alla fine non gli prescrivesse alcun rimedio per il suo male. E sicome meritarebbe biasimo un tale Medico, così anche l'amalato diventarebbe lo scherzo di tutti, se dopo havere esposto il suo male con gran fatica à chi lo può guarire; si contentasse di quel mero racconto, senza volere adoprare le cose prescritteli. Di un tale Paziente si giudicarebbe accertatamente ch' egli non vuole guarire; e però anche voi formarete simil giudizio, di chi non vuo-

le ri-

le ricevere, nè mettere in prattica le penitenze medicinali, proprie à liberarlo dai peccati; nè gli assolverete, sin tanto che abbracciando i mezzi, dimostrino volere efficacemente il fine, che è di non più peccare mortalmente.

Penitēze medicinali di due forti; generali e particolari.

Le Penitenze medicinali sono di due sorti; altre generali contro tutti i peccati, altre particolari contro certi peccati; ne accennaremo quì le più principali per la commodità de' nostri Confessori. Il primo, ed il piu universale rimedio contro i peccati, è l' orazione; perche per mezzo di essa il peccatore impetra da Dio gli ajuti necessarii per evitare i medemi.

Il primo rimedio generale cōtro i peccati, è l' orazione.

Non mançarete dunque d' ordinare à i vostri Penitenti, che ogni mattina, e sera, per un spazio di tempo da determinarsi da voi, domandino à Dio con fervore l' assistenza della sua grazia, facendo trè atti: il primo d' humiliazione; riconoscendo la loro miseria avanti Sua Divina Maestà, e per lo stato miserabile, in cui gli han posti i loro peccati, e perche non possono nè risorgerne senza il suo braccio omnipotente, nè conser-

varſi un momento nella grazia ſua, ſenza la ſua aſſiſtenza particolare. Il ſecondo di ſperanza; confidando che per i meriti di Giesù Chriſto, che è venuto al Mondo per l' amor de' peccatori, Iddio habbia da dare loro una ſincera converſione, e perſeveranza nel bene. Ed il terzo di proponimento, di volere proccurare in tutti i modi ſchivare i peccati, e di ſodisfare per eſſi, ſecondo il parere, ed i comandi del Confeſſore. Con queſto eſercizio il Peccatore ſi troverà conſolato, e fortificato per adoprare altri rimedii più forti che ſe li preſcriveranno. Sarà anche bene di dirli, che rinovi queſti medeſimi trè atti più volte il giorno, col mezzo delle orazioni jaculatorie, dicendo per eſempio. * *Cor contritum, & humiliatum Deus non deſpicies*: * *In te Domine ſperavi, non confundar*: * *Ad omnia mandata tua dirigebar, omnem viam iniquam odio habui*. La ſera poi, dourà fare il Penitente di più l' eſame della coſcienza, per riconoſcere, ſe è ſtato fedele in quel giorno nell' adoprare i rimedii preſcrittili, e nello ſchivare i peccati predo-

* Pſ. 50 19.
* Pſ. 30. 2.
* Pſ. 118. v. 128.

dominanti; e ritrovandovi mancamento, risolva seriamente di fare meglio il giorno seguente.

Il 2. rimedio generale è la lezione spirituale, e meditazione.

Il secondo rimedio generale contro il peccato, è la lezione, e meditazione delle verità Christiane; di ciò è capace chiunque sà leggere; perche nel medemo tempo che legge qualche libro pio, e proprio à rimoverlo dal peccato, come sarebbe *la Guida del Peccatore del Padre Lodovico da Granata*, se considera l'importanza, e l'infallibilità di tali verità, medita. Questo esercizio hà giovato à molti, per levarsi da i disordini della vita passata; alcuni de' quali sono da poi diventati Santi.

Il 3 rimedio, gli atti delle virtù contrarii ai peccati.

Il terzo rimedio è il fare praticare à i Penitenti atti di virtù contrarii à i peccati che commettono; come sarebbe, prescrivere à i colerici la mansuetudine, nel parlare suavemente con chi sogliono trattare con asprezza; ordinare alli Avari, ed interessati, che diano l'elemosina più abbondante &c.

Il 4. rimedio la frequente cõfessione.

Il quarto rimedio, è la Confessione più frequente, e questo è specifico à quei

in particolare che rare volte ſi confeſſano; e forſe perciò vivono diſordinatamente. La Communione frequente non ſi deve conſigliare, ſe non quando i Penitenti ſi ſaranno affrancati dalli affetti à i peccati, etiam veniali.*

* S. Franceſco di Sales nell' Introd. p. 2. c. 20.

Il 5. rimedio, il digiuno.

Il quinto rimedio è il digiuno, da imporſi à i Peccatori à conti lunghi, e particolarmente à quei che ſono dediti al vizio della carne. Se non poteſſero digiunare perche convivono con altri; in vece del digiuno, ſi può loro aſſegnare l'aſtinenza; che per eſempio non cenino, mà mangino ſolo la ſera un poco di pane per riſtoro, come ſi fá i giorni di digiuno, e faccino il pranſo moderato: che bevino poco, ò niente di vino &c. E ſe foſſero Artiſti, ò Contadini, i quali per le loro grandi fatiche haveſſero biſogno dell'alimento ordinario in quei giorni che lavorano, far fare loro le ſudette aſtinenze ne' giorni feſtivi, ò quando non hanno occaſione di lavorare.

Il 6. rimedio l' elemoſina.

Il ſeſto rimedio, è l' Elemoſina, la quale è propria per impetrare da Dio la miſericordia, giuſta quelle parole del

Re-

Redentore,* *Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur*.

* Matt. 5. 7

Il settimo rimedio sono le vigilie, il dormire sul duro, ed il cilicio; essendo i flagelli più adattati per i Chiostri, che per le case private; purche le sudette cose si possano fare senza notabile pregiudizio della salute corporale del Penitente. Nelle vigilie poi vi vuole particolare discretezza, per non privare i Penitenti del sonno necessario; e che quelle hore che sottraggono alla quiete, impieghino nella lezione de' libri spirituali, ò nell' orazione.

Il 7. rimedio le vigilie.

L' ottavo rimedio sono certe penitenze condizionali, le quali sogliono essere efficacissime; si dice, per esempio, ad uno che è habituato à giurare, ogni qual volta che giurerete, darete un bajocco per elemosina: ad un incontinente, ogni volta che commetterete qualche peccato d incontinenza, il giorno seguente digiunerete, ò non beverete vino. Si deve solo avertire, che simili penitenze condizionali, non si devono mai dare sole, imperciochè potrebbe mancare la condizio-

L'8 rimedio certe penitenze condizionali.

zione, astenendosi il peccatore dal peccato, ed in tal modo restare il Sagramento imperfetto per la mancanza della sua parte integrante. Ve ne sono delle altre penitenze medicinali ancora più specifiche.

Rimedii specifici cõtro ogni sorte de' peccati.

Per quei che mostrano poco sentimento di Religione.

Ai Peccatori che mostrano poco sentimento di Religione, si devono ordinare atti frequenti della medema; le preghiere della mattina, e della sera; il leggere, ò l'udire la parola di Dio; le Confessioni d'ogni mese, ò d'ogni quindeci giorni; i viaggi per visitare i luoghi santi.

Per i Bestemmiatori.

A' i Bestemmiatori, il baciare la terra e toccarla colla lingua bestemmiatrice più volte il giorno: il domandare prostrati in terra perdono à Dio: il lodare il suo Santo Nome col dire *Gloria Patri &c.* ò vero *Sit nomen Domini benedictum*; che si faccino correggere da un amico, ogni volta che loro scappa qualche bestemmia &c.

Per i profanatori delle feste.

A' i profanatori delle Feste; se hanno tralasciata la Messa, per essersi trattenuti nell' Osteria, che s'astenghino d'andar alla betola la prima festa, ò faccino l' asti-

astinenza in tale giorno; se per l' interesse, diano la limosina; se per capriccio, ò poca divozione, che sentino la Messa alcuni giorni feriali; ò due la prossima Domenica. Se hanno lavorato senza legitima causa, che diano à i poveri il guadagno di quel tempo, come illecito, e di più qualche limosina &c.

Per i disubidienti.

A' i disubidienti á i Parenti e Superiori. Che faccino atti di sommissione, e di ubidienza, eseguendo senza mormorazione le prime cose che questi comanderanno; e rompendo poco à poco il cattivo habito di non portare loro il dovuto rispetto.

Per i Parenti e Padroni, che poco si curano come vivino i loro figlioli, e servitori.

A' i Parenti e Padroni che poco, ò niente si curano dell' educazione, e de' costumi de' loro figlioli e domestici, che ogni sera seriamente vi riflettino; e prendino risoluzioni proprie per correggersi da tale peccato, proponendosi d' invigilare sopra di essi, di ammonirli, e di castigarli.

Per quelli che hanno le inimicizie.

A' quei che hanno inimicizie, che preghino Iddio per i loro nemici; che li salutino cortesamente nell' incontrargli &c.

Agl'

Per gl' invidi.

Agl' invidi del bene altrui, che ringrazino Iddio per i Benefizii fatti agli Invidiati.

Per quei s' ubriacono.

A' i dediti all' ubbriachezza, che digiunino, bevino aqua, ò vino assai adaquato: tralascino le Compagnie che gli sviano, non vadano all' Osterie &c.

Per gl' ingiusti usurpatori del bene altrui

A' chi hà preso il bene d' altrui, oltre la restituzione, la limosina.

Per i maledici, e mormoratori.

A' i maledici, e mormoratori, che parlino in vantaggio di quei à i quali hanno fatto torto nella riputazione: risolvino nel fare l' Orazione della mattina di non intrigarsi de' fatti d' altri: bacino più volte la terra &c.

Per gli oziosi.

Agl' Oziosi, ne' quali l' ozio cagiona il vizio, come suole fare per lò più. Che s' occupino, impiegando il tempo utilmente, distribuendo per ciò le hore della giornata per agevolare l' impresa. Le donne particolarmente, anche nobili, dourebbero fare lavori donneschi, ò per il bisogno delle loro case, ò per i poveri; ricordandosi gl' uni, e l' altre, che il travaglio è stato imposto da Dio all' huomo per penitenza; e forse per preservativo con-

contro molti peccati, à i quali è esposto dopo l' espulsione dal Paradiso.

Il zelo, e la prudenza vi suggeriranno altre penitenze medicinali, per curare le malatie spirituali de' vostri Penitenti; secondo lo stato di ciascheduno. V' esortiamo solo, à mettere tutta la vostra applicazione in adoprarle à proposito, ed à non tralasciarle mai, quando n' è bisogno; havendo particolarmente per le mani peccatori habituati; posciache, si come la penitenza sodisfattoria, ò penale, è propria per levare l' affetto al peccato; così la medicinale per lò più è atta à sradicarne le cause; il che ne dimostra la necessità. Ed in fatti, se farete attenzione, trovarete, che la causa per la quale i Peccatori habituati portano sempre l' istessi peccati al Confessore, si è perche non adoperano rimedii proprii per liberarsene, ancorche essi protestino di fare il possibile per non offendere Iddio; non bastando perciò il volere, senza l' operare; come all amalato non basta il desiderio di guarire, senza l' uso de' medicamenti.

Le penitenze medicinali devono durare quanto dura il bisogno de' Penitenti.

Simil penitenze medicinali dovendo ser-

ſervire per guarire, e per preſervare, vogliono eſſere continuate, finche durano quei ſintomi mortali del Peccatore; non eſſendovi ſufficiente l' eſercizio di pochi giorni, perche il male preſente richiede rimedio preſente: così vediamo medicarſi le malatie del corpo; nelle quali ſi continuano i medicamenti, quanto eſſe durano: ſimil avertimento è uno de' più importanti per i Confeſſori, molti de' quali ſi perſuadono leggiermente, che con un *ego te abſolvo*, è finito di guarire affatto quel loro Paralitico ſpirituale, e che in avenire potrà caminare, e correre francamente ne' ſentieri de' comandamenti di Dio, ſenza fare altro. La grazia abituale, e la ſagramentale ajutano bensì, quel Penitente che le riceve, ad oſſervare la divina legge, mà non havendo ancora delle medeme ch' una piccola porzione, e la concupiſcenza, che in lui sfrenata dominava, ritrovandoſi al contrario forte, e robuſta, conviene che con gli atti delle virtù contrarie, e con altri eſercizii proprii, inceſſantemente la combatta, ſin à tanto ch' ella habbia laſciato il

to il predominio alla grazia, ed alla ragione.

Le Penitenze ſodisfattorie, le quali conſiſtono nelle opere penali, s' impongono nel Sagramento della Penitenza principalmente per il caſtigo meritato dal peccatore, in ſodisfazione della Divina Giuſtizia, la quale benche col rimettere la colpa mortale, condoni anche la pena eterna dovuta per eſſà, nulladimeno n' eſigge la pena temporale, proporzionata. Il Sagro Conc. di Trento c' inſegna, che di tale condotta di Dio, non ſolo è cauſa la ſua Giuſtizia, la quale pare che debba trattare differentemente quelli che avanti il Batteſimo hanno ignorantemendelinquito, da quei, che di già liberati dalla ſchiavitù del Demonio, e del peccato, e dopo haver ricevuto il dono della giuſtificazione, mediante lo Spirito Santo, hanno havuta la temerità di violare il tempio vivo di Dio, e di contriſtare il medemo Spirito Santo; mà che vi hà havuta parte anche la ſua Clemenza, à fine che, ſe come nel Batteſimo, così nel Sagramento della penitenza ci foſſero condona-

La natura delle penitenze ſodisfattorie.

donati i peccati senza alcuna pena sodisfattoria, non facessimo poco conto de' peccati, e con ciò accumulando iniquità sopra iniquità, non provocassimo Iddio à moltiplicare le sue vendette nel giorno del Giudizio. Fatta questa premonizione, soggionge il Concilio, che simili pene sodisfattorie servono di gran freno à i peccatori per trattenerli che non si precipitino ne' peccati, e per renderli più cauti, e più vigilanti; conche diventano esse anche medicinali, in quanto contribuiscono à preservare dalle ricadute. Conchiude poi il Sagro Concilio questa sua dottrina colle seguenti parole * *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus, & prudentia suggesserint, prò qualitate criminum, & Pœnitentium facultate, salutares, & convenientes satisfactiones injungere; ne si fortè peccatis conniveant, & indulgentiùs cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis, ut satisfactio quam imponunt, non sit tantùm ad novæ vitæ custodiam, & infir-*

* *c. 8. sess. 14. de Pœnitentia.*

*firmitatis medicamentum, ſed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam & caſtigationem: nam claves Sacerdotum non ad ſolvendum dumtaxat, ſed & ad ligandum conceſſas, etiam antiqui Patres, & credunt, & docent: nec propterea exiſtimaverunt Sacramentum Pœnitentiæ eſſe forum iræ, vel pœnarum*. Il Concilio ſpiega quì brevemente, mà chiaramente, quale ſia la Dottrina della Chieſa anche ne' noſtri tempi intorno alle penitenze. E 1. dichiara, che i Sacerdoti Miniſtri di Dio devono imporre penitenze ſalutari, e convenienti, ſecondo la qualità de' peccati, e la facoltà de' Penitenti: regolandoſi in ciò con i lumi dello Spirito Santo; e con i dettami della prudenza Chriſtiana. Dove è da avertirſi, che la parola *debent*, porta ſeco l' obligo d' imporre penitenze proprie à guarire le piaghe della coſcienza, ed à punire il Peccatore ſecondo il merito delle ſue colpe; e la ſua poſſibilità. Che per facoltà de' Penitenti non ſolo intende il Concilio i loro beni della fortuna, chiamati ſpeſſo con tal nome; l'eſſere de' quali ſer-

Avertimẽti ſopra il citato teſto del Cõcilio.

ve à i Confessori per regolare le ristituzioni, e le limosine de' medesimi; mà anche il loro potere nell'adempire ciò che si vuole loro ordinare. Che lo Spirito Santo non può suggerire à i Confessori il contrario à quello ch' egli c'insegna nelle Sagre Scritture circa la maniera di fare Penitenza. E che la prudenza Christiana detterà à i Confessori, che dispensino in modo i doni della Divina Misericordia, che non si scordino degl'interessi della Divina Giustizia: come ciò insinua il Rituale Romano. *Meminerit Confessarius, se Divinæ Justitiæ simul, & Misericordiæ Ministrum à Deo constitutum esse, ut tanquam arbiter inter Deum, & homines honori divino, & animarum saluti consulat*: e che applichino opportunamente rimedii generici, e specifici per curare i mali dell'anime; conforme fanno le persone prudenti nelle malatie corporali. 2. Avisa il Concilio i Confessori, che se useranno connivenza con i peccati, e tratteranno con troppo indulgenza i peccatori, assegnando leggierissime penitenze per gravissimi delitti, si renderanno par-

*De Sacr. Pœnit. §. 2.*

partecipi de' peccati d'altri: imperciòche le penitenze leggiere non fanno apprendere la gravezza de' peccati, e conseguentemente sono causa, che con facilità si commettono. 3. Distingue il Concilio, come habbiamo fatto qui Noi, le penitenze medicinali dalle penali; dichiarando doversi dare penitenze, non solo atte à preservare da' peccati; mà in oltre à castigare i commessi, cioè ad espiare la pena dovuta per essi: da dove appare, che le penitenze sodisfattorie consistono in opere di natura sua penali, e penose; come c' insegna l' istessa prattica delle persone penitenti. 4. Afferma il medesimo Concilio, dovere schivare i Confessori i rilasciamenti in materia delle penitenze; perche hanno ricevute le chiavi, non solo per assolvere, mà anche per legare; insegnandoci con ciò, che quei che non ingiongono penitenze proporzionate à i delitti, non si servono legitimamente della loro potestà; perche nõ n' adoperano se nò una sola parte: simili ad un Giudice il quale, tutto inclinato à perdonare, ed à dispensare le grazie del

ſuo Prencipe à chi ne vuole, perche à luì non coſtano niente; non ſi curaſſe di punire i delitti, etiam atrociſſimi, ſecondo le leggi della buona giuſtizia.

Obiezione contro l' imporre penitenze ſodisfattorie proporzionate.

Dirà quì qualche Confeſſore, che queſta diſordinata indulgenza non procede dalla facilità de' Confeſſori, mà dalla durezza, e dalla renitenza de' Penitenti, i quali non volendo accettare penitenze che à loro pajono gravi, obligano quelli ad alleggerirle aſſai, per non rimandarli quaſi diſperati. A ciò ſi replica, che ſe il Confeſſore s'accorge, ch' il ſuo Penitente hà una gran ripugnanza alla penitenza, per altro giuſta, che gl' impone, la carità vuole, che l' allegeriſca alquanto, mà non ſino à ſnervarla, e renderla ſproporzionata alla quantità, ed alla qualità de' peccati commeſſi: perche ſe da una parte è ragionevole che condeſcenda, quanto ſi puole, all' infermità humana, dall' altra è neceſſario ch' egli habbia tutti i contraſegni neceſſarii della vera penitenza di quel Peccatore, frà i quali è certamente la diſpoſizione à dare congrua ſodisfazione à Dio offeſo; eſſen-

ſendo tale diſpoſizione contenuta nella vera contrizione come habbiamo detto ſopra; e però, ricuſando di ſodisfare congruamente; deve ordinariamente rimandarſi, ſinche, comprendendo meglio la gravezza delle ſue offeſe, riconoſca il ſuo obligo.

Nell' imporre le penitenze, avvertirete à molte coſe. 1. A' non caricare la memoria de' voſtri Penitenti, colla diverſità di penitenze; contentandovi d'imporre loro due, trè, ò quattro delle accennate, quelle ſtimerete più convenienti allo ſtato preſente di eſſi; 2. Limitarete loro il tempo, ò alla prima Confeſſione, ſe ſono meramente medicinali; ò ad altro tempo determinato, ſe ſono inſieme medicinali, e ſodisfattorie. 3. Se il Penitente moſtraſſe grande averſione da qualche ſorte di Penitenza, e ſi poteſſe ſupplire con un altra equivalente nell' efficacia, gliela commutarete; per non eſporlo al pericolo di commettere nuovo peccato, col tralaſciarla. 4. Per moſtrargli eſſere mero effetto della voſtra ſollecitudine per la ſalute dell'anima ſua,

Avvertimẽti neceſſarii per ben imporre le penitenze.

1. Nõ caricare la memoria colla diverſità delle penitenze.

2. Limitare il tempo delle penitenze.

3. Eſſere diſcreto nell'imporre le penitenze.

4. Ajutare il Peccatore à ſodisfare alla Giuſtizia Divina.

e della volontà d' adempire alle vostre parti; l'imporre penitenze proporzionate alle colpe del Penitente, v' esibirete d'ajutarlo à sodisfare alla Divina Giustizia per i suoi peccati, assumendo in voi una porzione della penitenza, e pratticandola nelle congionture: nè dubitate punto che questo atto di singolare carità verso i vostri Penitenti non habbia à diminuire le pene dovute à i vostri proprii peccati. 5. Non vi lasciate lusingare dalle difficoltà che alle volte mostrano i Penitenti nell' accettare le penitenze le più ragionevoli, e le più temperate: mà servitevi della Dottrina accennata di sopra; cioè moderatele quanto potete, mà non le snervate; nè le fate sproporzionate, contro la mente della Chiesa, palesata nel Concilio di Trento, come habbiamo veduto. Dunque, se il vostro Penitente continuerà à difficoltare, non ostante le vostre rimostranze dell' obligo suo preciso d' accettare sodisfazioni congrue, e moderate assai rispetto à i Canoni Penitenziali, che per tale effetto gli potrete allegare, conforme ciò consigliava S.

5. Nō lasciarsi rimuovere dal fare il suo proprio obligo per le difficoltà improprie de' Penitenti.

Car-

Carlo à i ſuoi Confeſſori: giudicatelo incapace dell' aſſoluzione : è ſentimento di S. Bonaventura, il quale dice. * *Videtur quod ille peccator, qui non vult ſuſcipere ſatisfactionem condignam à Sacerdote impoſitam, peccet mortaliter*. Col differire l'aſſoluzione, ſvanirà il dubio che tralaſci la Penitenza; l' eſorterete bensì nel medeſimo tempo, che continui à pregare il Signore, acciò li dia ſpirito di compunzione, e di vera penitenza; e l' animarete à ſperare tale grazia dalla ſua miſericordia, alla quale offritevi di ricorrere anche voi per lui. 6. Guardatevi dall' errore in cui ſi trovano molti, ſtimando, che il Concilio di Trento, colle parole, *Quantum ſpiritus, & prudentia ſuggeſſerit*, habbia laſciato à i Confeſſori un pieno arbitrio in materia di penitenze: le accennate parole ſolo provano che non gli obliga all' oſſervanza eſatta degli antichi Canoni Penitenziali, i quali determinavano le penitenze particolari alla più parte de' peccati; nè era lecito allora ſenza urgente cauſa, alterarle: ora la Chieſa vuole ſolo che le imponghino con

** In 4. Sent. diſt. 16. p. 1. dub. 6.*

6. Non credere, che il Concilio habbia laſciato à i Confeſſori l'aſſoluto arbitrio ſopra le penitenze.

proporzione; *prò qualitate criminum, & pœnitentium facultate* : non diano delle leggiere per peccati gravi; *levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo*, e che non siano meramente medicinali; mà anche penali *ad præteritorum peccatorum vindictam, & castigationem*. Per tale effetto sarà utile, che i Nostri Confessori sappiano i Canoni Penitenziali, ridotti da S. Carlo, per la commodità de' suoi; secondo l'ordine del Decalogo; i quali troveranno al fine di questa opera, perche da essi potranno regolarsi nel proporzionare le penitenze à diverse specie de' peccati. 7. Ricordatevi, ch'acciò la penitenza sia sodisfattoria, deve ella essere di natura sua penale, * *pœnitere enim est pœnam tenere*, come dice un canone, *ut puniat in se ulciscendo, quod commisit peccando*: perciò non basta per sodisfare alla Divina Giustizia, che l'opera sia buona, e pia; vi vuole di più che sia penosa, perche come insegnano due celeberrimi Dottori della Chiesa, S. Tomaso, e S. Bonaventura, il peccatore per sodisfare, deve per atto di Giustizia

7. Che le penitenze sodisfattorie devono essere di natura sua penali.

* *c. Pœnitentia dist. 3, de Pœnit.*

stizia

ſtizia compenſare à Dio, con qualche proporzione, l'honore toltogli col peccare, la quale compenſazione egli non può fare, ſe non col levare qualche coſa à ſe, e coll' attribuire qualche coſa à Dio, il che aviene nelle penitenze afflittive, e penoſe, poiche allòra in quanto quella penitenza è azione buona, dà honore á Dio; in quanto affligge il peccatore, gli leva del ſuo, col privarlo del diletto.* *Ad hoc* dice S. Tomaſo, *quod aliquod opus ſit ſatiſfactorium, oportet quod ſit bonum, ut in honorem Dei ſit: & pœnale, ut aliquid peccatori ſubſtrahatur*. E S. Bonaventura. *Et ideò requiritur, ut non tantum Deo famuletur per operationem bonam, verùm etiam ſe ipſum deiiciat per pœnam aſſumptã.* Si aggionge à queſto, che dovendo le penitenze, ſecondo il Concilio di Trento, ſervire di freno al peccatore per trattenerlo in avenire dal peccare, è neceſſario che habbiano non sò che di moleſto; altrimenti non operarebbero queſto effetto.

* In 4. ſēt. diſt. 15. q. 1. art. 4.

* Ib. p. 2. art. 1. q. 3.

Altra obiezione cõtra l'im porre penitẽze proportionate.

Dirà qualcheduno uſarſi hoggidì dalla più parte de' Confeſſori diverſamente, perche appena s'impone a' più grandi pec-

cato-

catori qualche digiuno; tutti quasi si spediscono con i soli Salmi, ed Orazioni; e pure frà tali Confessori ve n'è de' dotti, e pii; de' quali non si deve presumere che non cerchino d'adempire le loro parti. A ciò si risponde, che la consuetudine è un gran male, perche addormenta i più vigilanti; e gli fá caminare per la strada battuta da altri, senza esaminare molto se sia la buona, *quà itur*, non *quà eundum est*. Il che aviene all'istessi periti nell'arte di confessare. *Sunt etiam* diceva un gran Vescovo del jx secolo, * *plerique spirituales medici, qui medendi animarum vulnera habent peritiam, sed aut amoris proprii, aut adulationis causà, errata eorum, qui sibi confessionem suorum peccatorum faciunt, saluberrima pœnitentiæ rigore ferire refugiunt*. Vero è che questo medesimo gran numero de' Confessori troppo indulgenti in materia delle penitenze, deve obligar voi à stare attenti, se i vostri Penitenti ricuseranno le penitenze proporzionate a i loro delitti per mancamento di volontà à dare à Dio la debita sodisfazione, ò forse perche vi stimerano troppo rigo-

* *Ionas Aurelian. de Laicali Institutione l. 1. cap. 10.*

Prudenza de' Cōfessori per questo riguardo ne i principii.

rigorosi, sentendo imporsi pene sodisfattorie assai più gravi di quelle hãno havute da i passati Confessori: posciache quando la loro renitenza venisse da questa seconda causa, bisognarebbe compatire la loro infermità, ed ignoranza: instruirgli; contentarsi d'imporre loro penitenza minore del dovere, ed assolvergli: un altra volta accrescerla; ed in tale maniera andare sempre avanzando, finche s' arrivi alla proporzione: insegnando la quotidiana esperienza, che dei rilasciamenti, i quali si vedono in hoggi nel Sagramento della penitenza, sono più ancora in colpa i Confessori, che i Penitenti. 8. La proporzione delle Penitenze sodisfattorie, non si deve prendere unicamente per rispetto alla quantità e qualità de' peccati, mà anche col riguardo alla grandezza della contrizione; la quale secondo che è maggiore, ò minore, asciuga più ò meno il debito della sodisfazione. Di più, l' istesso Sagramento hà da per se forza di condonarne qualche porzione, perche colla remissione delle colpe, rimette ancora una parte delle pene tempo-

Ricordo importante per proporzionare le penitenze sodisfatorie.

porali, dovute alle medesime: sì che il Confessore nel prendere la sudetta proporzione delle penitenze hà da riflettere à questi due principii dell' abolizione delle pene; ed imporle congrue, * *jubtracto eo quod remittitur virtute clavium, & contritionis praecedentis*. Mà cosa hà da fare il Penitente, à cui il Confessore impone penitenza leggiera per gravi delitti? La deve supplire con opere penali spontaneamente assunte: * perche le sodisfazioni congrue sono propriamente quei frutti degni di penitenza che Giesù Christo esigge da i Peccatori; i quali essendo *de jure Divino*, il Confessore non ne può dispensare il Penitente. Quei che vivono christianamente dopo essersi una volta convertiti à Dio per mezzo d' una buona confessione; più facilmente suppliscono à tale diffetto; perche ricevono i patimenti che s'offrono nell'ordine della Providenza in spirito di penitenza; cioè con humiltà, compunzione, e patienza, ed in oltre la grazia nella quale vivono gli spinge ad altre opere laboriose, e penali, che volontieri abbracciano

* *S. Th. quodlib. 3. q. 13. art. 28.*

Cosa hà da fare il Penitente che ha ricevute penitenze sproportionate.

* *Idem ibid.*

ciano. Mà gli altri i quali accumulano peccati a' peccati, e pene à pene, sono in un gran pericolo tralasciando à produrre frutti degni di Penitenza.

Bel modello delle penitenze salutari.

Un bel modello delle penitenze salutari, e proficue al Penitente, è quello propone il P. Paolo Comitolo della Compagnia di Giesù, per un homicida. * *Hæc meo quidem animo*, dice egli, *salutaris esset pœnitentia injungenda ei qui conscelerata mente hominem necasset: ut interfecti propinquis supplicem se abiiceret, delictique veniam deprecaretur: ut iisdem illata damna sarciret: ut pro salute occisi singulis hebdomadis per annum integrum, unum saltem sacrificium, si tantum ei sit in bonis, fieri curet. Ut singulis item hebdomadis eleemosynã aliquam pro illius anima per totum annum largiatur egentibus. Ut per eumdem annum aut litanias, si legendi gnarus sit, aut si ignarus, Beatissimæ Virginis Orarium seu Coronam quotidie flexis genibus recitet; Ut octavo quoque die per annum Sacramento pœnitentiæ sua peccata expiet, & singulis mensibus Eucharistiam sumat: ut in omni vi-*

* In Resp. mor. l. 4. q. 11. n. 8.

*ta quotidie semel Orationem Dominicam, & Salutatonem Angelicam pronunciet, terram genibus tangens, prò anima occisi.*

Limitationi necessarie in materia di cōmutare le penitenze.

Avertite parimenti, non essere vera la conclusione generale, che ogni Confessore possa commutare la penitenza ingionta da un altro, purche il Penitente esponga di nuovo la causa della sua coscienza; cioè che ripeta la medesima Confessione; mà doversi ella in prattica limitare nel modo che siegue. 1. Se il Confessore á cui si fá istanza per la commutazione, è Superiore del Confessore che há imposta la penitenza; ciò si puole con causa, perche il Giudice superiore può revocare la sentenza del Giudice inferiore subordinato; per lo che i Vescovi hanno tale facoltá nelle loro Diocesi, ed i Superiori maggiori delle Religioni, dentro la loro Religione. 2. Un Confessore d' uguale autoritá all' altro, può commutare, ò levare una penitenza manifestamente ingiusta, perche il Penitente non è obligato di adempirla; ciò nondimeno non si deve facilmente credere; anzi esaminarsi pesatamente, non secon-

ſecondo l' uſo corrotto, má conforme a' Sagri Canoni, de' quali il Conc. di Trento ci há dichiarato lo ſpirito. 3. Un Confeſſore può alle volte interpretare la mente d' un altro á lui uguale coll' Epikeia, perche il Penitente ſi può trovare in tali circoſtanze dopo eſſerſi partito dal primo Confeſſore, ch' il ſecondo giudica prudentemente che quel medeſimo non l' haverebbe impoſta, ſe haveſſe potuto prevedere dette circonſtanze; come ſarebbe l' infermitá ſopragionta á chi è ſtato impoſto il digiuno. 4. Le penitenze per i peccati riſervati non há facoltá di commutare, chi non l' há per aſſolvere da' ſimili peccati; poſciache, ſicome non há giuriſdizione ſopra i peccati, così ne meno ſopra le penitenze impoſte per eſſi, eſſendo tutto quel giudizio fuori del ſuo Tribunale, e conſequentemente egli non ne può conoſcere in alcuna maniera fuori del pericolo della morte. 5. Fuori de' ſudetti caſi, un Confeſſore non può, ſecondo la piú vera opinione, commutare le penitenze impoſte da un altro, perche *par in parem non habet poteſtatem*:

*nem*: Questi sono due Giudici, ogn' uno de' quali há Jus di proferire la sua sentenza, nè si può ricorrere da uno all' altro: e la nuova esposizione della causa col ripetere la Confessione, non fá al caso, poiche ciò è assolutamente necessario in ogni nuovo giudizio, anche nel foro esterno, e nondimeno in questo non vediamo che un Giudice ordinario commuti le pene imposte da un altro d'uguale potestá á lui; per tale causa dal giudizio di un Luogotenente dell' Auditore della Camera non s' appella al suo Collega, má alla Rota; tribunale superiore.

Se la Penitenza si deve adēpire nella gratia di Dio.

La penitenza imposta deve adempirsi dal Penitente esistente nella grazia di Dio: ò almeno, se havesse commesso per disgrazia qualche peccato mortale dopo la Confessione, che se ne sia pentito sinceramente col deporre l' affetto á quel peccato. La prima conclusione è dottrina del Catechismo del Conc. * dottrina approvata da' più Sommi Pontefici, e conforme á quella di S. Tomaso, S. Bonaventura, Alense &c. E la ragio-

* *p. 2. de Sacram. Pænit.*

ragione che n'assegna il medemo Catéchismo, si è; non potersi sodisfare á Dio, se non con opere á lui grate, affermando che, *opera quæ sine fide & charitate fiunt, nullo modo Deo grata esse possunt*. Nulladimeno, quando il Penitente habbia deposto ogni affetto al peccato, e sia contrito, benche non á segno d'essere giustificato; è molto probabile che sodisfaccia alla divina Giustizia per i suoi peccati, non parendo che sia assolutamente necessario per tale effetto d'essere amico, mà che basti non havere l'animo inimico verso Iddio, nè la volontà invischiata nel peccato. Tale è stato il sentimento commune degli antichi Santi Padri, e Vescovi, i quali menavano per buone, e sodisfattorie quelle penitenze che allora si facevano avanti l'assoluzione, benche molti di quei Peccatori penitenti non havessero ancora ricuperata la grazia di Dio. Schivarete dunque in pratica l'opinione d'alcuni Casisti, i quali insegnano, ch'il Penitente sodisfa à Dio coll' opere ingionteli nel Sagramento della Penitenza, benche esista in peccato mortale; giàche con tali opere

Altra opinione probabilissima.

deve il Peccatore placare l'ira di Dio, ed è certo come dice S. Bernardo, che *non places, non placas*. E perciò farà bene ch' esortiate quei Penitenti, i quali in stato di peccato mortale hanno adempite le loro penitenze, che le ripetino; acciò non habbiano à fare le medesime con un rigore assai maggiore nell'altra vita.

Distinzione necessaria per regolarsi bene nell' imporre le penitenze.

All' adempimento della penitenza, in quanto è sodisfattoria, stante l' uso contrario ch' in oggi tiene la Santa Chiesa, non si può, nè si deve obligare alcuno prima dell'assoluzione, imperòche, il pretendere mutare le sue usanze, particolarmente in materia de' Sagramenti, sarebbe temerità punibile. Nulladimeno le penitenze in quanto sono medicinali, e preservative de' peccati, quando ciò si giudica essere espediente al Penitente, e si possono, e si devono esiggere, inanzi all' assoluzione: ella è dottrina commune de' Dottori anche del nostro secolo. *Ex communi doctrina Theologorum*, dice il Card. de Lugo, * *potest Confessarius aliquando obligare Pœnitentem ad implendam pœnitentiam ante absolutionem*;

* *De Sacram Pœnit. sect.* 10 *n.* 170.

*nem; quod, licet non poſsit per modum vindictæ, & punitionis, poteſt ſaltem facere per modum medicinæ, quando judicat id eſſe neceſſarium, vel utile pœnitenti; ex eo quod ſoleat facile omittere poſtea pœnitentias ſibi impoſitas: vel ut Confeſſarius certus ſit de pœnitentia impleta: vel ob alios fines; ut docent Suarez, Reginaldus, & alii, quos refert, & ſequitur Bonacina de Sacram. Pœnit. diſp. 5. q. 5. ſect. 3. p. 2. n. 20.* Frà queſti altri fini ſi deve particolarmente annoverare il mettere il Penitente in ſtato della reconciliazione con Dio, poiche queſto è il frutto proprio di tal Sagramento, al qual ſtato communemente non pervengono in pochi momenti i Peccatori da un tempo lungo habituati; onde conviene ch' eſſi vi ſi diſponghino colle orazioni, humiliazioni, opere pie, e replicati atti delle virtù contrarie à i loro peccati predominanti. Riconoſce queſta verità S. Bernardo, e mirabilmente la ſpiega: ſi come, dice egli, ſi trovano peccati piccioli, mediocri, e grandi, così anche in Dio v'è per rimettergli miſericordia picciola,

I Peccatori habituati devono cominciare à fare la penitenza prima di ricevere l' aſſolutione.

 me-

mediocre, e grande, * *Sicut sunt peccata minima, sunt mediocra, sunt & magna; sic & misericordia parva, mediocris, & magna*. da dove cava questa conseguenza; che per i peccatori grandi vi vuole misericordia grande. *Magnus ergò peccator magnà misericordià opus habet, ut ubi abundavit delictum, superabundet et gratia*. E però il Rè Davide dopo l'adulterio commesso domandava à Dio: * *Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam*. Ora questa misericordia grande non fá Iddio a' Peccatori grandi senza precedenti lamenti, e molte opere di penitenza; esiggendo simile condotta di Dio la sua Giustizia, come ci hà avisati il Conc. di Trent. * *Ad quā tamen novitatē, & integritatem PER SACRAMENTUM POENITENTIÆ, sine magnis nostris fletibus, & laboribus, divina id exigente Justitia, pervenire nequaquam possumus*. Ed in fatti, egli è pieno di ragione, che per ricevere gli effetti della grande misericordia di Dio, che sono gli ajuti della grazia attuale speciali ed abondanti, necessarii appunto per convertire un peccatore habitua-

* *Bernard. de tripl. Misericor.*

* *Ps. 50.*

Perche, ciò esigge particolar mēte dalli habituati la Divina giustitia.

* *Sess. 14. c. 2. de Pænit.*

tuato, & inveterato, precedano anche le disposizioni maggiori assai di quelle de' peccatori caduti in peccato mortale di fresco, e per qualche accidente. Mà oltre che ciò esigge la diuina Giustizia, gli habiti medemi, che fortemente spingono il Peccatore al peccato, hanno bisogno d'essere da lui combattuti per qualche tempo, inanzi l'assoluzione, acciò che il Confessore nell'atto di dargliela, sia moralmente certo ch'egli ne sia quasi libero; il che potrà credere, quando vedrà notabilmente diminuita la frequenza de' peccati habituati, per mezzo delli esercizii precedenti, atti à tal fine. Domanda tale prudente condotta dai Confessori anche la riverenza che devono alla grazia santificante, effetto principale del Sagramento, la quale non conviene esporre al vicino pericolo d'essere discacciata col peccato mortale dall'anima di quel recidivo, che probabilmente sará per commettere quanto prima, á causa dell' habito contratto. Per una somigliante ragione, insegnano communemente dopo S. Tomaso i Teologi, non doversi conferire il Battesimo á i fi-

La natura dell'habito peccaminoso.

Il rispetto douuto alla gratia santificante.

gli degl' infedeli, benche capaci della grazia battesimale; atteso il risico, che pervenuti all' uso della ragione, non la profanino, vivendo superstiziosamente all' esempio de' loro parenti.

Se il Penitente sodisfà alla penitenza colle opere per altro douute.

Non sodisfà il Penitente con opere per altro dovute all'obligo della penitenza ingiuntali, se il Confessore non si sia sufficientemente spiegato essere tale la sua mente: per esempio imponendosi al penitente il digiuno di trè giorni, ò di sentire trè Messe, egli non sodisfa à tal peso, digiunando le *Quattro tempora*, ò ascoltando la Messa nelle trè feste di Pasqua, ò di Pentecoste. I Confessori nondimeno che bene conoscono le parti del loro offizio, rare volte assegnano per penitenza opere communi à i Peccatori con i giusti, per il general precetto della Chiesa; sapendo essi doversi più da quelli, che da questi alla divina giustizia. Tuttavia i voti penosi, spontaneamente contratti da' Peccatori, più facilmente si possono dare in sodisfazione; perche questi non sono pesi communi, mà particolari.

E' molto utile, come s'è toccato sopra,

pra, d' ingiongere per penitenza le opere buone, che i Penitenti ſpontaneamente faranno, ed i patimenti che volentieri ſoffriranno; per la ragione addotta, che partecipando in virtù delle chiavi, alla ſodisfazione Sagramentale, ſuppliranno in qualche parte alla tenuità delle penitenze, che ne' noſtri tempi ſi danno nel Tribunale della Confeſſione; per tal cauſa, quando le preci *Paſsio Domini Noſtri Jeſu Chriſti &c.* per qualche grave urgenza ſi tralaſcieranno, ſi dourà ſupplire ciò che contengono con l'intenzione.

Le penitenze cõſiſtenti in preci ſi devono recitare ſenza diſtrazione.

Imponendo il Confeſſore al Penitente preci per penitenza, queſte devono recitarſi da lui ſenza volontaria diſtrazione; altrimenti ſe ſarà diſtratto in una parte notabile di eſſa non ſodisfará all' obligo: imperciòche, affine ſimili preci ſiano ſodisfattorie, devono eſſere grate à Dio, e per eſſere tali vi vole l' attenzione del cuore, la quale propriamente fá quella azione atto di Religione; perloche Gieſù Chriſto volendo rinfacciare a i Giudei la loro irreligione, diſſe: **Populus hic labiis*

*Matt. 15. 8.

*me honorat, cor autem eorum longè est à me.*

Abuso di certi Confessori nel tempo di giubileo, e delle indulgenze plenarie.

Guardatevi dall'abuso ch'introducono certi Confessori, i quali nel tempo di Giubileo, e nell'occasioni d'Indulgenze plenarie, col pretesto che queste, adempite letteralmente le opere enunziate nelle Concessioni de' Sommi Pontefici, rimettono colla colpa tutta la pena, impongono a' gravissimi peccatori leggierissime penitenze: perche tale pratica, è contraria alla mente della S. Chiesa; la quale vole bensì ajutare i suoi figli, per mezzo dell'Indulgenze, à sodisfare per le pene incorse; le quali alcuni non possono finire à pagare per la debolezza delle forze, altri per la brevità delle vita; molti non haveranno fatte penitenze proporzionate à i loro peccati; má non intende già dispensarli dalla legge divina, che gli obliga à fare frutti degni della Penitenza: nè rendergli pigri, e negligenti nell'esercizio delle opere sodisfattorie, tanto raccomandate e nelle Sagre Scritture, e da' Santi Padri: perciò il Conc. di Trento dichiara, non essere stata mai nella Chiesa strada più sicura per sottrarsi da

Intenzione della Chiesa nel concedere le indulgenze.

ſi da i caſtighi, de' quali Iddio minaccia i Peccatori che d' eſercitarſi ſpeſſo in ſimili opere di penitenza, accompagnandole con ſentimenti di vero dolore. * *Neque verò ſecurior ulla via in Eccleſia Dei unquàm exiſtimata fuit ad amovendam imminentem à Deo pœnam, quam ut hæc pœnitentiæ opera homines cum vero animi dolore frequentent*. Dichiarano queſta mente della Chieſa molte Bolle dell'Indulgenze conceſſe da' Sommi Pontefici, nelle quali eſſi dicono concederle *verè Pœnitentibus*; la quale clauſula importa la ſincera deteſtazione di tutti i peccati, il fermo proponimento di non peccare, e la volontà di dare à Dio ſodisfazione congrua: trovandoſi il Peccatore in tale diſpoſizione, e facendo col fervore le ſue parti per ſodisfare alla divina Giuſtizia, viene la Chieſa, quale madre pietoſa, in ajuto ſuo collo sborſo delle Indulgenze, acciò finiſca di pagare i ſuoi debiti, colle Plenarie tutti, colle limitate la porzione corriſpondente. Onde ſi danno caſi, che le Indulgenze plenarie non da tutti che hanno depoſto l'affetto à i peccati,

* *Seſſ. 14. c. 8. de Pœn.*

Paleſata nelle Coſtituzioni de' Sommi Pontefici.

cati, ed adempite letteralmente le condizioni prescritte, si guadagnino pienamente; perche non tutti hanno l' istessa quantità di debiti à pagare; nè tutti hanno fatti i medesimi sforzi à diminuirgli; alle quali cose il Superiore, che le concede, hà sempre riguardo habitualmente. E Dottrina di S. Bonaventura * il quale dice: *Indulgentiæ, quantum est ex potestate dantis, tantùm valent, quantum promittunt - - - .- non tamen cuilibet valent tantùm, nec æqualiter omnibus, sed secundum existimationem eius, quam habuit, vel habere debuit, qui indulgentiam fecit; quam non oportuit exprimere, quia omnes fideles debent illud in corde præsupponere, quòd dona & miserationes S. Spiritus donentur cum æquo libramine*. Ciò si raccoglie da alcune Constituzioni de' Sommi Pontefici, nelle quali hanno espressamente dichiarato essere tale la loro intenzione: l' habbiamo in quella di Bonifacio VIII. che comincia *Antiquorum. Extrauag. de pænit. & remission.* oue promulgando l' indulgenza del Giubileo Universale così parla: *Vnusquis-*

* In 4. Sent. dist. 20. q. 6. in fine.

quis-

*quisque tamen plus merebitur*, & *INDVLGENTIAM EFFICACIVS CONSEQVETVR, qui Basilicas ipsas amplius, & deuotiùs frequentabit*. E nella Costituzione d' Innocenzo IV. publicata nel primo Concilio di Lione, colla quale concedendo l' Indulgenza plenaria à chi contribuirà per le spese della Guerra Santa, dice che ogn'uno la guadagnerà *Iuxtà quantitatem subsidii*, & *devotionis affectum*: conche ci danno ad intendere, che l' Indulgenze plenarie si guadagnino col riguardo sì alle opere penitentiali frequentate, come al fervore della divozione: con che si và scemando l' obligo della sodisfazione. Il Gran Cardinal Baronio che ben conosceva lo spirito della Chiesa in materia delle Indulgenze, dopo havere inserita nè suoi Annali * l' Indulgenza concessa da Gregorio VII. al Vescovo Lincolniense, senza pregiudizio delle opere satisfatorie secondo il possibile, dice haver quel Santo Papa aggiunta tale restrittiva. *Vt appareat, Sedis Apostolicæ Indulgentias illis communicari, qui quantum suppetunt vires, benè*

Sentimẽto del Cardinal Baronio sopra le indulgenze.

* *Ad ann.* 1073.*n.*71.

*nè operari non prætermittunt; non autem ignavis, Otiosis, ac negligentià torpescentibus*. Del medesimo sentimento è il Cardinale Gaetano, il quale dopo haver citata la già accennata formola usata da Sommi Pontefici -- * *Verè Pœnitentibus*, dice: *Indulgentias non consequi Pœnitentes negligentes, sed pœnitëtes sollicitos, qui soli sunt verè Pœnitentes*: spiega poi i vantaggi di questa sentenza, secondo la quale, osserva egli, *Soluuntur omnes Quæstiones tàm de nimis largo Dei foro, quam de omittendis suffragiis prò plenariè absolutis in morte: quàm de admiratione Sapientum, & oblocutionibus detrahentium: & excitantur fideles ad pœnitentiæ opera. Nec aliquid adimitur efficaciæ indulgentiarum, sicut nihil adimitur efficaciæ Sacramentorum, ex hoc quod oportet accedentes ad illa esse benè dispositos, si fructuosa sibi esse volunt. Soli siquidem indigni indulgentià, ab illius fructu juxtà hunc dicendi modum excluduntur*. Seguita la Chiesa anche hoggi à dispensare i tesori delle Indulgenze con l' istessa intenzione di prima; mentre, concedendo i giubilei, impo-

Sẽtimento del Cardinal Gaetano sopra le indulgenze.

* *Tract. 10. de suscipiẽtibus Indulgentias q. 1.*

La Chiesa hà sempre conservato l' istesso spirito nel dispensare le indulgenze.

pone ella opere di natura ſua ſodisfatto-rie, come ſono i digiuni, le limoſine, l'Orazione, e la viſita delle Chieſe; e compartendo altre Indulgenze plenarie, impone l'obligo di ricevere il Sagramento della Penitenza, col fare l'opera penale preſcritta; per dare con ciò modi a' fedeli di guadagnare tal'Indulgenze, ò col compire con eſſe la ſodisfazione già avanzata; ò col ſupplire alle paſſate impenitenze, pratticando le opere penitenziali ingiunte dalla Bolla, e dolendo de' peccati, con un fervore ſtraordinario. Dunque, già che queſta opinione pare più conforme alla mente della Chieſa, conchiudiamo con S. Bonaventura.* *Ideo ſanum conſilium eſt, quod homo ſemper pœniteat*. Dell'iſteſſo parere è S. Tomaſo, che dourete onninamente mettere in prattica nel Confeſſionario. * *Conſulendum eſt* dice egli, *eis qui indulgentiam conſequuntur, ne propter hoc ab operibus pœnitentiæ injunctis abſtineant: ut etiam ex his remedium conſequantur, quamvis à debiti pœna eſſent immunes; & præcipuè quia quandoque ſunt plurium debitores, quàm*

*cre-*

* *In 4. Sent. diſt. 15. p. 1. art. 1. q. 3.*

Sentimenti de' SS. Bonaventura, e Tomaſo, come anche del Card. Bellarmino in queſto propoſito.

* *In 4. ſent. diſt. 20. q. 1 art. 3. queſtiuncula 1. ad 4.*

*credant*. La Dottrina del Card. Bellarmino è uniforme all' accennata del Dottor Angelico; * *omninò*, afferma quel Porporato, *sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos fructus ferre, ac pro suis peccatis Domino satisfacere.*

*L. 1. de indulg. c. 12. ad 3.

Spiegata la Dottrina delle parti essenziali, e dell' integrante del Sagramento della Penitenza, conviene hora trattare dell' Assoluzione, la quale dandosi in hoggi dalla più parte de' Confessori senza discrezione; ne piange la Chiesa i funesti effetti nella profanazione de' Sagramenti, e nell' incorrigibilità de' costumi ne' Popoli. * *Isti*, dice il piissimo Cardinale Bellarmino, ( parlando di tali Confessori ) *qui quasi non essent Domino rationem reddituri, summa facilitate omnibus manum imponunt; sua imperitia & superbia corrumpunt populos; & eis veræ pœnitentiæ viam præcludunt, non enim esset hodie tanta facilitas peccandi, si non etiam tanta facilitas absolvendi.*

* *Conc.* 8. *in Dom.* 4. *Adu.*

Sentimento del Cardinal Bellarmino sopra le indiscrete assolutioni.

Il Rituale Romano approvato da Paolo V. nell' Instruzzione sopra il Sagra-

mento della Penitenza, * ammonisce il Confessore colle seguenti parole. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio: nè absolvat eos qui talis beneficii sunt incapaces*. E poi enumera i principali casi, ne' quali auviene questa incapacità, proseguendo: *tales sunt qui nulla dant signa doloris: qui odia, & inimicitias deponere; aut aliena, si possunt, restituere; aut proximam peccandi occasionem deserere; aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt: aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publicè satisfaciant, & scandalum tollant*. Si deve dunque, secondo il Rituale negare l'assoluzione.

* §. *Videat autem*.

Il rituale Romano enumera alcuni casi, nè quali si deue negare, ò differire l'assoluzione.

1. A' quei che non danno segni di dolore. *Qui nulla dant signa doloris*. S. Bonaventura disse già in tale proposito. * *Primus casus in quo Sacerdos non potest confitentem absolvere est, cùm quis non est VERE' CONTRITUS. Talis enim nec à Summo Pontifice potest absolvi à peccatis*. Mà chi sono questi i quali non danno i veri segni di dolore? Il vero dolore, co-

Il 1. caso; quando i Penitenti non dano segni di vero dolore.

* *In Cōfessionali c. 4. de usù Clavium. partic. 1.*

me

me più volte habbiamo osservato, comprende essentialmente trè cose. La detestazione del peccato, il proponimento fermo di non peccare; e la volontà risoluta di sodisfare à Dio offeso. Di questa ultima parte del dolore habbiamo discorso, parlando delle Penitenze sodisfatorie; hora diremo come possa il Confessore giudicare probabilmente, ch'il Penitente habbia, ò non habbia la detestazione, ed il pentimento de' suoi peccati, col fermo proposito. Avanti ogni cosa si deve supporre come una regola certa, che la sola attestazione del Penitente sopra l'esistenza del dolore, e del proponimento non basti; perche, essendo egli stesso accusatore, e reo, la sua deposizione in propria causa deve tenersi per sospetta, quando il Confessore che è giudice, hà d'altronde indizii sufficienti del contrario, ò che grandemente dubita della verità. Perciò vediamo, che non ostante ch'il Penitente, dopo haver dichiarati i suoi peccati, asserisca essersi confessato di tutti, se il Confessore hà motivi di credere ch' egli n' habbia tacciuto qual-

che-

cheduno, per vergogna, per timore, ò per altro rispetto humano, non contento della mera assertiva di quello, proseguisce nell'inquisizione, e spesso scuopre non essere stato vero il suo detto. Se dunque alle volte il Penitente non deve essere creduto, attestando de' fatti proprii, ch'egli sà certamente, e che nega per risparmiarsi la pena che ne prova; quanto più non si doverà dare fede alle sue parole colle quali afferma l'esistenza del suo vero dolore, quando vi è ragione di dubitarne; poiche, la più parte de' Penitenti non sà i requisiti essenziali del dolore sopranaturale; ed in particolare, che la vera contrizione ò perfetta, ò imperfetta, deve mutare in tale maniera la volontà del peccatore, che non solo egli non habbia più affetto al peccato, mà che gli porti odio; come espressamente insegna il Sag. Conc. di Trento. * *Declarat igitur Sancta Synodus, hanc contritionem non solum cessationem à peccato, & vitæ novæ propositum & inchoationem, sed veteris etiam odium continere*. Di più, molti Penitenti si figurano,

* *Seß. 14. c. 4. de Pœn.*

che sia sufficiente un tale quale proposito, e s'ingannano; perche questo deve essere fermo, e risoluto à costo della vita, rispetto à i peccati mortali; ed in conseguenza di esso, si devono premeditare mezzi proprii per metterlo in esecuzione, come fanno gli homini savii, quando dicono da vero voler una cosa. Si raccoglie dunque da tutto il detto, voler la ragione che al Penitente non si presti certa credenza, considerandolo come Accusatore, e Reo.

Non se gli deve dare nè meno piena fede in qualità d' ammalato, che viene al Medico spirituale per curarsi. Che giudizio si farebbe d' un Medico, il quale sù la parola dell'Infermo lo stimasse senza febre, non ostante che gl'indizii, secondo le regole dell'arte, mostrassero l' opposto: se per esempio il polso fosse da febricitante, la lingua arsa, i spiriti si trovassero in continua agitazione. E si riputerà per Confessore intelligente nel suo uffizio, chi contro le regole lasciateci da' Santi Padri, e raccolte da' migliori Autori, crederà al Penitente, ch' egli sia

libe-

libero dalla febre del peccato, perche lo dice, non ostante che scorga dalla Confessione, che la cupidità possiede tuttavia il suo cuore?

Segni del diffetto di vero dolore ne' Penitenti.

Giudicarete che i vostri Penitenti non hanno vero dolore, non ostante la loro attestazione verbale: 1. Quando verranno á confessarsi con una certa alteriggia, come se volessero bravare il ministro di Giesù Christo; mostrando impazienza, e sdegno ad ogni domanda che fá loro per riconoscere lo stato delle loro anime. 2. Quando racconteranno i loro peccati, come se fossero fatti indifferenti, più per scarico della memoria, che della coscienza. 3. Quando confessando il peccato, ne daranno la colpa ad altri; ed in vece d' accusarsi, si scuseranno ad ogni passo. 4. Quando trovarete, che à dissegno hanno voluto celare qualche peccato mortale, non havendolo scoperto che per l'industria del Confessore. 5. Quando ricuseranno fare congrue penitenze nella maniera spiegata sopra. 6. Quando non vorranno abbracciare mezzi proprii per evitare i peccati: perche, chi non

vuole i mezzi, non vuole il fine. 7. Quando saranno del numero di quei Penitenti, che cercano studiosamente Confessori ignoranti, ò indulgenti; voltano, e rivoltano i libri, finche habbiano trovato qualche Autore favorevole alla loro cupidigia: simili in ciò alli amalati, i quali cercassero medici, ò poco esperti, ò che pretēdessero guarire tutte le malatie colle sole onzioni. Ed anche à quei Clientoli di poca coscienza, i quali non si curassero di sapere la giustizia di quella causa, che hanno avanti il Giudice; contenti che qualsìsia Procuratore dica loro havere essi ragione, ancorche habbiano torto. Ciò pare poter bastare per darvi à conoscere quei che non hanno dolore sufficiente nel Sagramento della Penitenza.

Il 2. caso in cui si nega l'assoluzione quando i Penitenti non depōgono gli odii.

2. Si deve negare l'assoluzione, giusta il Rituale Romano, à quei che conservano il mal animo verso il prossimo, *Qui odia, & inimicitias deponere nolunt*; gl' indizii che l' odio, e l' inimicizia duri, sono; se il Penitente non dà con fatti al nemico segni communi della carità, e benevolenza christiana: quali sono il trat-

tare, il parlare, il ſalutare nelle occorrenze.

3. Si nega l' aſſoluzione, ſecondo il Rituale Romano, à quei che non reſtituiſcono ciò che devono, quando poſſono. *Aut aliena ſi poſſunt reſtituere nolunt*: e quì ſi hà da oſſervare 1. Che queſto ricordo comprende la reſtituzione della fama, come della robba, correndo l' iſteſſo obligo per ambedue. 2. Non doverſi aſſolvere chi già una, ò due volte haveva promeſſo di reſtituire, e potendo non hà reſtituito. 3. Che la fama ſi leva tanto imputando delitti falſi, quanto ſcuoprendo i veri ſegreti; perche ſi fá torto nell' una e nell' altra maniera. 4. Intaccarſi la fama, raccontando coſa pregiudiziale ad eſſa etiam con incertezza, dicendo per eſempio; ſi dice che la tale Zitella hà fatto un fallo; perche con queſto modo di parlare, ſe non ſi leva affatto la riputazione, ed il buon nome, ſi diminuiſce non poco. 5. La reſtituzione della fama deve farſi, quando ſia poſſibile, avanti le medeſime perſone avanti le quali ſi è mormorato; e diſdirſi ſe la coſa foſſe falſa,

III. caſo, quando i Penitenti nõ vogliono reſtituire la fama, ò la robba.

ſa, ò incerta, e ſe foſſe vera, e ſegreta incuſare la ſua troppa facilità nel parlare ed affermare, ſenza conſiderare, ſe le coſe ſentite da altri, habbiano ſuſſiſtenza. 6. L'obligo della reſtituzione della robba d'altri ſi può ridurre à trè capi, ò per haverla preſa ingiuſtamente. *Ratione injuſtæ acceptionis*: come nel furto; ò per ritenerla ingiuſtamente. *Ratione injuſtæ detentionis*: come nella mercede ritenuta à i Servitori, ed alli operarii; ò per havere cagionato il danno malizioſamente. *Ratione damni illati*: come brugiando la caſa del vicino, ò dannificandola in qualsìſia altra maniera. 7. Che bene ſpeſſo i Penitenti tenuti alla reſtituzione, allegano l'impoſſibilità, almeno morale, di reſtituire ancorche nõ eſiſta; e però venendovi avanti qualcheduno di ſimili Penitenti, ſe è Gentilhuomo, obligatelo à pagare ogn' anno tutto ciò che gli rimane dopo l' honeſto e moderato trattenimento d' un par ſuo: e che per tal effetto viva, per l'amor della giuſtizia, col riſparmio che uſano alcuni della ſua condizione per l'amor del denaro; i quali pure ſono tenuti

nuti per Cavallieri honorati, benche habbiano la famiglia più ristretta, e treno modestissimo. Se il debitore è Artista, ò Contadino, l'imporrete d'astenersi d'andar fuori del preciso bisogno all'Osteria, non fare spese maggiori del suo stato, non giocare &c. e se questi ricuseranno d'adoperare questi ed altri mezzi efficaci, per venire alla restituzione, giudicarete prudentemente che vogliono ritenere la robba altrui; perloche non li assolverete, se non vi si risolvino da vero: il che conoscerete nelle seguenti Confessioni dalle opere.

Il 4. caso, quando i Penitenti non vogliono lasciare l'occasione prossima al peccato.

4. Non devono assolversi, secondo il Rituale, quei che non vogliono lasciare l'occasione prossima del peccato. *Aut proximam peccandi occasionem deserere nolunt*. L'occasione prossima si chiama quella, alla presenza della quale la persona si sente talmēte incitata al peccato, che è in pericolo probabile di soccombere alla tentazione: sopra di che si deve sapere. 1. Non essere necessario, per costituire l'occasione prossima, che questa faccia peccare spesso; bastando che sia presente, ed hab-

bia fatto peccare una, ò due volte di fresco, ò cagioni tentazioni forti, benche non habbia ancora indotto al peccato; perche non è mai lecito d' esporsi al probabile pericolo di peccare. 2. Esservi delle occasioni prossime, le quali si possono allontanare con facilità, come quelle dell' ubriachezza; bastando quasi non andare all' Osteria, e schivare la conversazione de' Compagni che vi conducono: il che ordinarete à i dediti all' ubriachezza, come rimedio necessario. Esserne poi dell' altre che non così facilmente si possono levare d' attorno, come de' peccati frà persone che habitano insieme, e non hanno libertà di separarsi; ed à queste fá mestieri comandare, ò non trattare mai à soli, se è peccato della carne; ò esercitare atti di carità e di pazienza verso quello, ò quella che è occasione dell' odio, e della colera &c. 3. Essere alcune cose di natura sua occasioni prossime; come quando uno tiene la serva in casa colla quale hà peccato da pochi mesi, ò settimane, ò vero si sente tentato fortemente à peccare con essa: il leggere libri

amo-

amorosi, ò lascivi: il fare professione di giocare à carte, ò dadi, ò tenere simili giochi aperti in casa per gli altri; come notò S. Carlo Boromeo: * e da tali occasioni si deve sottrare ogn'uno; perche sono universalmente pericolose à tutti.

* Instr. Confess.

4. Se ne trovano dell'altre, le quali sono solo occasioni prossime à certe persone per le particolari disposizioni delle medesime: come essere Giudice à chi non hà capacità, ò è fortemente inclinato all'interesse. Essere Avocato, ò Procuratore, portando i medesimi diffetti; ne' quali casi se l'incapacità è irremediabile, ò la passione del guadagno ingiusto moralmente insuperabile; le persone di questa sorte sono tenute à rinonziare gli Offizii; l'istesso s'intende d'un negoziante il quale non può astenersi de' trafichi illeciti, benche coperti con diversi palliamenti; altrimenti la loro penitenza sarà falsa, secondo la decisione del Concilio Lateranense II. il quale dice. * *Falsa etiàm fit Pœnitentia, cum Pœnitens ab officio, vel curiali, vel negotiali non recedit, quod sine peccato agi nulla ratione prævalet.*

* Sub Innocen. II. 1139. c. 22.

5. Si

Il 5. caso, quando i Penitenti non vogliono lasciare il peccato; nè emendare vita.

5. Si deve negare l'assoluzione, conforme al Rituale Romano, à chi dà indizii, che non vuole lasciare il peccato, nè emendare la vita. *Aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in meliùs emendare nolunt.* Tali sono i consuetudinarii, i quali non havendo mai adoprati rimedii proprii per liberarsi da i peccati, ne' quali sono habituati, il Confessore hà giusto motivo di credere, che la loro volontà è tutta via attaccata al peccato. E quì avertirete 1. Essere tenuti i Penitenti interrogati da voi, rispondervi schiettamente da quanto tempo si trovano in quei peccati d'habito; havendo voi dritto, e come Giudici, e come Medici spirituali di fare loro simili domande; onde l'opinione contraria meritamente è stata condannata dalla Sede Apostolica.* 2. Se il Penitente si fosse confessato più volte di quel suo peccato in cui spesso casca, li domanderete se hà fatti sforzi, e quali per liberarsene; e conoscendo non essersi servito d'alcun mezzo efficace, giudicarete non havere egli havuto proponimento sincero di lasciarlo; e però per assicu-

* *In prop. 58 iter damn. ab Inn. XI.*

rare

rare la sua coscienza, lo disporrete alla repetizione delle Confessioni antecedenti dal tempo ch'egli haveva principiato à prendere la cattiva prattica di simil peccato. 3. Se la consuetudine fosse recente; essendo anche questa una corda tessuta da' moltiplicati atti di peccare, che tiene fortemente legato il povero peccatore, secondo il detto del Salmista. * *Funes peccatorum circumplexi sunt me*: sarà ancora espediente, che se gli dia qualche poco di tempo per romperla. Così insegnava, e pratticava il grande Apostolo dell'Indie S. Francesco Saverio, come riferisce l'Autore della sua vita: *Consuetudinem*, diceva egli, *non continuò sequetur absolutio, sed biduum, triduumvè dabitur eorum pectoribus, certarum rerum meditatione præparandis, ut interim animarum maculas, lachrymis, ac voluntariis eluant pœnis; siquid cui debent, restituant; simultatibus, si quas habent, depositis; redeant cum inimicis in gratiam: à libidinis consuetudine, cœterisque quibus impliciti sunt flagitiis expediantur. Hæc omnia absolutionem præcurrunt rectius quàm sequuntur.*

* Ps. 118. 61.

Turselin. l. 6. c. 17.

Con

Con che conferma queſto Santo le maſſime da noi toccate ſopra, ed inſegna à i Confeſſori il modo di defferire l'aſſoluzione utilmente, e di mettere in opera con ſaviezza chriſtiana ambe le poſſanze ricevute da Gieſù Chriſto, di ſciogliere, e di legare: imperciòche legare, al dire d'un gran Teologo, * non ſignifica ſolo non aſſolvere, mà ſignifica di più obligare il Penitente à certi eſercizii di pietà, ed opere di penitenza, capaci à diſporlo à ricevere un altra volta l'aſſoluzione; di modo che nel ſentimento di queſto Dottore, i Confeſſori, i quali ciò non pratticano, non eſercitando ſecondo tutte le parti il loro miniſtero, s'allontanano dall'intenzione del Sommo Sacerdote Gieſù Chriſto.

* Vaſquez. de Pœnit. q. 90. n. 1. dub. 2.

Nè penſate già che le voſtre eſortazioni paſſaggiere in quei pochi momenti della Confeſſione poſſano ſupplire ne' Peccatori habituati al mancamento della diſpoſizione precedente colli eſercizii di penitenza; perche ſimili peccatori non ſolo giacciono morti, mà anche ſepolti ſotto la peſante pietra della prava conſue-

ſuetudine, sì che non vi voglia meno d' una grazia ſtraordinaria, e come miraculoſa, per cavargli in un ſubito da quel ſtato; onde non dovendo voi ſupporre che coloro l'habbiano per la rarità di ſimili inſtantanee converſioni; il partito da prenderſi sì è, non azzardare nè il Sagramento, nè la ſalute del Penitente; poiche havete per le mani mezzi ordinarii; che ſono l'aſſegnamento del tempo congruo al Penitente, acciò ſi prepari per ricevere il benefizio dell'aſſoluzione, col pratticare quello che inſinua il Concilio di Trento, al c. 2. ſeſſ. 14. *de Pœnitentia*, cioè che viva qualche tempo frà i gemiti della compunzione, e le opere penitenziali, ſpiegate d' inanzi.

Mà quanto tempo devono impiegare gli habituati in ſimili preparamenti perche il Confeſſore li poſſa credere diſpoſti? Queſto non ſi può determinare preciſamente, ſi devono bensì ſtimare havere ſufficienti diſpoſizioni, quando portano al Confeſſionario notabile emendazione di quel peccato habituale: queſto è il ſentimento d' un gran Dottore, il qua-

quale parlando di tali Peccatori, dice. * *Verumtamen ipse, si essem Confessarius, non absolverem eos, si viderem quod vicibus præteritis nulla emendatio, aut inchoatio ejus extitisset*. E poco dopo: *si tamen consequeretur NOTABILIS EMENDATIO eos iterùm absolverem*: Questa emendazione si raccoglie per lo più dalla diminuzione del numero de' peccati, se la persona hà havute commodità di peccare tanto frequenti quanto prima, e non altrimenti; e d'avantaggio ancora, se fedelmente hà messo in prattica i rimedii prescrittili dal Confessore, denotando l'uno, e l'altro lo sforzo della volontà; con che si dà al Confessore motivo ragionevole di giudicare, che la ricaduta d'una, ò di due volte, è più tosto effetto dell'infermità cagionata dal longo habito del male, che dell'attaccamento al peccato, e volontà perseverante in esso. Nondimeno se parerà alla vostra prudenza di differire simil Penitente per qualche altro giorno ancora, lo potrete fare; essendo opinione commune de Teologi, come l'attesta il Cardinale de

* *Nauar. in Manua.* 2. 3. n. 31.

de Lugo, che il Confessore puole, ed alle volte deve differire l' assoluzione, solo per rendere il Penitente più cauto, e per confermarlo meglio nel suo proposito. * *Cum ergo*, dice egli, *Confessarius judicat expedire dilationem absolutionis, ad hoc ut Pœnitens reddatur magis cautus, & confirmetur in proposito non peccandi, ne ità facile postea relabatur; potest certè, & debet aliquando, uti Medicus, hoc remedium Pœnitenti adhibere, nec potest ægrotus rationabiliter conqueri adversus medicum, cui se in hoc Sacramento curandum tradidit, neque in hoc debemus recedere à communi sententia, cui adstipulatur experientia multorum Pœnitentium debilium, qui hoc remedio adhibito, brevi tempore solent curari.* Passa il sudetto Cardinale avanti, ed asserisce, potersi differire l' assoluzione, ancorche il Confessore stimi probabilmente, che il Penitente sia disposto per riceverla, nè questi consenta à tale dilazione, quando ciò si fá per qualche causa ragionevole. *Difficultas esse potest, an possit esse causa rationabilis, aliquando ad*

*dif-*

* *De Sacr. Pœn. disp. 14. sect. 10. nu. 171.*

*Ib. n. 168. & 169.*

*differendum abſolutionem abſque conſenſu Pœnitentis; licet ipſe aliunde credatur probabiliter eſſe nunc diſpoſitus; in quo procul dubio videtur vera communis ſententia affirmans. Nam licet Fœnitens legitime diſpoſitus, confeſsione facta, habet jus ad ſententiam, & ad abſolutionem; non tamen habet jus ad hoc, ut ſtatim proferatur ſententia: poteſt enim Judex arbitrari; quomodo, & quando debet utilius proferri ſententia.* L' allegata dottrina cōmune frà i Teologi leverà i Confeſſori da gli imbarazzi, ne' quali alle volte ſi trovano dubitando della vera contrizione, e fermo proponimento de' loro Penitenti; perche ſecondo queſta, poſſono indugiare à pronunziare la ſentenza aſsolutoria ſenza ſcrupolo, preſcrivendo loro frà tanto eſsercizii di pietà, ed opere di penitenza, per prepararli à riceverla utilmente.

Il Sagr. della Penit. non ſi puol amminiſtrare con materia dubioſa fuori d'vn caſo.

Ed à propoſito della materia dubia di queſto Sagramento dalla parte della contrizione, non dovete mai, fuori del pericolo della morte, dare aſsoluzione ad alcuno dubitando con gran probabilità ch'egli non habbia una contrizione con

tut-

tutti i requisiti esenziali, secondo le Dottrine quì date; non essendo mai lecito fuori dell'accenato caso della morte, di amministrare i Sagramenti con materie dubiose; come ciò prova la pratica dell'istesso Sagramento del Battesimo, il più necessario di tutti; il quale non è permesso di conferire con l'aqua rosacea, ò altrimenti alterata senza il prossimo pericolo del Catecumeno di perdere la vita: nè la Chiesa hà mai approvato l'uso contrario: imperciòche si commette una grave irreverenza verso il Sangue di Giesù Christo, contenuto ne' Sagramenti, come in tanti preziosi vasi, esponendolo fuori dell'estrema necessità, al pericolo d'andare á vuoto. Così ogn'uno direbbe, che un Servitore facesse poca stima d'un liquore di gran prezzo riposto in un bel vaso, e confidatoli dal Padrone, se questi in vece d'assicurarsi della mondezza delle carafine, nelle quali se ne deve infondere, lo vuotasse à occhi chiusi, ed à caso senza sapere se sono monde, ò sporche. Nè serve il dire, che si schiva simil irriverenza con l'intenzione condizionata, perche

l'istesso si potrebbe dire del battesimo coll' aqua rosacea, e pure non è lecito di farlo. Oltre che l'intenzione condizionata l'hà ogn'uno, chi amministra i Sagramenti, habitualmente; intendendo bene non voler fare ciò che non puole: mà ciò non basta per iscusare l'ardire che uno si prende di tentare à fare un azione sacrosanta, la quale prevede probabilmente che sarà priva del suo effetto. Di più, praticandosi ciò, s'espone à risico la salute eterna degl' homini; poiche quel Penitente, che non sà quali sono le disposizioni necessarie al Sagramento, fatta la Confessione, e ricevuta materialmente l' assoluzione, non pensa più ad altro; onde può succedere, che se non hà ricevuta con questa la grazia giustificante, moja ne' suoi peccati, e si danni. Nè si può dire che lo scusi la sua buona fede, perche non è in buona fede chi ignora le sue obligazioni essenziali; insegnando S. Tomaso* che l'istessa ignoranza delle cose che uno è tenuto di sapere sia peccato: in oltre, essendo la contrizione vera in tutte le sue parti necessaria *necessitate medii* à chi hà il

* 3. p. q. 80. art. 4. ad 5.

hà il peccato mortale ſull' anima ; il difſetto di eſſa è irreparabile aſſolutameute.

6. Non ſi devono aſſolvere, ſecondo il Rituale Romano, quei che hanno dato publico ſcandalo, ſe prima non hanno data publica ſodisfazione. *Aut publicum ſcandalum dederint, niſi publicè ſatisfaciant, & ſcandalum tollant*. Quì avvertino i Confeſſori che non baſti, conforme alle parole del Rituale, che quei publici Peccatori habbiano ceſſato dallo ſcandalo, mà vi vuole di più publica ſodisfazione, ò penitenza ; perloche il Concilio di Trento * comanda che ſimili ſodisfazioni, le quali i Confeſſori ſono tenuti d' imporre, non poſſano commutarſi in penitenze private che da' ſoli Veſcovi.

Il 6. caſo, quando i Penitenti nõ vogliono riparare lo ſcandalo dato.

* *c. 8. ſeſſ. 24. de Reform.*

7. Aggionge il Rituale: *neque etiàm eos abſolvant, quorum peccata ſunt ſuperioribus reſervata*. Dal che appariſce non doverſi più mettere in pratica l' opinione che correva avanti il Concilio di Trento, potere il Confeſſore aſſolvere il Penitente, che hà caſi riſervati, da i non riſervati, rimandandolo con i riſervati al Superiore: già che il Rituale vuole

Il 7. caſo quando i Penitenti hanno caſi riſerbati non ſi poſſono aſſolvere da chi non ne hà facoltà

che assolutamente non l' assolvino : *quorum peccata sunt Superioribus reservata*; ed il Concilio di Trento l' haveva decretato avanti. * *Extra articulum (mortis) Sacerdotes cum nihil possint in casibus reservatis, id unum Pœnitentibus persuadere nitantur; ut ad Superiores & legitimos Judices pro beneficio absolutionis accedant*; ove il Concilio colle parole *id unum*, hà levato à i Confessori ordinarii ogni giurisdizione, non solo riguardo à i peccati riservati, má anche sopra l' istesse persone che gli hanno.

* *c. 7. sess. 14. de Pænit.*

L' 8. caso, quando i Penitenti ignoráno i principali Misteri della fede, &c.

8. Non sono capaci dell' assoluzione quelli che ignorano i principali misteri della nostra Santa Religione, ed altre cose da sapersi; il che s' è spiegato sopra, colle dovute distinzioni.

Il 9. caso, quando i Penitenti ò non sanno, ò non adépiscono le obligationi del loro stato.

9. Non si deve dare l' assoluzione à quei che non sanno le cose necessarie da sapersi dà persone del loro stato, e condizione: nè à quelli, i quali notabilmente sono negligenti in adempire le obligazioni che porta seco la loro professione; sopra di che, come si è detto, sono tenuti i Confessori d' interrogare i loro Peniten-

tenti; questa conclusione si fonda sopra la dottrina di S. Tomaso, * il quale dice, *Manifestum est autem quod quicumque negligit habere, vel facere id quod tenetur habere, vel facere, peccat peccato omissionis.* Se dunque pecca, e si ferma volontariamente in questo suo peccato, non è capace dell assoluzione, quando la materia dell' omissione è grave; con questo principio non si doveranno assolvere, i Giudici, gli Avocati, i Medici, i Chirurghi &c. i quali ò non sanno competentemente bene la loro professione, ò non l'esercitano conforme devono.

*1. 2. q. 76 art. 2. in C.*

10. Negarete l'assoluzione à quei, i quali vorranno seguitare opinioni, che voi credete improbabili, ò leggiermente probabili: * non essendo vero ciò che alcuni autori hanno scritto, essere tenuto il Confessore d' accomodarsi alle opinioni de' Penitenti, quando queste non sono manifestamente false, e ch' egli habbia alcuni Dottori che l'insegnano. Perche se vi considerate come ministri del Sagramento, à voi tocca di giudicare, se vi sia tutto ciò che appartiene alla legi-

Il 10. caso, quando i Penitenti persistono à voler seguitare le opinioni, che il Confessore intendente stima improbabili, &c.

* *Propos. 3. damnata ab Innocent. XI.*

tima amminiſtrazione del Sagramento? Se come Medici dell'anime, è offizio voſtro di conoſcere la natura, e gli effetti del male; nè potete curare l'amalato contro i dettami della voſtra coſcienza. E ſe vi riguardate come Giudici, à voi s'aſpetta di proferire la ſentenza ſecondo la giuſtizia da voi riconoſciuta, e non ſecondo i ſentimenti del Reo. Eſclama per tanto con ragione in tal propoſito S. Bonaventura. *O' inauditum philoſophandi genus; Judex ſententiam ferre debet ad arbitrium Rei, & Reus Judicis judicio obtemperare non tenetur?* Habbiamo detto, che dovete negare l'aſſoluzione à chi voleſſe ſeguitare l'opinione al voſtro parere improbabile, ò leggiermente probabile; perche ſe la ſtimaſte veramente probabile, ancorche la credeſte meno probabile, e meno tuta; non dovete negare l'aſſoluzione; * potendo queſta medeſima opinione da altri Teologi inſigni in pietà, ed in dottrina giudicarſi più probabile, e però ſarebbe biaſimevole il volere obligare i Penitēnti di aderire aſſolutamente à quella ſola opinione che

* *Cabaſſutius in Iur. Can. Theor et praxi l. 3. c. 13. n. 10.*

che à voi pare tale: e meritamente sareste trattati coll'istesso rigore da i vostri Confessori, persuasi che la loro gode le prerogative della più probabile sopra la vostra.

Si sogliono formare diverse obiezioni contro questa savia e discreta dispensazione dell'assoluzione nel Sagramento della Penitenza tanto uniforme a' Sagri Canoni, anche più recenti, ed alla Dottrina della Chiesa registrata nel Rituale Romano; má gli argomenti che s'oppongono non persuaderanno a' Confessori intelligenti il porre in risico il Sagramento, e la salute de' Peccatori, con precipitose ed immature assoluzioni, perche esaminati attentamente suaniscono, palesando la loro insussistenza.

Sogliono formarsi delle obiezioni contro la lodevole usanza di negare ò differire l'assoluzione.

Si suole dunque dire in primo luogo, che la pratica di molti buoni Confessori è contraria all'accennata dottrina, già che sapiamo che pochi Penitenti partono dal Confessionario senza assoluzione, e pure ven'è d'ogni sorte, e frà questi non picciol numero di quei, che portano fagotti ben grossi; che da molto tempo

La 1. objezione.

loro pesano. A' ciò si risponde, essere troppo vero, che molti Confessori assolvono senza discrezione, mà si nega che simili Confessori sodisfaccino alle loro parti. E' risposta di S. Bonaventura, il quale dice in tal proposito. * *Si autem cogitas quia tota die contrarium fieri videmus; respondeo tantò pejùs; & qui hos Canones non servant, gravissimè peccant*. Questa facilità ne' Confessori per altro boni, e non ignoranti, proviene dall' amor proprio, che gli inclina ad accomodarsi facilmente à i Penitenti, per non haver da disputare con i medesimi, mettendo spesso in uso la facoltà di ritenere i peccati, col differire, ò negarne l'assoluzione; nè mancano de' pretesti, che l'istesso amor proprio, ingegnoso interprete delle leggi, ed accerrimo diffensore de' trasgressori delle medesime, somministra loro in copia: dimenticatisi di quello che S. Paolo disse, * *Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem*.

* *In Confess. cap. 4. de usu Clavium. partic. 1.*

* *Galat. 1. 10.*

La 2. objezione.

2. Si suole dire, che negando l'assoluzione al Penitente, se gli dà un gran disturbo, in vece di procurarli la pace inter-

terna, che è uno degli effetti di questo Sagramento. A' ciò si risponde, essere meglio che il Peccatore habbia hora alquanto agitata la coscienza per sentirne i stimoli, da quali sia come sforzato ad abbandonare il peccato; che troppo tardi nel giorno del giudizio provi quel spaventevole disturbo che haveranno i Peccatori impenitenti, de' quali attesta la Sagra Scrittura che.* *Turbabuntur timore horribili.* Di più, la pace interna, che i Peccatori pretendono, è come un frutto della pace fatta con Dio mediante il divorzio col peccato, il che unicamente procurano i Confessori negando l' assoluzione; si che se non siegue quel divorzio, in vano se l'aspettano, e di tale pace si potrà dire con S. Cipriano.* *Irrita, & falsa pax, periculosa dantibus, nihil accipientibus profutura.* Assicurandoci di tale verità l'istesso Dio per la bocca del Profeta.* *Non est pax impiis, dicit Dominus.*

* Sap. 5.2.

* De lapsis. n. 58.

* Is. 48.22.

3. Si dice, che il Confessore deve cercare di consolare, e non contristare i peccatori, come sarebbe, se li rimandasse

La 3. objezione.

non

non assoluti. A' ciò si risponde, essere bensì parti d'un buon Confessore, come habbiamo detto, il consolare più che puole il Peccatore, e con le parole, e con i fatti, senza però tradire il suo ministero, e l'istesso Peccatore. Onde nel caso, nel quale giudicarete secondo le regole quì date, essere espediente di differire, ò di negare l'assoluzione: non potendolo consolare col dargliela in danno dell'anima sua, dourete accompagnare tale rifiuto con esortazioni, istruzioni, ed ammonizioni piene di caritá, e di dolcezza; à fine che egli riconosca che ciò fate per ben suo: ditegli, che lo lasciate partire ora colla tristezza salutare, acciò operi in lui penitenza stabile; giusta il detto dell'Apostolo. * *Quæ enim secundùm Deum tristitia est, pœnitentiam in salutem stabilem operatur*. Mà se metterà in esecuzione i vostri ricordi, ed istruzioni, che confidate in Dio di vederlo presto in stato d'essere pienamente consolato.

* 2. Corint. 7. 10.

La 4. objezione.

4. Si dice, che mostrando il Penitente gran desiderio dell'assoluzione, è segno che egli è compunto, e disposto di ritornare

nare nella grazia di Dio, e però in tale caſo ſi potrà aſſolvere, ſenza cercare altro. A'ciò ſi riſponde, eſſere tale deſiderio bene ſpeſſo equivoco; poſciache una gran parte de' Penitenti fá concetto dell' aſſoluzione Sagramentale, sù l'idea della ſentenza aſſolutoria de' delitti ne' tribunali de Giudici criminali; credendo ben aſſoluti quelli che hanno havuta l'aſſoluzione. Altri la chiedono per riſparmiarſi la confuſione avanti gli homini, quando queſti ſcopriſſero, ò dubitaſsero non haverla eſſi havuta. Altri la bramano per non haver da tornare, proteſtando perciò pentirſi de i loro peccati, e promettendo con le ſole labbra l emendazione della vita. Mà di tutti queſti ſi può dire quello diceva S. Ambrogio de' loro ſimili.* *Hi non tam ſe ſolvere cupiant, quam Sacerdotem ligare, ſuam enim conſcientiã non exuunt, Sacerdotis induunt.* Onde procurate d'appagare con queſto motivo del S. Dottore tali Penitenti, rappreſentando à i medeſimi, che coll' indiſcreta aſsoluzione non li ſciog'ierete da' peccati, ed intrigarete la voſtra coſcienza.

* *L. 2. de Pœnit. c. 9.*

5. S'al-

La 5. obiezione.

5. S' allega, che il Penitente partendo mal ſodisfatto mormorerà del Confeſsore, e s'impazienterà; con che oſtenderà d' avantaggio Iddio. A' ciò ſi riſponde, che di queſti peccati non ſarà cauſa il Confeſsore, che con ragioni ben fondate negherà l'aſsoluzione, mà la prava diſpoſizione del Peccatore; il quale ſuperbo, figurandoſi il rifiuto come un torto ricevuto, sfoga la ſua paſſione col mormorare, e coll' impazientarſi. Per ſimili sfogamenti de i Fariſei, Giesù Chriſto non hà tralaſciato di fare guerra á i loro vizii, anche in publico: potrà dunque, e dourà farla il Confeſsore, sù queſto modello, in privato.

La 6. obiezione.

6. Si ſuole dire, che ricuſando l' aſsoluzione al Penitente ſi darà ſcandalo in due maniere: alle perſone che ſaranno vicine al Confeſſionario, ed à quelle che s'accorgeranno aſtenerſi egli dalla Communione, dopo eſserſi confeſsato. Al primo preteſo ſcandalo ſi riſponde, che i Confeſsori periti pronunziano le parole dell aſsoluzione à voce baſsa, per lo che niuno degli aſſiſtenti può oſservare quando

do habbiano data questa, quando nò: ripetendo essi in caso di rifiuto l' orazione *Misereatur*, *& Indulgentiam*; ed avisando il Penitente che non è assoluto. Quanto al secondo scandalo, si dice, 1. Che si possono pretendere diversi pretesti di scusa, senza anche pregiudizio della verità, per i quali uno non si communica, ancorche siasi confessato, non essendo l' uno consequenza necessaria dell' altro. 2. Che l' astinenza dalla Communione non dà propriamente scandalo, mà cagiona solo qualche amirazione, per la quale non è lecito al Peccatore d' accostarsi alla Communione, ancorche la sua astinenza dovesse ingerire sospetto nelli altri di qualche peccato occulto. E' conclusione d Innocenzo III. Pontefice Massimo, e Dottissimo, il quale dice. * *Peccator debet potiùs eligere, ùt abstinendo reddatur suspectus, quam communicando manducet indignus*. Se dunque il Penitente è obligato d' astenersi dalla Communione ogni qual volta che n' è indegno, cioè che non hà la coscienza libera dall' affetto al peccato mortale, che torto gli fà il Confessore, con-

* *Lib 4. de Myst. Missæ. c. 13.*

contribuendo all'adempimento di questa sua obligazione: perche se si trattasse di differire l'assoluzione solo per disporlo meglio, mà che per altro havesse veramente tutti i requisiti essenziali per riceverla, in tal caso, sourastando positivo pericolo di qualche grande amirazione, si deve assolvere. 3. Si risponde, che essendo gl' atti del Penitente come materia di questo Sagramento, se dell' esistenza di questi non hà il Confessore certezza morale, non può egli sotto qualsisia pretesto, pronunziare la forma del medesimo: sì come non può dire uno, *Ego te Baptizo* non havendo l' aqua nelle mani; e però il Confessore, che colla sua mal intesa prudenza e disordinata carità pretendesse operare diversamente; in vece di levare un scandalo, si sarebbe reo di doppio Sacrilegio. Non vi lasciate dunque spaventare colla parola di scandalo; anzi trovando indisposti gl' istessi Sacerdoti i quali si preparano per celebrare, e che sono aspettati dal Popolo; negate loro l'assoluzione, allegando non havere voi autorità

di fare Sagramenti senza le materie: potendo i medesimi in casi simili, quando non trovassero alcun pretesto di evitare un grave scandalo, servirsi della contrizione, dopo haverla domandata à Dio instantissimamente, come se non havessero *copiam Confessoris*.

La 7. objezione.

7. Si dice, che il Penitente potrebbe morire senza assoluzione, ed in tal caso dannarsi. A ciò si risponde. 1. Non servire di niente, anzi nuocere alla sua salute eterna l' assoluzione data senza le disposizioni necessarie, per il difetto delle quali si nega ordinariamente l'assoluzione. 2. Essere una tentazione del demonio questa apprensione de' Giudizii divini fuori del tempo. Il timore di dannarsi è buono quando si presenta il peccato, ò quando se ne differisce la penitenza; mà è cattivo, quando vuole impedire che il Peccatore non prenda spazio conveniente per prepararsi ad una buona Confessione, e cordiale conversione. Il Peccatore viverà un anno intiero, e forse più, frà i peccati mortali; ne cometterà anche l' istesso giorno che se n' è

con-

confeſsato , ed i Giudizii divini non gli danno alcun faſtidio;ſe ſe gli propone eſsere neceſsario d'eſsercitarſi qualche tempo negli atti di virtù oppoſte à i peccati habituali , e nell' opere di penitenza per riceverne il frutto; allora ſolo l'anguſtia il timore della morte , e dell' Inferno: chi non vede che ciò viene dal nemico della ſua ſalute ; il quale , sì come reſtituiſce à i Peccatori nel tempo della Confeſſione la vergogna che haveva loro levato nell' occaſione di peccare , à fine non ſe ne confeſſino ; così quei pericoli di dannarſi che haveva ſcancellati dalla loro memoria , e da i loro cuori , quando arditamente offendevano Iddio , rappreſenta vivamente à i medeſimi , quando i buoni Confeſſori giudicano non doverſi eſſi aſſolvere , per non laſciarli vivere , e morire impenitenti . 3. Eſſere contraſegno di poca confidenza in Dio, penſare che voglia levare al Peccatore la vita nel tempo che egli è riſſoluto d'impiegarla à placare la ſua Giuſtizia con degni frutti della Penitenza , quando glie l' hà conſervata allorche non ſe ne-

ſer-

serviva che per offenderlo: mà quando anche morisse senza assoluzione, muore egli in stato di penitenza, in stato à conseguire la vita eterna; supplendo in quel caso il Sommo Sacerdote Giesù Christo à ciò che non può conseguirsi dal suo ministro, preparando il Penitente con ajuti più copiosi al conseguimento della grazia santificante prima che moja; conforme l'hà creduto la Chiesa, quando faceva stare i Catecumeni senza il Battesimo, ed i Penitenti publici senza l'assoluzione delli anni; de' quali molti morivano avanti d'essere battezzati, ò assoluti: di tale credenza della Chiesa fanno fede, il Canone 79. del Conc. IV. Cartagin. il Can. 13. del II. Arelatense, con molti altri; e S. Ambrogio nell'orazione funebre sopra la morte dell'Imperatore Valentiniano. Dell'istesso parere era S. Bernardo nel Secolo XII. dove già, come ne' nostri tempi le penitenze erano quasi tutte private. * *Si forte*, dice egli, *peccator verè pœniteat, sed intercurrente articulo necessitatis ad Confessionem pervenire non possit; confidenter credere debemus, quod Summus*

* *De humana condit. cognitione.*

*Sacerdos complet in eo quod mortalis non potuit. Et iam apud Deum factum constat, quod homo quidem verè voluit, sed non valuit adimplere, quia Confessionem non cōtemptus exclusit, sed impedivit necessitas.*

L'8. objezione.

8. Si dice, che il Tribunale della Penitenza, essendo un Tribunale di Misericordia, pare che non ne debba partirsi niuno, il quale non habbia provati gli effetti della medesima. A' ciò si risponde, essere bensì il Confessionario Tribunale di misericordia, mà per chi è disposto à riceverla, altrimenti sarà come diceva S. Cipriano, * *Sub misericordia titulo malum fallens, & blanda pernicies*: e per servirci dell'espressione del medesimo Santo; tale carità de' Confessori sarebbe simile à quella de i Chirurghi, i quali in vece di medicare le ferite pericolose, si contentassero di cuoprirle, per non cagionare dolore à i pazienti. * *Operiuntur morientium vulnera, & plaga lætalis altis & profundis visceribus infixa, dissimulato dolore contegitur.*

* *De lapsis n. 58.*

* *Ibid. n. 60.*

La 9. objezione.

9. Si dice, essere oracolo dell' eterna verità registrato nelle Sagre Scritture, che

che in qualsisia hora che il Peccatore gemerà, sarà salvo; e però sentendo il Confessore che il suo Penitente sospira, batte il petto, e dà qualche altro segno esteriore di pentimento, hà egli motivo sufficiente di credere, che in quel momento s'è convertito à Dio, benche la sua vita passata fosse stata tutta imbarazzata frà gli habiti peccaminosi. A' ciò si risponde; non trovarsi tale sentenza in tutta la Biblia, benche da alcuni Autori si citi come testo della Sagra Scrittura: promette bensì Iddio per la bocca del Profeta Ezechiele al c. 33. v. 12. che l'empietà dell'empio non gli nuocerà in qualunque giorno l'haverà lasciata, mà dichiara poi nei versetti 14. 15. e 16. che si lasci l'empietà con fatti; individuando i principali atti che dourà esercitare quell'empio che si convertisce à Dio; conchiudendo per fine, che quando haverà adempite tutte queste cose, allora *omnia peccata ejus quæ peccavert non imputabuntur ei*. Dal che si vede che un gemito di pochi momenti non è indizio della vera conversione, come pretenderebbero

quei che allegano la ſentenza ſuppoſta.

La 10.objezione,

10. Dicono alcuni Confeſſori, i quali per iſcuſare la loro facilità nell'aſſolvere, cercano ragioni, anche dove non ſi trovano, che il diffetto dell'emendazione notabile, ò la negligenza nello slontanare l'occaſione proſſima, non ſono indizii infallibili che quel Penitente non habbia volontà ſincera nel momento che ſi trova a' piedi del Confeſſore; e dice voler emendare la vita, ò abbandonare l'occaſione proſſima, dando qualche ſegno eſterno del pentimento; e perciò ſe gli può probabilmente credere che l'habbia. A' ciò ſi riſponde, provare troppo queſto argomento, e conſeguentemente eſſere vizioſo; perche ne ſeguirebbe che in niun caſo ſi doveſſe negare l'aſſoluzione, già che non ſi può mai ſapere ſicuramente, ſe il Penitente anche dopo cento promeſſe, ed altretante mancanze di parola, non habbia la centeſima prima volta la volontà ſincera: la quale coſa è contro tutte le regole della Chieſa, come ne fá teſtimonio S.Carlo nell'iſtruzioni à i Confeſſori, e la commune de' Teologi. Dovete

vete pertanto ſapere, che altra è la cognizione che hà Iddio dell' interno del Peccatore, ed altra è quella che ne hà il ſuo miniſtro. Iddio vede il cuore in ſe ſteſſo, mà l' huomo non ne può penetrare i ſegreti che per mezzo di certi indizii eſteriori: onde ogni qual volta che da queſti prudentemente giudica dello ſtato di eſſo, ſodisſa al ſuo miniſtero. Da quì viene, che Iddio aſſolve il Peccatore, ſubito che vede il ſuo cuore mutato; mà il Confeſſore non lo può fare, ſe non vede ſegni di queſta mutazione, i quali non ſono altri che gli effetti della buona volontà. Noſtro Signore diceva, *à fructibus eorum cognoſcetis eos*. Se dunque i frutti di quel Penitente ſono peccati mortali frequenti, la ſua volontà è ancora cattiva; ſe ſono opere di penitenza, eſercizii di pietà, emendazione notabile de' coſtumi, allora ſi puo credere che la volontà, che è l'albero di queſti frutti ſiaſi mutata. Perciò aviene alle volte, che tal uno aſſoluto da Dio, reſti ancora legato dall' huomo; il quale opera colla cognizione humana; sì come al contrario,

*Matt. 7. 16.*

 tal

tal altro ſarà legato avanti Iddio, ancorche l' aſſolva il ſuo miniſtro, ſe non hà effettivamente le diſpoſizioni neceſſarie.

L' 11. objezione.

11. Dicono alcuni, eſſere un ſufficiente indizio che il Peccatore habbia voglia efficace di convertirſi, quando cerca ſpontaneamente il rimedio di tale converſione, che è il Sagramento; e però non doverſegli negare per compirla. A' ciò ſi riſponde. 1. Che queſto argomento proverebbe contro il Rituale Romano, poterſi dare l' aſſoluzione à tutti quei che vengono à confeſſarſi, perche tutti vengono ſpontaneamente, eccettuatone qualcheduno che non verrebbe nè meno à Paſqua ſenza lo ſtimolo del precetto della Chieſa. E pure il Rituale vuole, che à diverſe ſorti de Peccatori ſi neghi l' aſſoluzione. Si riſponde 2. Che molti peccatori i quali non hanno perduti tutti i ſtimoli della coſcienza vorrebbero, e non vorrebbero laſciare i peccati. * *Vult, & non vult piger.* Vorrebbero, perche hanno paura di dannarſi, non vorrebbero, perche ſono fortemente inviſchiati in eſſi, e legati ancora

* *Prov.* 13. 4.

cora da' pravi habiti de' medesimi; bramarebbero quando fosse possibile unire Christo con Belial, le tenebre colla luce, il peccato con Dio; e però cercano Confessori, come essi gli chiamano discreti, e compassionevoli alla fragilità humana, i quali lasciandogli venire al tribunale della Penitenza quasi sempre con i medesimi peccati, danno loro à credere che senza emendare costumi si possono salvare. Alcuni di simili falsi Penitenti vanno anche facendo delle opere buone, e delli essercizii esteriori di pietà, mà non perciò lasciano quell' habito del peccato predominante, quell'occasione prossima prediletta; persuadendosi vanamente che Iddio tutto bontà habbia da compatirgli. Con somiglianti pensieri si lusingano certi altri Peccatori, i quali credono che distribuendo larghe elemosine, la giustizia Divina non habbia da inquirere contro i loro delitti, ancorche continuino à cometterli. Mà S. Ambrogio ci avisa che questi tali fañò una infelice condotta, mentre *Dant sua Deo, se ipsos diabolo.* Si

 rispon-

risponde. 3. Che molti vanno à confessarsi perche lo sogliono fare, e perche non vogliono differenziarsi dagli altri. * *Ut potius veniant* dice S. Carlo, *ad Confessionem certa quadam agendi consuetudine, quàm quod peccatorum suorum agnitione eò perducantur, & vitam emendandi vera desideria susceperint*. Conchiudiamo dunque con S. Cipriano, che ancorche i Peccatori corrino à i rimedii della loro salute, nulladimeno tocca à quei che li direggono e governano d'esaminare le loro disposizioni; nè concedere à i medemi ciò che prevedono dovere cagionare la loro maggior rovina. *Quis enim* dice egli * *Mortuus vivificari non properet? quis non ad salutem suam venire festinet; sed Præpositorum est præceptum tenere, & vel properantes, vel ignorantes instruere; ne qui ovium Pastores esse debent, lanii fiant. Ea enim concedere quæ in perniciem vertant, decipere est; nec erigitur sic lapsus, sed per Dei offensam magis impellitur ad ruinam*. Parole degne di questo gran Vescovo della Santa Chiesa.

* *Instruct. Conf.*

* *Epist. 11.*

12. Si

12. Si dice, che il Sagramento della Penitenza è ſtato inſtituito da Chriſto per ſcancellare i peccati mortali commeſſi dopo il Batteſimo, e ciò quante volte uno vi ſarà caſcato; onde baſta confeſſarſene, pentirſene à i piedi del Confeſſore, e proporſi di non più peccare, per haver ogni volta l' aſſoluzione. A' ciò ſi riſponde eſſere veriſſimo, che non vi è, nè quantità de' peccati così grande, nè qualità de' medeſimi tanto enorme, che non rimetta queſto Sagramento; mà vi vuole ſempre vero pentimento, e riſoluto proponimento, i quali non ſi ſuppongono in chi non emenda la vita, nè s' appiglia à mezzi neceſſarii per evitare i peccati in avenire, come s' è detto. Dal che ſi raccoglie la grave ingiuria che fanno al Sagramento, ed alla bontà del Redentore che n' è l' Autore, quei che commettono francamente i peccati, sù la ſperanza di riceverne perdono nella Confeſſione: fin' à dire temerariamente nel volerli commettere, me ne confeſſarò; coſa haurei da dire al Confeſſore; e ſimili eſpreſſioni

La 12. objezione.

empie; come ſe Gieſù Chriſto haveſſe inſtituito queſto rimedio per laſciare maggiore libertà agli huomini d' offendere Iddio; e come ſe dipendeſſe da i Peccatori di havere ad ogni loro requiſizione le grazie ſtraordinarie, colle quali Iddio reſuſcita i morti alla grazia, vita dell' Anima; e che tutto al contrario non diventaſſe ſempre più difficile la loro converſione coll' accumulare quotidianamente peccati, a' peccati, col diſprezzo del Sagramento, e di chi l' hà inſtituito. Di più è coſtume ſingolare d' Animali immondi d' andare à vicende, dal pantano all' aqua, e dall' aqua al pantano: chi ama veramente la mondezza, procura ſollecitamente di non infangare ne meno le ſcarpe; il che può ſervire di motivo alla ragione, acciò s' arrenda a i tocchi della grazia, la quale ſtimola i Peccatori al perpetuo divorzio col peccato mortale.

Habbiamo detto in più luoghi, eſſere raro che la Penitenza ſia vera ne i recidivi; mà ſupponiamo per hora che habbiano ricevuta la grazia giuſtificante

ogni

ogni volta che si sono confessati, ed hanno havuta l' assoluzione; ciò non deve dare il riposo alle loro coscienze, posciache un dotto e divoto Autore prova colla Scrittura Sacra, e Santi Padri, che simili frequenti ritorni dal peccato mortale alla grazia, e dalla grazia al peccato mortale sono ordinariamente uno dei segni dell'eterna reprobazione: * *Omnes ii*, dice egli, *qui ita mortaliter peccant, ut cadendo, & resurgendo vitam transigant, regulariter, & juxta leges communes, pertinent ad reprobos.*

* *Recupitus de Sig. Pradest. & reprob. trac. 2. c. 6.*

13. Alcuni vorrebbero giustificare la facilità nell'assolvere colle parole di Giesù Christo, il quale comandò al Prencipe degli Apostoli il perdonare fino à settantasette volte; il che vuole dire non negare mai il perdono. Al che si risponde; che Christo non parla in quel luogo della remissione de' peccati commessi contro Iddio, mà delle offese che riceve l' huomo dall' huomo; e conseguentemente il testo non è applicabile ai Confessori, come se dovessero assolvere Peccatori i più habituati; come à punto l' osserva il dot-

La 13. objezione.

* super c. 18. Matth.

to Maldonato; * *Quà sententia*, dice egli, *non docentur Sacerdotes absolutionem sæpe Peccantibus temerè dare, sed docentur offensi semper ad ignoscendum parati esse.*

La 14. objezione.

14. Si dice, havere insegnata l'esperienza à molti Confessori, che negandosi l'assoluzione à i Peccatori habituati, questi non tornano più, i quali forse haverebbero ricevuta la remissione de' loro peccati, se non fossero stati licenziati senza essere assoluti. A ciò si risponde, che il Confessore non deve guidarsi in una materia di tanta importanza, quale è l' amministrazione de' Sagramenti, con un *forse*; mà bensì osservare esattamente le regole prescritte dalla Chiesa, spiegate sopra. Il Sagramento della Penitenza, come tutti gli altri, non si può amministrare con materia dubia, fuori del pericolo prossimo della morte, senza sacrilegio. Ed encorche della materia di questo non possa il Sacerdote havere una certezza fisica, come hà per esempio dell'aqua nel Battesimo, del pane, e del vino nell' Eucaristia; nulladimeno ne deve havere una morale, che escluda il dubio positi-

vo

vo assai probabile, quale si giudica ò quando il Penitente non emenda seriamente la vita passata, con adoperare per tale fine mezzi proprii, ò non allontanare l'occasione prossima, che cagiona le sue ricadute.

La 15. obiezione.

15. Alcuni Confessori attribuiscono le ricadute de' loro Penitenti alla fragilità humana, la quale, dicono essi, è grande, e però soggiungono, non potersi giudicare dà simili ricadute, che questi non habbiano vero dolore, nè fermo proponimento, attestando d'haverlo. A' ciò si risponde, essere bensì la fragilità humana grande, mà essere la gratia di Giesù Christo potente ad invigorirla, ed à sostenerla nell'osservanza de i Commandamenti di Dio, la quale si dà con abbondanza anche à peccatori grandi, secondo che l'attesta S. Paolo; * *ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia*; e come ne fanno fede le conversioni d'innumerabili peccatori, e peccatrici di vita abominevole, i quali mediante i divini ajuti hanno sperimentati i medesimi comandamenti facili, soavi, e leg-

* Rom. 5. 20.

e leggieri; quali li descrive il Concilio di Trento. * *Cuius mandata gravia non sunt, cujus jugum suave est, & onus leve.* Esorta per ciò S. Paolo i tentati à ricorrere, ed à sperare nella divina Bontà nelle loro più forti tentazioni, con assicurarli che * *fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiàm cum tentatione proventum, ut possitis sustinere*: onde fan torto alla possanza, ed alla clemenza di Dio quelli, che riguardano l'infermità humana come abbandonata dalla sua providenza, e da essa non confortata, nè protetta nelle tentazioni. Si trovano bensì anco de' veri Penitenti che cascano tal volta per fragilità in qualche peccato mortale, mà da' Confessori intelligenti facilmente si distinguono questi dalli altri. Se il Penitente s'affligge de' suoi peccati, se si mostra docile á ricevere, e fedele ad eseguire i rimedii, ed i consigli salutari datigli dal Confessore; se usa le dovute diligenze per emendare la vita, e per fuggire le occasioni; se persevera á pregar Iddio; egli è del numero de' veri Penitenti, ancorche por-

* c. 11. sess. 6. de Iustif.

* 1. cor. 10. 13.

portasse qualche ricaduta di quel suo peccato in cui era habituato; perche questa si deve riputare più tosto effetto della debolezza di forze, rimasto dal lungo habito di peccare, che di mala volontà. All' opposto; se il Penitente non adopra i rimedii opportuni contro i peccati, se non è diligente á schivarne le occasioni; se ogni penitenza alquanto proportionata á suoi peccati gli pare insoffribile; se non fá i sforzi necessarii per scuotere il giogo del peccato, saranno segni della sua prava volontá, e non della fragilitá. Quì dovete attentamente evitare l' inavertenza di molti Confessori, i quali sentendo nelle confessioni, che il loro Penitente, ò la loro Penitente s' accusano d' havere meno volte commesso il peccato d' habito, ò d' occasione prossima, inferiscono da ciò inconsideratamente l' emendazione della vita, senza essaminare le circostanze, dalle quali forse ricaverebbero, che tale diminuzione del numero proceda, non dalla mutazione della loro volontá, má ò dal diffetto dell' opportunitá di peccare, ò dall' assenza dell'

og-

oggetto, ò dall' infermità, ò da qualche altra causa accidentale, ne' quali casi non dovete havere alcun riguardo alla minore frequenza; anzi continuate ad esiggere da' vostri Penitenti segni certi della vera Penitenza, quali sono gli accennati poco avanti. E ricordatevi del detto sopra, che l' occasione prossima non è quella che fá cascare spesso, má quella, che presente fortemente alletta al peccato; perche da tale allettamento al consenso non vi è che un passo sdrucciolosо. Avertite di più, che i Peccatori i quali sono stati invischiati ne' peccati habituali, ò in occasioni prossime, creschino in emendazione á misura che s' avanzano nelle opere di penitenza. e che frequentano i Sagramenti; poiche, se bene i Sagramenti non diano l' impeccabilitá, nè le opere di penitenza impedischino infallibilmente le ricadute; è nondimeno certo, che gli uni, e le altre operano, quando il Peccatore non frapone l' impedimento; e vanno avanzando la sua convalescenza, sino alla perfetta sanitá.

La 16. objezione.

16. Almeno dirá tal uno, quando il Confessore vedesse il Penitente pian-

gere

gere i ſuoi peccati, potrá egli in quel caſo aſſolverlo, ſe bene non habbia emendata la vita inanzi, dovendo ſupporre che in quel momento gli diſpiacciono aſſai. A' ciò ſi riſponde, che il Penitente potrebbe dare, oltre al pianto, ſegni così ſtraordinarii di pentimento, maſſimamente quando niun altro Confeſſore gli haveſſe rappreſentato vivamente il miſerabile ſtato in cui ſi ritrova, e che conoſciutolo bene ſolo allora, s'eſibiſse pronto à fare tutto ciò, ch'il Confeſſore preſente gli dirà, che queſti haveſſe motivi ſufficienti di crederlo contrito, e diſpoſto á ricevere l' aſſoluzione: mà fuori di tali circoſtanze, il pianto ſenza emendazione non è ſegno del vero pentimento; come c' inſegna S. Gregorio Magno dicendo. * *Admonendi ſunt qui admiſſa plangunt, nec tamen deſerunt, ut ſollicitè conſiderent, quia ità plerumque mali inutiliter compunguntur ad juſtitiam, ſicut plerumque boni innoxie tentantur ad culpam.* Sentenza che mirabilmente ſcuopre le tenebre e gl' inganni del cuor humano; il quale ſpeſſo prende i primi tocchi del-

* *In Paſtor. 3. p. c. 1. admon. 31.*

la grazia, che lo muove alla converſione, per l'iſteſſa compunzione, nè diſtingue il ſenſo dal conſenſo: vuole però queſto S. Padre, che i Peccatori, e Noi diremo anche i Confeſſori, ſi ricordino che sì come i giuſti ſono ſpeſſe volte indarno tentati, perche non conſentono allo ſtimolo che gli incita al peccato, così parimenti i Peccatori ſpeſſe volte inutilmente ricevono le ſante inſpirazioni, perche non vi corriſpondono ſino all'effetto. I Santi Padri non contenti di dire, che la Penitenza ſenza emendazione è vana, e fruſtratoria, del che i loro libri ſono pieni, hanno di più affermato che ſimil penitenza rende i Peccatori più imbrattati. * *Qui plangit peccatum*, dice S. Iſidoro, *& iterum admittit peccatum, quaſi ſi quis lavet laterem crudum, quia quanto magis eluerit, tantò amplius lutum facit*. Il che aviene appunto à quei che dal peccato vanno alla Confeſſione, e dalla Confeſſione ritornano di bel nuovo al peccato; cumulando in tale modo la miſura d'altri loro peccati, con i ſacrilegii; con che diventano le loro coſcienze ſempre più fangoſe.

* *l. 2. de ſummo bono c. 13.*

Del

Del medesimo sentimento è S. Gregorio, asserendo che chi piange i peccati, e non gli abbandona, diventa più reo, perche essendo stato favorito da Dio sin del dono delle lagrime per fare la penitenza, e non essendosene prevalso per farla effettivamente, merita maggiore castigo.* *Qui admissum plangit*, dice il Santo, *nec tamen deserit, pœna gravioris culpæ se subiicit, quia & ipsam, quam flendo potuit impetrare veniam, contemnit*. E S. Agostino mirabilmente spiega l'infelicità di quei che nel Tribunale della Penitenza danno qualche segno esterno del Pentimento; senza emendare i costumi. * *Pectora vestra*, dice egli, *tundere, & hac eadem facere, nihil aliud est quam peccata pavimentare*. Imperciòche i Peccatori, provando prima della Confessione de scrupoli, e de' rimorsi di coscienza cagionati da i peccati, caminano come sopra delle pietre messe confusamente, e senza ordine, le quali con offendere i piedi, producono in essi sentimento; mà dopo essersene confessati, e datone qualche segno esteriore di dolore, non vi pensano più, per haverne fatta,

*S. Gregor. ubi supra.

* Serm. 18. inter nou. serm.

ſecondo il penſiere del Santo, come una laſtricata ben unita, che non da più loro alcun faſtidio.

La 17. objezione.

17. Si ſuole dire ancora, che ſe foſſe vero doverſi tenere per ſoſpette quelle Confeſſioni dopo delle quali i Penitenti ſono ricaduti quaſi colla medeſima frequenza di prima, ne ſeguirebbe, che ſi doveſſe obligare la maggiore parte delle perſone che vivono nel mondo à rifare le loro Confeſſioni, il che metterebbe in un grande imbarazzo, ed i Confeſſori, ed i Penitenti. A'ciò ſi riſponde, doverſi in queſto propoſito vitare i due eſtremi; che il Cardinale Gaetano chiama errori. * *Vitandi ſunt duo extremi errores*. E queſti ſono, il non fare ripetere le Confeſſioni, quando per giuſti motivi ſi dubita della loro validità, ed il farle rinovare per ogni cauſa leggiera; ſe il Confeſſore vede, che il ſuo Penitente hà havuta poca, ò nulla cura di emendare la ſua vita, negligendo notabilmente lo ſtaccarſi dalle occaſioni proſſime, ò il liberarſi da' habiti peccaminoſi, e che ſi ſia confeſſato più toſto per uſanza, che per di-

* *Opuſc. tom. 1. tract. 5. q. 5.*

ventare migliore, in questi casi, la ragione vuole che s'esigga dal Penitente la Confessione generale, ò almeno di tutto quel tempo nel quale egli hà vissuto nella maniera accennata. Mà se costa, ch' habbia fatti dei sforzi per affrancarsi da' peccati habituali, per evitare le occasioni prossime, e sodisfatto alle altre parti essenziali per ricevere il Sagramento della Penitenza; benche per altro rare volte sia ricaduto, non per questo se gli deve ingiongere la Confessione generale; se gli potrá forse consigliare per mettere in maggior riposo la sua coscienza, quando non sourastasse pericolo di conturbarla maggiormente, come aviene nelle persone scrupolose.

La 18. objezione.

18. Si dice ancora che richiedendosi nella vera Penitenza l'emendazione notabile, e la docilitá in ciò che prescrivono i Confessori, pochi Penitenti meritarebbero l'assoluzione, e però una gran parte di essi dourebbe mandarsi via non assoluti. A' ciò si risponde, che se tutti i Confessori operassero secondo le regole prescritte dalla Chiesa, come è obligo lo-

ro preciso, tale inconvenienza non nascerebbe se non nel principio; perche formando i Peccatori, da questa condotta, differente idea della penitenza, di quella che ne hanno hoggidì, si metterebbero presto in stato di meritare l'assoluzione. E se tal uno non tornasse se non á Pasqua, farebbe con ciò conoscere che non voglia lasciare il peccato; aborrendo i mezzi per liberarsene, e però men male sarebbe, che differisse la penitenza, che la facesse solo in apparenza: grande è il peccato che commettono i Confessori che sotto varii pretesti assolvono senza discrezione i più scelerati; perche snervano la disciplina Ecclesiastica, e sono causa che i Peccatori arditamente commettono ed i peccati confessati, ed altri ancora maggiori; come l' osserva un Concilio Rotomagense, il quale dice, *Nimia facilitate, & frequentia indulgendi omnia graviora crimina, Ecclesiastica disciplina enervatur, & ad eadem, aut maiora perpetranda crescit hominum audacia*. E per tanto, à fine che voi siate liberi da così grave colpa, tenete á memoria l' ammonizione

ne

ne fatta in tale propoſito da Innocenzo III. nel Concilio Lateranenſe IV. *Sanè*, dice queſto gran Pontefice parlando á i Veſcovi, ed á i Sacerdoti; *quia inter cœtera unum eſt, quod Sanctam maximè perturbat Eccleſiam, falſa videlicet pœnitentia, Confratres noſtros, & Presbyteros admonemus, ne falſis pœnitentiis laicorum animas decipi, & in Infernum pertrahi patiantur*. E ſe i falſi Penitenti moſtreranno lo ſdegno della dilazione dell'aſſoluzione, per il bene dell' anime loro, il che voi procurarete di fare con modi più ſuavi che vi ſarà poſſibile, habbiate pazienza; ſperando che ſe ne ravederanno, e col tempo ve ne profeſſeranno obligazione, purche non trovino qualche Confeſſore, che dia loro ragione, ove hanno torto, in danno proprio. E' ſentimento del Clero Romano: il quale ſcrivendo á S. Cipriano dice: * *Certi ſumus quod ſpatio productioris temporis, impetu ipſo conſeneſcente, amabunt hoc ipſũ, ad fidelem ſe dilatos eſſe diſciplinam, ſi tamen deſint, qui illos arment ad periculum proprium, & in perverſum inſtruentes,*

* *Epiſt. 30. ad Ciprian.*

*tes , pro ſalutaribus dilationum remediis, exitioſa depoſcant illis properata communionis venena* : ove la parola *communionis*, ſignifica la reconciliazione con Dio , e colla Chieſa nel Sagramento della Penitenza .

La 19. objezione.

19. Egli è linguaggio commune dei Confeſſori de' noſtri giorni , non negarſi da loro l' aſſoluzione alli habituati nel peccato, perche intendono confortargli contro le ricadute, col Sagramento non meno inſtituito per preſervare da i peccati, che per rimettergli; e pertanto non ſolo non haver eſſi alcun ſcrupolo di quelle loro facilità nell' aſſolvere , mà credere dover operare in tale maniera , per non privare i Peccatori del più potente mezzo che poſſano havere per aſtenerſi dal peccare. Queſta ragione è alquanto ſpecioſa , conſiderata nella ſuperficie , mà ſcuoprendone il paralogiſmo ſvaniſce da per ſe. Si riſponde dunque, eſſere veriſſimo, che il Sagramento della Penitenza ricevuto realmente , rimette per mezzo della grazia ſantificante tutti i peccati de' quali il Peccatore è ſinceramente pentito

to; ed inoltre, dà dritto alle grazie attuali preservative da i peccati. Má si nega il supposto che gli habituati ricevino communemente questi effetti del Sagramento; perche non havendo la vera contrizione come s' è provato sopra ampiamente, non ricevono il Sagramento: di ciò saranno persuasi tutti i Confessori, quando rifletteranno, che questo effettivamente ricevuto, *remoto obice*, produce infallibilmente i suoi effetti; come dunque può essere che quel recidivo l' habbia havuto, in cui non si vede alcuna emendazione, ò è così leggiera che si può attribuire à diverse altre cause? E pure il Sagramento dourebbe haverlo preservato almeno alcuni giorni dal suo peccato habituale, fuori di qualche straordinaria tentazione, mediante le grazie che suol conferire il Sagramento; il che non avenendo, un Confessore savio giudica prudentemente che simil Penitente non riceveva per lo passato gli effetti del Sagramento, per le sue indisposizioni; e però fá il suo offizio, assegnando al medesimo tempo congruo per disporvisi con

mezzi

mezzi opportuni.

La 20. objezione.

20. Alcuni altri Confessori, per sostenere ad ogni costo la loro usanza di non negare mai l' assoluzione, hanno voluto dire, che chi non hà ancora vero dolore de' suoi peccati nella Confessione, dolga di non poter dolere, con che sarà capace d' essere assoluto; volendo con ciò dare ad intendere, che sia tutt' uno; come in fatti dourebbe essere per costituire la materia del Sagramento; mà chi non s' accorge che questa è una mera sottigliezza senza fondamento; perciòche, il dolore non essendo altro che la tristezza per l' assenza dell' ogetto che n' è la causa, ciò medesimo fá vedere che questi due dolori non sono una medesima cosa, essendo manifesto, che ciò che è assente è diverso da quello che è presente; così niuno hà pensato che il dispiacere di non haver richezze sia lo stesso che le richezze; nè che il dolor di non essere continente sia continenza; e pure il Concilio di Trento dichiara * essere di Fede, che la contrizione è vno de i trè atti del Peni-

* *Can. 4. Sess. 14. de Pœnit.*

Penitente neccessarii per l intiera, e perfetta remissione de' Peccati; ed in tale forma la definisce. * *Contritio, quæ primum locum inter dictos pœnitentis actus habet, animi dolor, ac detestatio est DE PECCATO commisso, cum proposito non peccandi de cetero.* Come dunque si pretenderà contro la dottrina espressa della Chiesa, che possa bastare il dolore di non haver dolore? un altra volta si dirà che sia anche sufficiente il proposito d' haver proposito, senza che s habbia attualmente; & in tal modo si formeranno sistemi della religione lontani da i dogmi della Santa Chiesa. Vero è che il dolore del Peccatore di non poter dolere efficacemente de' peccati; eccitato in lui dallo Spirito Santo, lo dispone ad ottenere l' istesso dolore de peccati, quando continui ad humiliarsi con replicate opere di penitenza, ed à ricorrere alla divina Misericordia; Mà non per questo diventa subito disposto à ricevere assoluzione: richiedendosi dall' istessa natura disposizioni prossime nelle materie, avanti che s' introducano le for-

* *Cap. 4. ibidem.*

forme. Dirà forse taluno, che nel Battesimo in mancanza dell' Aqua supplisce il desiderio di riceverla, e d' essere battezzato; dunque si potrebbe dire medesimamente che nel Sagramento della Penitenza, al diffetto del dolore, che n' è materia, potesse supplire il desiderio d' haverlo. Si risponde a questa istanza, non trovarsi parità frà questi due casi nel supposto dell' obiezione, perche nel caso del Battesimo, mancando l' aqua, non si prettende battezare, col proferire la forma senza l' aqua; mà nel caso del Sagramento della Penitenza, si vorrebbe poter fare il Sagramento mediante le parole, *Ego te absolvo*, senza il dolore neccessario: Onde solo s' inferisce bene dal Battesimo alla Penitenza, che si come un Catecumeno può ricevere la remissione de suoi peccati col voto del Battesimo, purche sia perfettamente contrito, così il Peccatore battezzato la può havere col voto della Confessione, se parimenti habbia la contrizione perfetta: mà non sarà mai vero il dire; che quel desiderio della contri-

zio-

zione, che non è contrizione, possa diventare materia sufficiente del Sagramento della Penitenza.

21. Tal Confessore dirà che, se negherá ò differirà l'assoluzione ad un Peccatore habituato, sarà causa che un altra volta non si confessi de' peccati habituali, ò non ne spieghi il numero, per non scuoprirne la frequenza; con che s' illequerá maggiormente la sua coscienza, in vece di purificarsi. A' ciò si risponde; che quando il Confessore haverà fatte le sue parti per prevenire questi inconvenienti; col rappresentare à i Penitenti l' enormità del sacrilegio che si commette tacendo qualche peccato mortale in Confessione, sarà disobligato avanti Iddio, se ciò non ostante qualche Penitente lo tacerà: nè sarebbe certamente rimedio atto ad impedire un sacrilegio, il fare quello dal che ne nascono due: come auviene, quando si dà l'assoluzione alli indisposti per riceverla: e però, se il Penitente si vuole spontaneamente dannare per la strada alla quale non coopera il Confessore, questi è libero dalla dannazione; mà se il Peniten-

La 21. objezione.

ten-

tente si danna per quella altra alla quale il Confessore contribuisce, vanno tutti due in compagnia all Inferno. Questa 21. Obiezione contiene un argomento simile che si farebbe ad un Medico col dire; avertite, che questo vostro amalato hà grande aborrimento di certi rimedii molesti, per necessarii che siano, onde se li vorrete adoperare nella presente sua grande malatia, che vi hà scoperto, un altra volta non vi scoprirà il suo male, e così morirà: il savio Medico risponderebbe, dispiacergli non poter medicare la presente pericolosa malatia se nò secondo le regole della sua arte; e se un altra volta non saprà il vero stato dell' amalato, perche glielo dissimulerà, sarà suo danno, ed egli solo cagionerà la sua morte; mà non per questo dourà ora amazzarlo colle sue mani.

La 22. objezione.

22. Si può dire, che negandosi l'assoluzione à i Peccatori habituati, de' quali ve n'è gran numero, s'impedirá la frequenza de' Sagramenti, e metterassi tutto il mondo in disperazione. L'obiezione hà due membra, convien però rispon-

dere

dere ad ogni uno ſeparatamente.

Quanto all' impedire la frequenza de' Sagramenti, non ſolo queſta non s' impediſce col negare l' aſſoluzione à chi darſi non deve, mà al contrario, ſi diſpongono conciò i Peccatori habituati à frequentare fruttuoſamente in avenire i Sagramenti; perche quando, laſciati i pravi habiti, ſaranno diventati in verità amici di Dio; s'accenderà ne' loro cuori il deſiderio vivo d' accoſtarſi ſpeſſo à queſte fontane della ſalute: ove che, ricevendo i Sagramenti col ritenere i pravi coſtumi, ò rare volte ſe n' accoſtavano, ò ſe gli frequentavano, accumulavano ſacrilegii a' ſacrilegii; e benche tal volta, per diſſimularſi à ſe ſteſſi, faceſſero qualche moſtra di emendazione, nell' aſtenerſi dal peccato in occaſione della Communione Paſchale, e forſe di qualche altra ſolennità grande, nulladimeno, non eſsendoſi mai efficacemente riſoluti à tagliare il male dalle radici, con laſciare gli habiti peccaminoſi, non ceſsavano d'eſsere ſacrilegi. Egregiamente deſcrive S. Bernardo ſimili falſi Penitenti; dicen-

cendo: * *Videas enim interdum sic palliatum hominem, ut seducat etiam se ipsum; penitus non attendens vermem qui interiora depascitur; manet enim superficies, & salva sibi omnia arbitratur -- --navi & inventa occasione ebullire saniem quæ latebat in ulcere, & excisam non extirpatam arborem in sylvam videas pullulare densiorem*. E poscia conchiude; *Quod periculum si volumus declinare, securim ponamus necesse est ad radices arborum, non ad frondes*. Cioè, che per assicurare la Penitenza dobiamo sradicare i mali habiti, i quali in noi come tanti maledetti alberi gettano profonde radici, e non contentarsi di levarne solo alcune azioni, come frondi di essi, restringendoci àd evitare certi peccati, ò in certi tempi.

*Serm. 2 de Assumpt.

Quanto alla disperazione, si risponde, che nè il Rituale Romano, nè il commune dei Teologi, i quali, secondo il testimonio allegato del Cardinale de Lugo, in molti casi ò admettono, ò esiggono la dilazione dell' assoluzione, hanno fatto alcun conto di questo vano pretesto, sapendo bene che la disperazione

pro-

proviene dall'apprenſione dell'impoſſibilità, ò della difficoltá troppo grande nel conſeguire il bene aſſente; il che non aviene nel noſtro caſo; perche la Fede inſegna à i fedeli che Iddio non comanda coſe impoſſibili, anzi che ajuta potentemente il Peccatore à riſorgere, purche egli ancora s' ajuti dal canto ſuo; il che gli deve dire il Confeſſore, ed aſſicurarlo per parte di Dio, che ſe metterà in eſecuzione ciò che gli ordina il ſuo Miniſtro, preſto ſentirà gli effetti della ſua onnipotente grazia; e proverà in ſe la veritá dell' oracolo di Chriſto, che il giogo de ſuoi comandamenti è ſuave; ed il fardello della ſua legge leggiero. Mà laſciar correre falſe penitenze ſotto titolo di non mettere gli homini in diſperazione, è un prendere la ſtrada dritta per condurli al luogo della diſperazione eterna.

L' opera è riuſcita alquanto lunga, nondimeno per iſtruirvi pienamente in materia di tanta importanza, non vi voleva meno. Trovarete le dottrine contenute in eſſa conformi all' Evangelo; alla dottrina della Chieſa; alla ſantità del Sagramento, ed à i

bisogni delle anime; le quali quotidianamente fanno nuovi naufragii al porto. Le habbiamo cavate, parte da' Santi Padri, ed altri buoni Autori, parte da' principii Teologici; sciegliendone i più conformi per distruggere il peccato, e per stabilire il regno di Dio dentro i cuori de' fedeli, secondo quel detto del Redentore * *regnum Dei intra vos est*: e se riflettendo alla prattica diversa di molti Confessori vi venisse tentazione di continuare ad operare come prima, il che à Dio solo sará noto, riflettete à ciò, che scrisse il Card. Bellarmino al Vescovo di Tiano suo Nipote, in proposito delle usanze, e delle opinioni delli homini, ove si tratta della salute eterna. *Quisquis velit*, dice questo gran Porporato, *in tuto salutem suam collocare, is omninò debet certam veritatem inquirere, & non respicere quid MULTI HOC TEMPORE DICANT AUT FACIANT; & si rei certitudo non possit ad liquidum apparere, debet omninò tutiorem partem sequi; & nulla ratione, nullius imperio, nulla utilitate temporali proposita, ad minùs tutam partem declinare. Agitur enim de sũma rei cum de salute æterna tractatur*,

* *Luc. 17. 21.*

*tatur, & facillimum est CONSCIENTIAM ERRONEAM EXEMPLO ALIORVM INDVERE, & eo modo conscientiâ non remordente, ad eum locum descendere ubi vermis non moritur, & ignis non extinguitur.*

# EX ACTIS ECCLESIÆ MEDIOLANENSIS

*Parte 4.*

## UBI SANCTUS CAROLUS

Inſtruit Confeſſarios quomodo Sacramentum Pœnitentiæ ritè adminiſtrare debeant.

*Canones Pœnitentiales, quorum cognitio Parochis, Confeſſoribuſque neceſſaria eſt, diſpoſiti pro ratione ordineque Decalogi.*

Atres docuerunt, quàm neceſſaria admodùm ſit Sacerdotibus, qui in audiendis pœnitentium Confeſſionibus verſantur, Canonum pœnitentialium ſcientia. Etenim ſi omnia, quæ ad pœnitendi modum pertinent, non prudentiâ ſolum ac pietate, ſed juſtitiâ etiàm metienda ſunt: certè norma hæc è Canonibus pœnitentialibus ſumatur oportet. Sunt namque ii quaſi regulæ quædam, quibus cùm ad culpæ commiſſæ gravitatem re-

ctè dignoſcendam; tùm ad imponendam pro illius ratione veram pœnitentiam Sacerdotes Confeſſarii ità diriguntur, ut ubi ſingula & quæ ad peccati magnitudinem, & quæ ad pœnitentis ſtatum, conditionem, ætatem, intimumque cordis contriti dolorem pertinent, accuratè perpenderint; tùm demùm pœnitentiam judicio, ac prudentia ſua moderentur. Atque hæc quidem, omniſque alia, quæ multiplex eſt hujus neceſſariæ cognitionis, ratio à patribus explicata, facit, ut quemadmodùm loco ſuo ſupra dictum eſt, Canones pœnitentiales pro decalogi ratione diſpoſiti, in ultimam libri partem referantur, unde aliqua eorum notitia ab ipſis Confeſſariis Sacerdotibus ſumi poſſit.

## PRÆCEPTUM I.

### Dominum Deum tuum adorabis, & illi ſoli ſervies.

### *CANONES POENITENTIÆ*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

QUi à fide Catholica deſciſcens, intimo ſummoque prævaricationis ſuæ

ſuæ dolore affectus ad Eccleſiam redierit, pœnitentiam aget annis decem.

Quo temporis ſpatio decurſo ei communio præſtari debet.

Qui dæmoni immolaverit; in pœnitentia erit annis item decem.

Qui more gentilium elementa coluerit; qui vel ſegetibus faciendis, vel ædibus exſtruendis, vel arboribus conſerendis, vel nuptiis contrahendis, inanem ſignorum fallaciam obſervaverit: pœnitentiam aget annos duos feriis legitimis.

Qui ritu paganorum obſervarit calendas Januarii: in pœnitentia erit annos item duos per legitimas ferias.

Qui feſta gentilium celebrarit; pœnitentiam aget itidem annos duos legitimis feriis.

Qui feriam quintam in honorem Jovis honoraverit; pœnitens pane, & aqua victitabit dies quadraginta.

Qui conviviis gentilium, & eſcis immolatitiis uſus erit; publicam pœnitentiam aget.

Qui comederit de idolotitho, pœnitens victitabit pane, & aqua dies triginta.

Qui cum Judęo cibum ſumpſerit, pœnitens erit dies decem pane, & aqua victitans.

Qui auguriis, & divinationibus ſervierit, quivè incantationes diabolicas fecerit; pœnitens erit annos ſeptem.

Mulier incantatrix pœnitentiam aget annum; vel ut alio canone cavetur, annos ſeptem.

Qui herbas medicinales cum incantationibus collegerit; pœnitentiam aget dies viginti.

Qui magos conſuluerit: quivè domum ſuam induxerit, aliquid arte magica exquirendi cauſa; in pœnitentia erit annos quinque.

Qui ædes Magicis cantionibus luſtrat, aliudvè tale admittit: et qui ei conſentit, quivè conſulit; in pœnitentia erit annos quinque.

Qui tempeſtatum immiſſor erit; pœnitentiam aget annos ſeptem, tres in pane, & aqua.

Qui verò crediderit, particepſvè fuerit; annum unum per legitimas ferias.

Si quis ad faſcinum præcantaverit; pęniten-

nitentiam aget quadragesimas tres in pane, & aqua.

Si quis ligaturas, aut fascinationes fecerit: pœnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Si quis sortilegus erit; pœnitentiam aget dies quadraginta.

Si quis in codicibus, aut in tabulis sorte ducta res futuras requisierit; pęnitens erit dies quadraginta.

Respiciens furta in astrolabio; annis duobus.

Si quis aliquid comederit, aut biberit, aut super se portarit ad evertendum judicium Dei; pœnitentiam aget ut Magus.

Si quis clericus, vel monachus, postquam Deo voverit, ad Sæculum redierit; pœnitentiam aget annos decem, quorum tres in pane, & aqua.

## PRÆCEPTUM II.

Non assumes nomen Dei tui in vanum.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc praceptum aliquo modo peccarit.*

QUicumque sciens pejeraverit; quadraginta dies in pane, & aqua,

&

& ſeptem ſequentes annos pœniteat, & nunquam ſit ſinè pænitentia, & nunquam in teſtimonium recipiatur; & poſt hæc communionem percipiat.

Si quis ſciens pejerat in manu Epiſcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi, vel in cruce conſecrata, altarivè; pœnitentiam aget annos tres: in cruce non conſecrata annum unum.

Qui perjurium in Eccleſia fecerit; pænitentiam aget annos decem.

Qui ſciens pejerat Domini impulſu; pœnitens erit quadrageſimas tres, & ferias legitimas. Dominus autem, quia præcepit; quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos.

Si quis ſciens pejeraverit alioſque in perjurium induxerit, pęnitens erit dies quadraginta in pane, & aqua, & ſeptem ſequentes annos: & tot perjuria jejunabit, quot homines in perjurium induxerit.

Si quis ſuſpicatur ſe ad perjurium induci, ex conſenſu jurat: pęnitentiam aget dies quadraginta, & ſeptem annos ſequentes, & nunquam ſinè gravi pęnitentia erit.

Si quis per cupiditatem perjurium fecerit; carinam in pane & aqua jejunet, & quamdiù vivit omnes ſextas ferias: item.

Si quis per cupiditatem pejeraverit, omnes res ſuas vendet, & pauperibus diſtribuet, & Monaſterium ingreſſus jugi ſe pęnitentia ſubdet.

Si quis coactus, neceſſitateque aliqua impulſus perjurium commiſerit; in pęnitentia erit quadrageſimis tribus: item.

Si quis coactus pejeraverit; pęnitens quadraginta diebus pane, & aqua victitet, ac prętereà omnibus ſextis feriis.

Si quis ſeductus ignorans, & poſtea cognoſcit, pęnitentiam aget annum unum, vel quadrageſimas tres, vel dies quadraginta.

Qui compellit alium ut falſum juret, quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem annos in pęnitentia erit.

Si quis jusjurandum, quo ſe Regi, & Domino ſuo ſe adſtrinxerit, violaverit: in Monaſterio pęnitentiam aget omnibus diebus vitæ.

Si quis ſe jure jurando obſtrinxerit, vt

cum aliquo litiget, nec pacem cum eo reconciliet: pęnitentiam aget dies quadraginta in pane, & aqua, per annum à Sacra Communione ſegregatus: ad charitatem verò celeriter redeat.

Si quis per Capillum Dei, aut per caput ejus juraverit: ſi ſemel neſciens fecerit, pęnitens aqua, & pane ſeptem dies victitet, ſi ſecundò, ac tertiò monitus idem fecerit, dies quindecim.

Si per Cœlum aut per aliam aliquam creaturam, dies item quindecim.

Si quis blaſphemat, tamdiu pęnitens erit, quamdiù impęnitens permanſit.

Si quis Deum, vel Beatam Mariam Virginem, vel aliquem Sanctum publicè blaſphemaverit: prò foribus Eccleſiæ diebus Dominicis ſeptem, in manifeſto dum Miſſarum ſolemnia aguntur, ſtet: ultimoque ex illis die ſine pallio, & calceamentis, ligatus corrigia circa collum: ſeptemque præcedentibus feriis ſextis in pane, & aqua jejunet, Eccleſiam nullo modo tunc ingreſſurus: ſingulis item ſeptem illis diebus Dominicis, tres, aut duos, aut unum pauperem paſcat, ſi poteſt,

test, alioquin alia pęnitentia afficiatur: recusans, Ecclesiæ ingressu interdicatur; in obitu, Ecclesiastica Sepultura careat. Dives à magistratù mulctetur pęna solidorum quadraginta, alioqui triginta, seù viginti.

De hoc detestabili peccato extat sanctio Leonis Decimi Pontificis, in Concilio Lateranensi, sessione nona.

## PRÆCEPTUM III.

Sabbata Sanctifices.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

QUi opus aliquod servile die Dominico, festovè fecerit; pœnitentiam aget tres dies in pane, & aqua.

Qui die Dominico opus terrenum fecerit, qui navigarit, aut æquitarit: dies septem pęnitentiam aget.

Si quis per contemptum in Dominica jejunaverit; pęnitens erit hebdomadam

dam unam: si iterùm, dies viginti; si preterea tertiùm, dies quadraginta.

Si quis antè Ecclesias, vel die festo, saltationes (quas ballationes vocant) fecerit; emendationem pollicitus, penitentiam aget annis tribus. In greco codice; clericus deponatur, laicus excommunicetur.

Si quis pransus Missæ interfuerit, penitens erit dies tres in pane, & aqua.

Si quis Sacram Communionem sumpserit post aliquam, vel minimam degustationem; penitentiam aget dies decem in pane, & aqua.

Si quis in Ecclesia confabuletur cum divina fiunt; penitens erit dies decem in pane, & aqua.

Si quis festa Pascha, Pentecostes, Natalis Domini (nisi infirmitate impediente) alio loco celebrarit, quàm ubi domicilium habet, penitens erit dies item decem in pane, & aqua.

Si quis jejunia à Sancta Ecclesia indicta violarit; penitentiam aget dies viginti in pane, & aqua.

In quadragesima, carne sine inevitabili

bili neceſſitate veſcens ; in Paſcha non communicet , ac prӕterea à carne abſtineat :

Qui in quadrageſima jejunium violaverit ; pro uno die pęnitentiam aget dies ſeptem.

Si quis jejunium quatuor temporum non cuſtodierit , pęnitens erit dies quadraginta in pane, & aqua.

Qui neglexerit in quatuor his ſolemnitatibus, die Cęnӕ Domini, in Paſcha, Pentecoſte , & in Natale Domini Sacram Communionem ſumere; aget pęnitentiam in pane , & aqua dies viginti.

## PRÆCEPTUM IV.

Habeas in honore parentes.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

***Si quis contra hoc praceptum aliquo modo peccarit.***

QUi Parentibus maledixerit : quadraginta dies pęnitens ſit in pane, & aqua.

Qui Parentes injuria affecerit tres años.

Qui

Qui percusserit, annos septem.

Qui expulerit; tamdiù pęnitens, quamdiù in impietate permanserit.

Si quis contra Episcopum Pastorem, & patrem suum insurrexerit; uno in loco Monasteriovè pęnitentiam aget omnibus diebus vitæ suæ: Addit Gratianus, ut in primis omnia bona ejus præscriptione publicentur, deinde in uno Monasterio, &c

Eâdem pęnitentiâ afficiatur, qui contra presbyterum.

Si quis contra Episcopum Pastorem, & Patrem suum conspiraverit; gradu suo amovebitur. Itidem si insidias tenderit.

Si quis in eo conspiraverit, ut Episcopi doctrinam, vel præcepta irrideat, vel subsanet; aget in pane, & aqua pęnitentiam dies quadraginta.

Quâ pęnitentiâ etiam afficiatur, si quis itá conspiraverit, ut ejus ministrorum præcepta contemnat.

Si quis item presbyteri, Parochivè sui præcepta irriserit; pęnitens item erit dies quadraginta in pane, & aqua.

PRÆ-

# PRÆCEPTUM V.

## Non occides.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

QUi presbyterum occiderit; pęnitentiam aget annos duodecim: item

Si quis Sacerdotem voluntariè occiderit; carne, & vino abſtineat cunctis diebus vitæ ſuæ; quotidie exceptis feſtis, Dominiciſque diebus jejunet: non equitet, non arma ferat, non Eccleſiam ingrediatur quinque annis: ſed pro ejus foribus ſtet.

Poſt quinque annos Eccleſiam ingrediatur licet: nondum verò communicet, ſed inter audientes ſit. Decimi anni curſu confecto, communicet, & equitet licet.

Qui vel ipſe, vel de ejus conſilio, aliquem Eccleſiaſtici ordinis hominem, aut Pſalmiſtam, aut Oſtiarium, aut Lectorem, aut Exorciſtam, aut Acolythum, aut Subdiaconum, aut Diaconum, aut

Presbyterum; per singulos ordines singulariter pęnitentiam agat: pro psalmista carinam unam, nempè quadraginta dies in pane, & aqua; pro Ostiario itidem: pro Lectore itidem: pro Exorcista similiter: pro Acolytho similiter: pro Subdiacono similiter: pro Diacono similiter. Quapropter omnis qui interfecerit voluntariè presbyterum, ità pęnitere debet, ut octo homicidia commissa, & nunquam debet esse sine pęnitentia.

Si quis presbyter presbyterum occiderit pęnitentiam aget annos vigintiocto.

Si quis presbyterum armis contra se irruentem occiderit; pęnitens erit annos decem.

Si quis patrem, aut matrem, fratrem, aut sororem; occiderit toto vitæ suæ tempore non suscipiat Corpus Domini, nisi in obitu, abstineat á carne, & vino dum vixerit, jejunet secunda, & quarta, & sexta feria: item

Si quis parricidium fecerit, ideſt patrē, aut matrem, sororem, patruum, amitam, aut materteram occiderit: si casu, neque per iram fecerit; ut homicidii spontè commissi

missi pęnitentiam aget; si spontè, & iratus; pro foribus Ecclesiæ per annum stabit Deum orans. Anno peracto, in angulo Ecclesiæ per annum item stabit; quibus peractis, si pęnitentiæ fructus in eo conspicietur, Sacræ Communionis particeps fiet. Carne abstinebit tota vita: quotidie jejunabit, præter dies festos: à vino, cervisia, mellita, abstinebit dies hebdomadæ tres. Pedibus quocumque ierit, iter faciet: armis nunquam utetur, nisi contra paganos: uxorem si non habet, nunquam ducet: item

Qui voluntariè genitorem suum, aut genitricem occiderit; extra patriam septē annis exul fiat; tunc demum usque ad mortem cum fletu, & gemitu pęniteat; si autem nolenti accidit, decem annis pęniteat judicio Sacerdotis.

Qui voluntariè filium suum, vel filiam suam, vel germanum, aut germanam suam occiderit; quinque annis extra metas ipsius terræ exul fiat: deinceps viginti annis pęniteat. Qui verò voluntariè avum suum, vel aviam suam, vel nepotem suam, vel patruum avunculum, seù amitam,

 sivè

ſivè matèrteram, aut filium, vel filiam germani ſui, aut germanæ, ſeù conſobrinum ſuum, ſivè conſobrinam ſuam occiderit, ideſt à tertia uſque ad ſeptimam: ſi verò tertia fuerit, duodecim annis inermis pęniteat, ſi quarta, undecim annis pęniteat: ſi quinta, decem: ſi ſexta, novem: ſi ſeptima, octo annis pęniteat, ſi autem nolens, arbitrio Sacerdotis pęniteat. Qui voluntariè patrem ſuum, aut matrem, vel filium, aut filiam de ſancto lavacro, ſeù fratrem, ſivè ſororem in Chriſto, aut Dominum ſuum, vel Dominam, ſeù uxorem ſuam occiderit; quinque annis extra metas ipſius terræ exul fiat: tunc demum quindecim annis inermis pęniteat. Si verò nolens, ſeptem annis pęniteat. Qui vitricum ſuum voluntariè occiderit, aut novercam, ſeù privignum, ſivè privignam, vel ſocerum ſuum, aut ſocrum ſuam, ſeù generum ſuum, ſivè nurum; decem annis pęniteat; ſi verò nolens, quinque annis pęniteat.

Si quis filium nō ſponte occiderit: ut homicidii ſponte comiſſi pęnitentia afficietur.

Quæ mulier filios ſuos nécarit; peracta ſeptennali pęnitentia, in Monaſterium detru-

trufa, monafticam vitam perpetuò regulariter aget.

Si quæ mulier poft partum filium, filiamvè fpontè interfecerit; pœnitentiam aget annos duodecim: & nunquam erit fine pęnitentia.

Paupercula fi ob difficultatem nutriendi id commiferit, annos feptem.

Si qua Mulier fpontè abortum fecerit, pęnitentiam aget tres annos: fi nolens quadragefimas tres: item

Mulier partum fuum perdens voluntariè antè quadraginta dies, pœnitens erit annum: fi verò poft quadraginta dies, annos tres, fi verò poftquam editus eft in lucem, tanquam homicida.

Quæ fceleris occultandi caufa filium necarit; pęnitentiam aget annos decem.

Qui nolens filium oppreflerit; Si poft baptifmum pęnitentiã aget dies quadraginta in pane, & aqua, oleribus, ac leguminibus: abftinebit ab uxore dies totidem. Deinde pęnitens erit tres annos per legitimas ferias, tres præterea quadragefimas in anno obfervabit. Si antè baptifmum, quadraginta dies ut fupra, & quinquennii

præterea pœnitentiam explebit.

Cujus parvulus sinè Baptismo per negligentiam moritur, tres annos pęniteat; unum in pane, & aqua; infans infirmus, & paganus comendetur presbytero; si moritur absque baptismo, deponatur, & si per negligentiam parentum fuit, annum unum pęniteat.

Cujus filius sine Confirmationis Sacramento moritur; parentes quorum negligentia id factum est, pœnitentiam aget annos tres.

Si quis explenda causa libidinis, vel odii meditatione, ut non ex eo soboles nascatur, homini, aut mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non posset generare, aut concipere; homicida teneatur.

Occidisti uxorem tuam, legitimo matrimonio sociatam, sinè causa mortis; non tibi resistentem, non insidiantem quoquo modo vitæ tuæ; non invenisti eam cum alio viro, nefariam rem facientem: sed incitatus à diabolo, impio inflammatus furore, latrocinii more, atrocior, & crudelior omni bellua, eam gladio tuo interemisti,

&

& nunc post mortem ejus addis iniquitatē filiorum tuorum improbe prædo: qui matri non percepisti, & filios tuos ideò orphanos fecisti, ut superinduceres mortis causam post mortem. Et per unum homicidam, & reprobum testem incusare vis mortuam, hoc nec Evangelium, nec ulla divina, humanaque lex concedit, ut unius testimonio etiam idoneo aliquis condemnetur, vel justificetur. Quantò magis per istum tam flatigiosum, & scelestum, nec illa viva debuit condemnari; nec tu poteris post ejus mortem excusari. Prius causa criminis subtiliter erat investiganda; & tunc si rea fuisset inventa, secundùm legis tramitem debuit excipere vltionis vindictam; nam si verum (quod absit) fuisset, sicut ille adulter mentitus est; post septem annos pęnitentiâ peractâ dimittere eam per approbatam causam poteras, si voluisses: occidere eam nullatenus debuisti.

Duo consilia proponimus tibi, accepta tecum deliberatione duorum elige magis quod placeat, & miserere animæ tuæ: & tu hic in isto angusto tempore positus, ne sis tu ipse tuimet homicida, & in æternum

pereas. Relinque hoc malignum sæculū, quod te traxit ad tam immanissimum peccati facinus; multorum fratrum precibus adjutus, observa cuncta simplici animo, quæ tibi ab Abbate fuerint imperata, si fortè ignoscat infinita Dei bonitas peccatis tuis istud consilium, ut certissimè scias, levius, ac salubrius est; ut sub alterius custodia lugeas deflenda peccata. Secundum autem consilium tale est. Arma depone, & cuncta sæcularia negotia dimitte, carnem, & sanguinem omnibus diebus vitæ tuæ non comedas, excepto uno die Resurrectionis Domini, & uno die Natalis Domini. Cęteris temporibus in pane, & aqua, & interdum leguminibus, & oleribus pœniteas. In jejunio, & vigiliis, & orationibus, & eleemosynis persevera omni tempore. Vinum, & medonem, & mellitam, & cervisiam nunquam bibas; nisi in illis tribus diebus. Uxorem ne ducas, concubinam non habeas, adulterium non facias, absque conjugio in perpetuo permaneas. Nunquam te in balneo laves, equum non ascendas, causam tuam, & alterius in Conventu fidelium

non

non agas; in conviviis lætantium nunquam ſedeas: in Eccleſia ſegregatus ab aliis Chriſtianis poſt oſtium humiliter ſtes; ingredientium, & egredientium orationibus te ſuppliciter commendes. Communione Sacri Corporis, & Sanguinis Domini cunctis diebus vitæ tuæ indignum te exiſtimes; in ultimo termino vitæ tuæ pro viatico (ſi obſervaveris conſilium) ut accipias tibi concedimus. Sunt & alia multa duriora quæ tibi juxtà pondus tanti facinoris eſſent adiicienda, ſed ſi hæc omnia, quæ ſupra miſericorditer dicta ſunt, perfecto corde Deo auxiliante perfeceris, & cuſtodieris; confidimus de immenſa clementia Dei, remiſſionem tuorum peccatorum te habiturum; & ſecundum boni juſtiq; paſtoris imperium reſolvat te Sancta Eccleſia ab hoc vinculo peccati in terris, ut per ipſius gratiam, qui eam ſuo ſanguine redemerat, ſis ſolutus in Cœlis. Sin autem aliter feceris, & Sanctæ Matris Eccleſiæ ſalubre conſilium deſpexeris; ipſe tibi ſis judex; in laqueo diaboli, quo irretitus teneris, maneas: ſanguiſque tuus ſit ſuper caput tuum, & ſub indiſſolubili ana-

themate permaneas: donec Deo, & sanctæ Ecclesiæ satisfacias.

Si Mulier Maritum suum causa fornicationis veneno interfecerit, aut quacunque arte perimere facit, quia Dominum, & Seniorem suum occidit, sæculum relinquat, & in Monasterio pœniteat.

Qui mortem sibi consciverit: prò eo nulla in Missa commemoratio fiat, neque cum psalmis ejus cadaver sepeliatur.

Si quis spontè hominem occiderit, ad januam Ecclesiæ semper erit, & in Obitu communionem recipiat: si casu necarit, pœnitentiam aget annos septem, ex alterius canonis præscripto, annos quinque.

Si quis hominem necare voluerit, neque hoc scelus patrare potuerit; ut homicida pœnitentia afficietur.

*Alius canon de homicidio voluntario.*

Si quis homicidium sponte commiserit, vel odio, vel possidendæ hæreditatis causa: primò jejunet in pane, & aqua; deinde pœnitentiam agat annis septem; primo anno post illos quadraginta dies, à vino, caseo, pisce abstinebit; in secundo, &

ter-

tertio, ſimiliter jejunet: tertiam autem, & quintam feriam, ac Sabbatum redimere poteſt. Reliquis quatuor annis jejunabit in ſingulis tres Quadrageſimas; primam ante Paſcha, alteram ante diem feſtum Sancti Joannis Baptiſtæ, tertiam ante Nativitatem Domini.

Si quis fecerit homicidium prò vindicta parentum, ità pœnitentiam aget ut homicida voluntarius. Itidē pro vindicta fratris.

Qui prò vindicta fratris annum unum, & in ſequentibus duobus annis, tres quadrageſimas, & legitimas ferias.

Si quis per iram ſubitam, aut per rixam hominem necarit; pœnitentiam aget annos tres.

Si quis juſſu domini homicidium perpetrarit; dies quadraginta in pane, & aqua, & præterea ſeptem annos ſequentes per legitimas ferias jejunabit.

Qui in Bello publico juſſu Principis legitimi tyrãnum interfecerit, pœnitens erit tres Quadrageſimas per legitimas ferias.

Qui liber jubente majore ſuo innocentem occiderit, pœnitentiam aget annum unum, & ſequentes duos, tres quadrage-

ſimas

ſimas, & legitimas ferias.

Qui homicidii auctor fuit ob conſilium quod dedit, erit in pœnitentia quadraginta dies in pane & aqua cum ſeptem ſequentibus annis.

Qui inſidiatus eſt alicui, ut ab aliis occidatur, licet ipſe non occiderit; pęnitentiam aget quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos obſervabit.

Qui accuſarit aliquem, ob eamque accuſationem occiſus eſt, quadraginta dies in pane, & aqua cum ſeptem ſequentibus annis in pęnitentia verſari debet. Sin autem ob accuſationem debilitatus eſt; tres quadrageſimas pęnitebit per legitimas ferias.

Qui inſanus homicidium perpetrarit, leviorem pęnitentiam explebit.

Qui publicè pęnitentem occiderit, tamquam de homicidio ſpontè commiſſo duplicem pœnitentiam aget.

Qui furem, aut latronem interfecerit; quadraginta dies ab Eccleſiæ ingreſſu abſtinebit: & prætereà in tertia feria, & in ſexta, & in ſabbato jejunabit.

Si quis caſu homicidium fecerit, pœnitens

nitens erit quadraginta dies, in pane & aqua: his peractis biennio ab oratione fidelium segregatus non communicabit, neque offeret. Post bienium in Communionem Orationis suscipietur: offeret autem, non tamen communicabit. Post quinquennium ad plenam cōmunionem recipietur: à cibis abstinebit arbitratu Sacerdotis.

Qui hominem tamquam feram aliquam latentem inopinatò occiderit; quadraginta dies pęnitentiam aget in pane & aqua, & quinque sequentes annos arbitratu Sacerdotis.

Si plures homines unum per rixam adorti occiderint: quicumque eorum plagam ei inflixerit, tanquam homicida pęnitentiam aget.

Qui homicidio, quod postea factum est consenserit; pęnitentiam aget annis septem; tres in pane & aqua; sin autem voluerit, nec verò potuerit; tres tantum annos; Si quis nolens homicidium patrarit, pœnitebit quinque annis, & duobus in pane, & aqua.

Si quis aliquem vulneraverit, vel ei ali-

aliquod membrum præciderit; pęnitentiam aget anno vno per legitimas ferias: ſique cicatrix gravis eſt, vt vulneratum deformem reddit; quadraginta etiam dies pœnitebit in pane & aqua.

Si quis ictum proximo dederit, nec nocuerit; tridui pęnitentiam aget in pane & aqua: Clericus unius anni & menſium ſex.

Si quis aliquem per iram percutiens debi itaverit; ſoluta medicamenti impenſa, ſi laicus eſt, pęnitens erit quadraginta dies in pane, & aqua, ſi Clericus duas quadrageſimas: ſi Diaconus, ſeptem menſibus; ſi Presbyter, uno anno.

Si quis Epiſcopus homicidium fecerit: in pęnitentiam ſit quindecim annis, dignitatiſque gradu amoveatur, vitæque ſuæ curſum peregrinando conficiat.

Presbiter pęnitens erit annos duodecim: quatuor ex his in pane & aqua; & Sacerdotii gradu privetur: Diaconus annos decem; tres ex his in pane & aqua: Clericus inferioris ordinis, annos ſeptem; tres in pane & aqua.

Si quis fratri ſuo quem oderit, reconcilia-

ciliari non vult : tamdiu in pane & aqua pęnitentiam aget, quoad reconcilietur.

## PRÆCEPTUM VI.

### Non furaberis.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc praceptum aliquo modo peccarit.*

QUi furatus est aliquid de Ecclesiæ suppellectili, vel thesauro : quod sustulit, reddet; & tres carinas cum septem sequentibus annis pœnitebit.

Qui sacras Reliquias furatus est, illis restitutis septem carinas jejunabit.

Pecuniam Ecclesiasticam furatus, quadruplum reddet; si quid item de ministerio Ecclesiæ aliquo modo surripuerit, pœnitens erit annos septem.

Si quis vel Ecclesiasticas obligationes rapuerit, vel rapientibus consenserit; quadruplũ restituat, & canonicè pęnitens erit.

Sacrilegus, rerumvè Ecclesiasticarum invasor, uno anno extrà Ecclesiam Dei ma-

maneat: ſecundo anno prò foribus Eccleſiæ ſinè communione maneat; tertio anno in Eccleſia inter audientes ſit ſine oblatione; carneque, vinoque, abſtineat, præterquam in Paſcha, & die Natali: quarto anno, ſi fructuoſus triennio pœnitentiæ fructus extiterit, comunioni fidelium reſtituatur. Ea lege ut ſpondeat, ſe inpoſterum tale quidquam non commiſſurum, ac præterea ſinè eſu carnis, & potatione vini, uſque ad ſeptennium pœnitens permanebit.

Qui Eccleſiam incenderit, illam reſtituet, pœnitentiamque aget annos quindecim, & pretium det pauperibus. Itidem qui incendio conſenſerit.

Si quis malo ſtudio, vel odio, vel ulciſcendæ injuriæ cauſa, incendium commiſerit, committivè juſſerit, curaverit, aut incendiario auxilium, vel conſilium ſcientèr dederit; excommunicatur: ſi mortuus erit, Chriſtiana ſepultura carebit. Nec verò abſolvetur, niſi damnum pro facultatibus reſarciverit: juretque, ſe inpoſterum tale facinus nunquam admiſſurum. Pęnitentia præterea hæc ei conſtitue-

ſtituetur, ut Hieroſolymis, aut in Hiſpania in ſervitio Dei totũ annũ permaneat.

Si quis ſepulcrum violaverit, pœnitens erit annos ſeptem; è quibus tres in pane & aqua.

Qui ſepulcrum infregerit, ut defuncti ſepulti veſtimenta furaretur; pęnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Qui de oblationibus, quæ Eccleſiis factæ ſunt, aliquid retinuerit: pœnitens erit dies quadraginta in pane & aqua.

Qui decimam ſibi retinuerit, aut dare neglexerit; quadrupulum reſtituet, & pœnitentiam aget dies viginti in pane & aqua.

Qui hoſpitalis domus adminiſtrator aliquid de adminiſtratione ſubtraxerit, reſtituet, quod abſtulit, pœnitenſque erit annos tres.

Qui pauperem oppreſſerit, ejuſque bona abſtulerit: reddet ei ſuum, & pœnitens erit dies triginta in pane, & aqua.

Clericus furtum capitale faciens; ſeptẽnii pęnitentiam explebit, laicus quinquennii: & quod furatus eſt reddat.

Si quis per necceſſitatem, cibum, vel

vestem furatus sit; in pęnitentia erit hebdomadas tres; si reddiderit, jejunare non cogitur.

Qui fregerit noctu alicujus Domum, aut aliquid auferet: pretium reddet, & pœnitentiam aget annum in pane & aqua; si non reddit, annos duos.

Si quis furtum de re minori semel, aut bis fecerit; restituta re, pœnitentiam aget annum unum.

Qui rem inventam non reddit, furtum committit: id circò tanquam de furto pœnitentiam aget.

Si quis usuras accipit, rapinam facit, ideoque quicunque illam exegerit, pœnitentiã aget annis tribus, uno in pane & aqua.

## PRÆCEPTUM VII.
### Non Mœchaberis

### *CANONES POENITENTIÆ.*
*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

SI Laicus solutus cum fœmina soluta concubuerit, pœnitens erit annos tres, & quantò sæpiùs, tantò majori pœ-

pœnitentia afficietur.

Itidem qui cum ancilla cojerit.

Uxor, conſcio viro mæchata, ne in obitu quidem communicabitur: ſi dignã pœnitentiam egerit, poſt decem annos Sacram Communionem ſumet.

Si quis Uxorem nolentem adulterium perpetrare coegerit: pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, & ſeptem præterea annos, è quibus unum in pane item & aqua.

Si quis conjugem fornicari conſenſerit; diebus omnibus vitæ in pœnitentia erit arbitrio periti Sacerdotis.

Vir ſolutus, ſi cum alterius uxore adulterium commiſerit: pęnitentiam aget annos ſeptem, mulier quinque.

Mulier ſoluta; cum alterius marito adulterium patrans, pęnitentia afficietur decennali: ille quinquennali.

Si quis maritus ſemel lapſus eſt, pœnitentiam aget annos quinque.

Si ſæpius męchatus eſt, in fine mortis eſt conveniendus: ſique promiſerit ſe ceſſaturum, dabitur ei communio.

Qui ſæpè fornicatur, laicus cum laica,

pęnitentiam aget tres annos.

Si quis Uxorem ſimul, & Concubinam habuerit, in pęnitentia erit annos ſeptem, & amplius prò ratione culpæ.

Maritus ſi ancilla concubina utitur, pęnitentiam aget annum unum, quadrageſimas tres, & legitimas ferias tribus menſibus. Illa ſi invita violatur, quadraginta dies, ſi conſentiens, quadrageſimas tres, & legitimas ferias.

Qui cum Uxore ſua turpiter cõcubuerit, pęnitens erit quadraginta dies.

Si quis adoleſcens cum Virgine peccaverit; pęnitentiam aget annum unum.

Qui puellam, aut mulierem libidinosè obtrectaverit, ſi Clericus eſt, quinque dies, ſi Laicus tres dies pęnitentiam aget; Monachus, vel Sacerdos, à miniſterio ſuſpenſus, pęnitens erit dies viginti.

Si quis in balneis cum muliere ſe lavaverit, pœnitentiam aget triduo.

Qui concupierit Virginem, quam poſtea uxorem duxerit, pœnitentiam aget annum unum per legitimas ferias: ſi verò nõ duxerit, años duos per legitimas ferias.

Si quis mulierem alii deſponſatam in

ma-

matrimonium duxerit; eam dimittet: & pœnitens erit quadraginta dies in pane & aqua, cum ſeptem annis ſequentibus.

Vidua quæ ſtuprum admiſerit, pœnitentiam aget annum totum, & præterea in altero anno dies jejuniorum.

Si quis cum uxoris ſuæ ſorore per imprudentiam fornicationem admiſerit; pęnitentiã ſibi indictam aget, ſi probaverit ſe tale ſcelus inſcienter feciſſe.

Cum duabus ſororibus fornicatus, pęnitentiam aget toto ſuæ vitæ tẽpore: item

Qui cũ duabus ſororibus, vel cũ noverca, vel cũ ſorore ſua, vel cum amita, vel cũ nuru, vel quo denique inceptum admiſerit: ab ingreſſu Eccleſiæ abſtinebit annum unum: quo anno præter feſtos dies pane ſolum & aqua utetur, arma non feret, oſculum nemini præbebit, Sacram Communionem niſi pro viatico non ſumet, ſex deinde annis Eccleſiam ingredietur; ſed carne, & vino, & ſicera non utetur, niſi feſtis diebus. Poſtea verò duobus annis quando carne veſcetur, à potu vini abſtinebit: quod ſi biberit, carne non veſcetur, niſi Dominicis diebus, & præcipuis feſtis:

 dein-

deinde usque ad obitum perpetuò præter festos dies à carne abstinebit. Tres legitimas ferias singulis hebdomadis jejunabit, & quadragesimas tres singulis annis legitimè custodiet.

Qui incestum fecerit, ei alii annorum duodecim, alii quindecim, alii decem, alii septem pœnitentiam constituunt.

Quicunque Sacerdos spiritualem filiam violaverit, dignitatis honorem amittet, & perpetuam pœnitentiam aget.

Qui item Sacerdos hoc facinus admiserit, omni muneris sui functione mulctatus, pęnitentiam etiam peregrinando aget annos quindecim: deindè in Monasterium abiens toto vitæ tempore ibi Deo serviet: fœmina autem res suas in eleemosynam pauperibus conferet, in Monasterioque Deo serviet omnibus vitæ suæ diebus.

Si Episcopus hoc admiserit; pœnitentiam aget annos quindecim.

Qui Monialem violarit: pęnitens sit annis decem.

Presbyter si fornicationem admiserit, spontè confessus pęnitentiam aget annos decem hoc modo: tribus mensibus à cæte-

ris

ris remotus pane & aqua jejunabit, diebus autem feſtis modico vino, piſciculis, & legumine utetur: ſacco indutus humi cubabit, diu noctuq; miſericordiã Dei implorãs.

Deindè unum annum, & ſex menſes in pœnitentia, jejunoque panis & aquæ explebit,, præter feſtos dies, in quibus vino, & ſagimine, caſeo, oviſque canonicè uti poterit. Finito primo anno & dimidio, Sacræ Communionis particeps fiet, Pſalmos in Choro ultimus canet, Officia minora geret. Poſtea verò quàm ſeptimum pœnitentiæ annum expleverit, omni quidem tempore prætèr Paſchales dies, ſingulis hebdomadis per legitimas ferias in pane & aqua jejunabit.

Qui cum brutis cojerit; pœnitentia afficietur annorum decem, & diuturniori etiam prò perſonæ conditione.

Qui contra naturam cojerit; ſi ſeruus eſt, ſcopis caſtigabitur; & pęnitebit annos duos: ſi liber eſt, & matrimonio junctus, annos decem; ſi ſolutus, annos ſeptem: pueri dies centum; laicus matrimonio conjunctus ſi in conſuetudine habet, annos quindecim: ſi Clericus, de gradu amotus,

ut laicus pœnitentiam aget: qui cum fratre tale ſcelus admiſerit, ab omni carne abſtinebit, pœnitenſque erit annos quindecim: ſi Clericus, diuturniori & graviori pęnitentia afficietur.

Mulier in ſe, aut cum altera fornicans, pęnitentia afficietur duorum annorum. Vir ſe inquinans, primò dies decem; ſi iterum dies viginti, ſi tertiò dies triginta: ſique nefariè agere perget, pęnitentiæ acceſſio ei fiet; ſi puer dies quadraginta; ſi major quindecim annis, dies centum.

Puer parvulus oppreſſus à majore, hebdomadam jejunabit: ſi conſenſerit, dies viginti: ſi coinquinatus erit, dies centum: ſi voluntatem ſuam expleverit, annũ unũ.

Qui complexu fęminæ, uel oſculo polluitur; pęnitentiam aget dies triginta: qui contactu inverecundo, menſes tres.

Qui concupiſcit mente, ſed non potuit; dies decem pęnitentiam aget.

Qui turpiloquio, aſpectùque polluitur negligens, nec verò peccare voluit; pęnitentiam aget dies viginti: ſi verò impugnatione tentationis, & cogitationis inquinatur, pęnitebit item dies viginti.

Qui-

Quicunque lenocinium exercuerit, pęnitentiam aget annos duos per legitimas ferias: item

Qui hoc facinus admiſerit, Sacram Communionem non accipiet niſi in fine.

Si quæ mulier ceruſſa, aliovè pigmento ſe oblinit, ut aliis viris placeat; pęnitentia afficietur annorum trium.

## PRÆCEPTUM VIII.

Non falſum Teſtimonium dices.

### *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

QUi affirmarit verum, quod falſum eſt; pęnitentiam aget ut adulter, ut homicida, qui ſpontè id facinus admiſerit.

Qui falſo teſtimonio conſenſerit: pęnitens erit annos quinque.

Qui proximo falſum crimen obiicit, pęnitentia afficitur ut falſus teſtis.

Qui proximo peccatum imputarit, priuſquam ſeorſum eum arguerit; primũ illi ſatisfaciens, pęnitentiam aget tres dies.

Si quis contra proximum linguâ laſcivus erit, triduana pęnitentia expiabitur.

Si quis

Si quis murmuraverit, judicio Sacerdotis pęnitentiam aget pro culpæ gravitate.

Si quis convitium manifestum fratri intulerit, diuturna expiabitur pęnitentia pro modo peccati.

Si quis facilè detraxerit; falſumque in hoc dixerit; pęnitens erit dies ſeptem, in pane & aqua.

Qui falſitatem, fraudemvè in ponderibus, & menſuris admiſerit; pęnitens erit in pane & aqua dies viginti.

Falſarius, in pane & aqua pęnitentiam agat quamdiù vivit.

## PRÆCEPTUM IX.

Non concupiſces rem proximi tui.

*CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

REm alienam nefariè concupiſcens, avaruſq; pęnitens erit añis tribus.

Qui aliena furari concupiſcit, furtum eſt; qui item aliena rapere cupit, rapina eſt: qui res Eccleſiæ furari appetit, ſacrilegium eſt: ideò cum nefariè concupiſcendo graviter peccet, ut peccati mortalis pęnitentiam aget Sacerdotis arbitratu.

Qui

Qui rem aliquam proximi pretiosam invenire cupit,ut illã sibi retineat: mortale peccatum concipit, cujus pęnitentiam aget, ut supra dictum est de furto.

# PRÆCEPTUM X.

Non desiderabis Uxorem proximi tui.

## *CANONES POENITENTIÆ.*

*Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.*

SI quis concupiscit fornicari; si Episcopus, pęnitens erit annos septem: si Presbyter, quinque; si Diaconus, vel Monachus, tres; è quibus unum in pane & aqua; si Clericus, aut Laicus, annos duos.

Si quis in somnis ex immundo desiderio polluitur; surgat, & cantet septem Psalmos pœnitentiales: & die, triginta.

Si Clericus, aut Laicus ex mala cogitatione concupiscentiaque semen effuderit; pęnitens erit dies septem.

*Canones Pœnitentiæ de septem peccatis capitalibus.*

Capitalia peccata, quæ principalia etiam vocantur, ut potè è quibus omnia vitia principium habent, sunt, superbia,

vana

vana gloria, avaritia, luxuria, invidia, ira, gula, & acedia.

Pro capitali, mortalique crimine pęnitentia ſeptem annorum inciditur, niſi peccati gravitas, & perſonæ ſtatus ſeveriorem, diuturnioremque pęnitentiam requirat.

Pro capitali crimine pęnitentiam aget laicus annos quatuor, clericus quinque, ſubdiaconus ſex, diaconus ſeptem, Presbyter decem, Epiſcopus duodecim.

*Sed demonſtrata jam paulò antè ſunt pęnitentiæ, quæ ex canonum diſciplinà cōſtituuntur ferè pro peccatis mortalibus, quæ ex his ſeptem capitalibus vitiis originem trahunt. Prò gulæ autem vitio ſunt hi præcipui pœnitentiæ Canones.*

*Canones Pænitentiæ de gula, & ebrietate.*

Sacerdos imprudenter ebrius factus, pane & aqua pęnitentiam agat dies ſeptem: ſi negligenter, dies quindecim: ſi per contemptum, dies quadraginta.

Diaconus, & alius Clericus ebrius factus, arbitriò Sacerdotis pęnitens erit.

Monacus ebrius, pane & aqua menſibus tribus: ſi Clericus viginti dies.

Laicus ebrioſus graviter arguatur, & pœni-

pœnitentiam agere à Sacerdote cogatur.

Qui humanitatis gratia alium inebriare cogit, pęnitentiam aget dies ſeptem; ſi per contemptum dies triginta.

Qui ad bibendum invitat pluſquam naturæ ſatis eſt, pęnitentiam agat.

Qui prę ebrietate, & crapula vomitum fecerit, ſi Presbyter, aut Diaconus, pœnitentiam agat dies quadraginta.

Si Monachus, aut Clericus, dies triginta.

Si Laicus, dies quindecim.

Si Laicus item, à vino, & carne abſtineat dies tres.

Si quis gulæ cauſa antè horam legitimam jejunium fregerit; duos dies pęnitentiam aget in pane & aqua.

Si quis nimio cibo ſe ingurgitaverit, ut indè dolorem ſenſerit; unum diem pęnitentiam in pane & aqua.

*Canones Pęnitentiæ de variis peccatis.*

Si quis Sacerdos Miſſam canit, neque communicat; per annum pęnitentiam agat, nec verò intereà celebret.

Sacerdos excommunicatus, ſi celebrat; tribus annis pęnitens ſit, hebdomadiſque ſingulis, feria ſecunda, quarta, & ſexta,

à vino, & carnibus jejunet.

Sacerdos, Sacerdotii ſui gradu ordineque in perpetuum amotus, ſi celebrare audet, privatur communione Corporis, & Sanguinis Jeſu Chriſti, uſque ad ultimum diem, & in excommunicatione eſt, viaticum tantum in fine ſumens.

Si gutta Sanguinis Chriſti in terram cadit; Sacerdos in pœnitentia ſit quinquaginta diebus; ſi ſuper Altare, & ad pannum unum tranſit, diebus duobus, ſi uſque ad pannos duos, diebus quatuor, ſi uſque ad tres, diebus novem, ſi uſque ad quatuor viginti diebus.

Si incautè dimiſit; quamvis nil nefandi acciderit; tribus menſibus à ſui muneris adminiſtratione amovetur.

Qui per ebrietatem Euchariſtiam vomit; ſi Laicus eſt quadraginta diebus; ſi Clericus, ſexaginta, ſi Epiſcopus, nonaginta diebus; ſi infirmus pęnitentiam agat diebus ſeptem.

Scienter rebaptizatus, ſi propter hæreſim hoc ſceleris admittit, pœnitentia afficiatur ſeptem annorum quarta, & ſexta feria jejunans, tribus item quadrageſimis pane & aqua. Si ve-

Si verò prò mũditia hoc facere putarit eum pęniteat tribus annis: quod si ignorãter; non peccat: sed ideò non promovendus, licet sit excellens.

Si Episcopus, Presbyter, Diaconusvè sponte est rebaptizatus; quandiu vivit, pœnitens sit; alii verò Clerici, & Monachi, & Moniales; ab hæreticis volentes rebaptizari, pœnitentiam agant duodecim annis.

Sacerdos qui interest clandestinis desponsationibus, per triennium ab officii sui administratione amovetur.

Sacerdos qui palliis altaris mortuum involuit, pęnitens sit decem annis, & quinque mensibus; Diaconus autem annis tribus, & sex mensibus.

Qui Legata Pia Ecclesię non solvit, uno anno pęnitens erit per legitimas ferias.

Qui vir faciem suam transformaverit habitu muliebri, & mulier habitu viri: emẽdationẽ pollicitus, añis penitẽs sit tribus

Infirmos, aut vinctos visitare negligens, pęnitentiam aget dies decem, pane & aqua victitans.

## DECLARATIONES.

*Confessarius, cum ex iis quæ conscripta*

*sunt intelligat prò ratione, & temporum, & personarum diversas pęnitentias fuisse, earumq; redimendarū certam rationē adhibitā esse: arbitrio tamē suo illis omnibus mitigādis moderandisq; aget, ut initio traditū est.*

*De pęnitentia per legitimas ferias constituta; Confessarius animaduertet, eo nomine intelligi feriam secundam, quartam, & sextam, canonum legibus pęnitentiæ jejunioque præscriptam.*

*Carinæ jejunium, quod aliquando pęnitentiali canone cavetur, id appellatur, quod per quadraginta dies, in pane & aqua fiebat, ut sæpènumero Burchardus interpretatur. Carinam alii dicunt, quidam carenam, alii carentenam, alii quadragenam.*

*Pęnitentia per tres quadragesimas indicta, ita intelligitur, ut cui imponebatur, is in anno pane & aqua jejunaret quadragesimas tres: quarum prima est ante diem Natalem Domini; altera antè Pascha Resurrectionis, tertia, quæ scilicet per dies tredecim ante diem festum Sancti Joannis Baptistæ agebatur, quemadmodum ex Concilii Salegustadiensis decreto perspici potest.*

*FINIS.*